

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 novembre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 378. Sentenza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 15, comma 2.
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e comma terzo; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 9, e 107; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 12 e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-*bis*; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Ulteriori modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge della Provincia di Trento del 6 dicembre 2005, n. 17.
- Costituzione, art. 117; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-*bis* trattato CE, artt. 43 e 49; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Acque pubbliche - Legge finanziaria 2006 - Norme in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *e)*, e terzo, e art. 118; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-*bis*; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Disciplina in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di conservazione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatiche - Eccezioni inammissibilità della questione per omessa precisazione delle competenze, statutarie o costituzionali, e delle relative violazioni - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, e 10.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Sostituzione dell'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure di somma urgenza relative alla tutela delle risorse ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale dei poteri dispositivi o autorizzatori in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto dei rifiuti e alla modifica dei bacini di riferimento - Ricorso del Governo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario recepiti da normativa statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 8, comma 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s); d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 17.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure relative alla chiusura e bonifica delle discariche di rifiuti abusivi - Ricorso del Governo - Possibilità di interpretare la normativa regionale come riferita soltanto alla movimentazione in sito dei rifiuti e non alla loro raccolta e trasporto - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge della Provincia di Trento 15 dicembre 2004, n. 10, art. 8, comma 15.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s); statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 5, e 9, numero 10; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12 e 15.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Previsione del potere della Giunta provinciale di designare unilateralmente i siti di importanza comunitaria come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Ricorso del Governo - Violazione del principio (art. 5 della legge n. 349 del 1986) che prevede l'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma per la «designazione» delle Zone speciali di conservazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 9, commi 2 e 3 (riprodotti nella) legge della Provincia di Trento 23 maggio 2007, n. 11, artt. 37 e 39.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s); legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 5, commi 1 e 2; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 8, comma 3; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 3 (come modificato da) d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Attribuzione al Presidente della Provincia del potere di tenere rapporti diretti con la Commissione europea per la valutazione d'incidenza sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito - Ricorso del Governo - Violazione del principio che attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 9, comma 11 (riprodotto nella) legge della Provincia di Trento 23 maggio 2007, n. 11, art. 39.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quinto; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 1, comma 5; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 5.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Misure di salvaguardia da adottare in attesa della messa a punto delle ordinarie misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Prospettazione di questione di legittimità costituzionale in via consequenziale - Esclusione - Consequenzialità della disposizione impugnata rispetto a norma non oggetto di censura diretta - Inammissibilità della questione.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 10.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettere a) e s); statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, numeri 15 e 16.....

N. 379. Sentenza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimenti possessori - Fase interdittale - Accoglimento della domanda possessoria - Potestà del giudice di liquidare le spese con il medesimo provvedimento, ancorché non avente natura di sentenza - Mancata previsione - Dedotto ingiustificato onere per il ricorrente vittorioso di richiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al solo scopo di ottenere la condanna del soccombente alle spese - Lamentata disparità di trattamento rispetto al resistente nonché lesione del diritto di azione - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

– Cod. proc. civ., artt. 703 e 669-*octies*.

– Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 42

N. 380. Sentenza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità per mancanza dei presupposti giustificativi.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica, e contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione nelle materie di competenza primaria dell'assetto del territorio, delle acque pubbliche e della tutela del paesaggio, nonché nella materia di competenza concorrente igiene e sanità pubblica - Inidoneità lesiva degli atti impugnati risolvendosi la censura nella deduzione di una erronea applicazione di legge - Inammissibilità del conflitto.

– Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.

– Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lettere *f*), *i*) e *n*), 17, lettera *b*), e 20.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica e contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà - Mera evocazione del parametro costituzionale asseritamente violato - Inammissibilità del conflitto.

– Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.

– Costituzione, art. 118.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica, in relazione al contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Lamentata violazione della competenza regionale in ordine alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti in questione - Deduzione di violazione di norme sulla competenza contenute in leggi ordinarie - Omessa indicazione dell'attribuzione costituzionale ritenuta lesa - Inammissibilità del conflitto.

– Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.

– D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, artt. 2, comma 1, lettera *i*), in relazione all'Allegato V, n. 2), e 17, comma 2; legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 132.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paternò e Modica, in relazione al contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Istanza di sospensione della efficacia degli atti impugnati - Assorbimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità del conflitto.

- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30

Pag. 46

N. 381. Ordinanza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro autonomo - Divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge, qualora essi costituiscano l'unica fonte di reddito - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti e lesione del diritto alla retribuzione - Questione riferita anche a norma di natura regolamentare, inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità, senza precisare se la prospettata incostituzionalità derivi soltanto dalla norma legislativa - Inidoneità del *tertium comparationis* evocato - Richiesta di pronuncia additiva implicante l'introduzione di un elemento estraneo al sistema, rimesso alla esclusiva valutazione del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 36

» 55

N. 382. Ordinanza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra le parti e violazione del principio della ragionevole durata del processo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 58

N. 383. Ordinanza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112

» 60

N. 384. Ordinanza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con i principi di buon andamento dell'attività giudiziaria, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 97, 111 e 112

Pag. 62

N. 385. Ordinanza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Violazione del divieto per lo straniero espulso di far rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione - Trattamento sanzionatorio - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena nonché dedotta lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 27, comma terzo.

» 64

N. 386. Ordinanza 5 - 14 novembre 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Denunciata violazione del diritto alla libertà personale e del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta modifica normativa a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinq*ues, come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13

» 70

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 ottobre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale del sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» e che prevede accordi Stato-Regioni - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione e nella determinazione di standard uniformi su tutto il territorio nazionale, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 10.
- Costituzione, artt. 33, 117, comma secondo, lett. *m*), *n*), e 118.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale che permette a tutti i giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionali regionali - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» e che prevede accordi Stato-Regioni - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, artt. 11 e 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 33, 117, commi secondo e terzo, e 118; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624; d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-*quinq*ues; d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 27, comma 2.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale sulla formazione abilitante, con previsione di percorsi formativi regionali validi ai fini dell'abilitazione professionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di professioni.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 18.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale delle istituzioni formative, dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione», che prevede l'emanazione di un regolamento che definisca i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti le istituzioni scolastiche, e il regime di contrattazione collettiva - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione e nella determinazione di standard uniformi su tutto il territorio nazionale, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 24.
- Costituzione, artt. 33, 117, comma secondo, lett. *m*), *n*), e 118; d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 15, comma 4; legge 3 maggio 1999, n. 124, artt. 1, 2, 3, 6 e 11.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale di determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'obbligo di istruzione - Introduzione del criterio principale della quota capitale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 28.
- Costituzione, artt. 33 e 117; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 137; legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale, anziché nell'ambito della integrata superiore e nella formazione post-secondaria - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» e che prevede l'intesa con la Conferenza Unificata - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 30, comma 3.
- Costituzione, artt. 33, 117 e 118; legge 7 maggio 1999, n. 144, art. 69; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631; d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2.....

N. 751. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 23 gennaio 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

Pag. 77

N. 752. Ordinanza della Corte d'appello di Perugia del 23 gennaio 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.....

» 81

N. 753. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 30 marzo 2007.

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Contrasto con la legge di delega n. 81/1987.

- Codice di procedura penale, art. 314.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 77

» 85

N. 754. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 dicembre 2006.

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000 conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Estensione del beneficio, altresì, ai docenti abilitati con riserva, in seguito a procedura selettiva bandita con ordinanza ministeriale n. 153/1999, a parità di condizioni - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 89

N. 755. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 27 dicembre 2006.

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000 conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Estensione del beneficio, altresì, ai docenti abilitati con riserva, in seguito a procedura selettiva bandita con ordinanza ministeriale n. 153/1999, a parità di condizioni - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 93

N. 756. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - del 2 aprile 2007.

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di agente di P.S. - Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore appartenente all'Amministrazione della P.S. - Ingiustificato deterioro trattamento degli agenti di P.S. rispetto ai magistrati, a seguito della sentenza della Corte n. 497/2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di analogo contenuto riguardante i magistrati stessi - Lesione della garanzia difensiva dell'incolpato.

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo

» 98

N. 757. Ordinanza del Tribunale di Roma del 25 maggio 2007.

Previdenza - Dipendenti della soppressa Agensud transitati nelle Amministrazioni dello Stato - Beneficio della restituzione dei contributi previdenziali versati in eccedenza rispetto alla riserva matematica necessaria ai fini pensionistici e, quindi, non utili a pensione - Limitazione al personale cessato dal servizio dopo il 13 ottobre 1993 e fino al 15 febbraio 1995 - Applicazione del beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della Agensud transitati presso amministrazioni statali che abbiano ricongiunto il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione di provenienza - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, art. 14-bis, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 101

N. 758. Ordinanza del Giudice di pace di Minturno del 12 luglio 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionale imputazione di responsabilità oggettiva in capo al proprietario del veicolo confiscato che non sia autore della violazione e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sul diritto di difesa del proprietario non trasgressore - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata lesione della tutela costituzionalmente garantita ai privati contro gli atti della pubblica amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113

» 111

N. 759. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 20 giugno 2007.

Contabilità pubblica - Regione Siciliana - Revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. - Potere di scelta attribuito all'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli Uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia - Violazione del principio di indipendenza ed imparzialità dei magistrati contabili per il coinvolgimento istituzionale di un magistrato contabile con sede di servizio in Sicilia nell'attività di controllo interno mediante scelta *intuitu personae* e con delimitazione territoriale inderogabile anziché mediante selezione operata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con procedura concorsuale.

– Legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2006, n. 21, art. 3.

– Costituzione, artt. 100, comma terzo, e 108, comma secondo

Pag. 112

N. 760. Ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 13 luglio 2007.

Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del tribunale che ha rigettato l'istanza di esdebitazione presentata da persona fisica dichiarata fallita anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare - Omessa previsione, nell'ipotesi che il procedimento per la liberazione dai debiti non integralmente soddisfatti sia attivato da istanza prodotta dal debitore entro un anno dalla pronuncia del decreto di chiusura del fallimento, della necessaria partecipazione dei creditori non soddisfatti, nonché di formalità idonee a consentire ai creditori medesimi di avere contezza della pendenza del procedimento di esdebitazione - Denunciata violazione del diritto di difesa.

– Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

– Costituzione, art. 24

» 121

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 378

Sentenza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 15, comma 2.
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere *a)* ed *e)*, e comma terzo; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 9, e 107; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 12 e 16; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-bis; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Ulteriori modifiche all'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso del Governo - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge della Provincia di Trento del 6 dicembre 2005, n. 17.
- Costituzione, art. 117; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-bis; trattato CE, artt. 43 e 49; legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Acque pubbliche - Legge finanziaria 2006 - Norme in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuta normativa di attuazione dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia (d.lgs. n. 289 del 2006) - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *e)*, e terzo, e art. 118; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-bis; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Disciplina in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di conservazione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatiche - Eccezione inammissibilità della questione per omessa precisazione delle competenze, statutarie o costituzionali, e delle relative violazioni - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, e 10.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Sostituzione dell'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure di somma urgenza relative alla tutela delle risorse ambientali - Attribuzione alla Giunta provinciale dei poteri dispositivi o autorizzatori in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto dei rifiuti e alla modifica dei bacini di riferimento - Ricorso del Governo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario recepiti da normativa statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 8, comma 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *s)*; d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 17.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Modifiche all'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Misure relative alla chiusura e bonifica delle discariche di rifiuti abusivi - Ricorso del Governo - Possibilità di interpretare la normativa regionale come riferita soltanto alla movimentazione in sito dei rifiuti e non alla loro raccolta e trasporto - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge della Provincia di Trento 15 dicembre 2004, n. 10, art. 8, comma 15.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s); statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 5, e 9, numero 10; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12 e 15.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Previsione del potere della Giunta provinciale di designare unilateralmente i siti di importanza comunitaria come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Ricorso del Governo - Violazione del principio (art. 5 della legge n. 349 del 1986) che prevede l'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma per la «designazione» delle Zone speciali di conservazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 9, commi 2 e 3 (riprodotti nella) legge della Provincia di Trento 23 maggio 2007, n. 11, artt. 37 e 39.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s); legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 5, commi 1 e 2; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 8, comma 3; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 3 (come modificato da) d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Attuazione della direttiva CEE 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Attribuzione al Presidente della Provincia del potere di tenere rapporti diretti con la Commissione europea per la valutazione d'incidenza sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito - Ricorso del Governo - Violazione del principio che attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 9, comma 11 (riprodotto nella) legge della Provincia di Trento 23 maggio 2007, n. 11, art. 39.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quinto; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 1, comma 5; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 5.

Ambiente (tutela dell') - Norme della Provincia di Trento - Misure di salvaguardia da adottare in attesa della messa a punto delle ordinarie misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Prospettazione di questione di legittimità costituzionale in via consequenziale - Esclusione - Consequenzialità della disposizione impugnata rispetto a norma non oggetto di censura diretta - Inammissibilità della questione.

- Legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, art. 10.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettere a) e s); statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 15 e 16.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela

dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), e dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificati il 15 febbraio 2005, il 12 gennaio e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 22 febbraio 2005, il 18 gennaio e il 3 marzo 2006 ed iscritti al n. 26 del registro ricorsi 2005 ed ai nn. 1 e 40 del registro ricorsi 2006;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Franco Mastragostino e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2005, depositato il successivo 22 febbraio ed iscritto al numero 26 del registro ricorsi dell'anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia).

Più specificatamente il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato: l'art. 8, commi 14 e 15, della legge provinciale n. 10 del 2004, in relazione agli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *s*), della Costituzione; in entrambi i casi, in riferimento all'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ed agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), l'art. 9, commi 2, 3 e 11, e l'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004 in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione; all'art. 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettere *a*) e *s*), della Costituzione; in entrambi questi ultimi casi, in riferimento all'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ed agli artt. 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modificazioni, l'art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004 in relazione al principio di leale collaborazione, all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica); in relazione agli artt. 9, numero 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, qualora dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere *a*) e *e*), (tenuto anche conto della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 11 gennaio 2005 nel procedimento C-26/2003), e terzo comma, della Costituzione; in entrambi questi ultimi casi, in riferimento all'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), e successive modificazioni, ed all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.

2. — L'impugnato art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 sostituisce l'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), prevedendo (art. 75, comma 1) che «nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la

Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate».

2.1. — Il successivo comma 15 dello stesso art. 8 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 inserisce nell'art. 77 del ricordato testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, prevedendo le misure adottabili (e le relative modalità) qualora, in sede di progettazione o esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, con contaminazione o meno del sito.

In particolare, l'inserito comma 1-ter del novellato art. 77 prevede che per le operazioni di messa in sicurezza dei siti in questione si prescinde dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, concernenti il catasto, i registri di carico e scarico ed il trasporto dei rifiuti.

2.2. — Il ricorrente sostiene che il comma 14 dell'impugnato art. 8 rechi deroghe agli adempimenti inderogabilmente previsti in tema di discariche di rifiuti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 (di attuazione della direttiva 99/31/CE); che il successivo comma 15 rechi deroghe agli adempimenti inderogabilmente previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi); e che entrambe le disposizioni eccedano la competenza legislativa provinciale statutariamente attribuita ai sensi degli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, dello statuto speciale (che attribuiscono alla Provincia autonoma, rispettivamente, potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e concorrente in materia di igiene e sanità).

A tenere conto del disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, continua peraltro il ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero nondimeno illegittime, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione) ed al contempo violando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui le richiamate norme dei decreti legislativi nn. 22 del 1997 e 36 del 2003 costituiscono attuazione.

3. — L'impugnato art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 reca la disciplina provinciale di «attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, altresì, i commi 2 e 3 dell'art. 9, della medesima legge provinciale n. 10 del 2004, i quali dettano una disciplina difforme da quella dettata dal legislatore statale in sede di attuazione della richiamata direttiva comunitaria, avvenuta con d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», ed, in particolare, assegnano a deliberazioni della Giunta provinciale il potere di designare autonomamente, come zone speciali di conservazioni (ZSC), i siti di importanza comunitaria costituenti parte della rete ecologica europea denominata «natura 2000», nonché il successivo comma 11, il quale stabilisce che i rapporti con la Commissione europea in relazione alla valutazione di incidenza dei piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito ZSC sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia.

Il ricorrente ritiene che queste disposizioni contrastino con l'art. 117, primo comma, della Costituzione per violazione dell'art. 4 della direttiva 92/43/CE che «sembra postulare l'elaborazione di un progetto di elenco unitario dei siti di importanza comunitaria di ciascuno Stato membro e un'unitaria gestione di questi».

La difesa erariale sostiene, poi, che l'art. 9, commi 2, 3 e 11 della legge provinciale impugnata ecceda in ogni caso dai limiti statuari delle competenze provinciali di cui all'art. 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale (che attribuiscono alla Provincia autonoma potestà legislativa primaria, rispettivamente, in materia di caccia e pesca e di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna).

A tenere conto del disposto dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, continua peraltro l'Avvocatura, le disposizioni in questione sarebbero nondimeno illegittime, invadendo le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*, della Costituzione) e di disciplina dei rapporti con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera *a*, della Costituzione).

L'attribuzione dei descritti poteri di designazione e di comunicazione ad organi regionali, secondo la tesi della difesa erariale, contrasterebbe, in particolare: con l'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986, ledendo i poteri attribuiti al Ministro dell'ambiente per l'espletamento della funzione di raccordo con l'organizzazione comunitaria; e con «l'art. 3 e ssgg.» del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, incidendo sui compiti spettanti al Ministro dell'ambiente di designare i siti considerati ZSC con proprio decreto adottato d'intesa con la Regione o Provincia interessata e di coordinare le attività delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della loro rappresentazione necessariamente unitaria presso l'Unione europea, in relazione agli obblighi di comunicazione che «unitariamente incidono sull'Autorità di governo nazionale in base alla direttiva, della cui attuazione lo Stato è unitariamente responsabile».

3.2. — Il ricorrente censura inoltre l'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, il quale reca disposizioni per la prima applicazione della disciplina dettata dal precedente art. 9, impugnandolo «per quanto di ragione» e prospettandone l'illegittimità in via «conseguenziale» a quella dell'art. 9.

4. — L'impugnato art. 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 inserisce l'art. 1-*bis* 1 (recante la rubrica di «Disposizioni in materia di grandi derivazione di acqua a scopo idroelettrico») nella legge provinciale 6 marzo 1988 (*recte* 1998), n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle l.p. 15 dicembre 1980, n. 38 e l.p. 13 luglio 1995, n. 7), prevedendo una articolata disciplina delle assegnazioni e dei rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni in questione.

4.1. — Il ricorrente ricostruisce anzitutto il complesso *iter* normativo della materia in questione, ricordando:

che l'art. 9, numero 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nell'attribuire la competenza legislativa concorrente alla Provincia autonoma in ordine alla utilizzazione delle acque pubbliche, ha espressamente escluso le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

che l'art. 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999, recante, ai sensi dell'art. 107 dello statuto speciale, norme di attuazione dello statuto medesimo in materia di demanio idrico e di energia idroelettrica, ha peraltro introdotto l'art. 1-*bis* nel d.P.R. n. 235 del 1977, recante norme di attuazione statutaria in materia di energia, il quale delega (comma 1) alle due Province autonome, a partire dal 1° gennaio 2000, l'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni idroelettriche e prevede (comma 16) che la relativa disciplina sia dettata dalle Province nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari;

che la disciplina statale in materia è dettata, principalmente, dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (di recepimento della direttiva 96/1992/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e successive modificazioni.

4.2. — La difesa erariale ricorda poi:

che la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'art. 226 del Trattato, due procedure di infrazione (n. 1999/4902 e n. 2002/2282) riguardo alle regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche in Italia;

che, in particolare, queste procedure hanno riguardato l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica (*recte*: decreto legislativo) n. 79 del 1999, il quale, a parità di condizioni tra richiedenti, stabilisce la preferenza del concessionario uscente, e l'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, il quale prevede la preferenza, oltre che a favore del concessionario uscente, anche a favore degli enti strumentali della Provincia nonché delle aziende degli enti locali, in quanto ritenute misure restrittive della concorrenza e del mercato;

che in tale ambito la Commissione paritetica per l'emanazione delle norme di attuazione dello statuto speciale, *ex art.* 107 dello statuto medesimo, sta esaminando uno schema normativo che ridisciplina la potestà legislativa della Provincia in materia di concessioni idroelettriche, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

4.3. — Il Presidente del Consiglio ritiene che l'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, il quale detta una unilaterale ed organica disciplina della materia e prevede che nella assegnazione delle concessioni idroelettriche non trovino più applicazione i commi da 6 a 12 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, essendo stato adottato prima che la Commissione paritetica prevista dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige provvedesse alla adozione di nuove norme di attuazione statutaria ed alla ridefinizione delle competenze provinciali in materia, violi il principio di leale collaborazione, l'art. 107 dello statuto e l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale demanda ad apposite norme di attuazione statutaria il coordinamento tra le sue norme di principio e gli ordinamenti delle autonomie speciali.

4.4. — Il ricorrente sostiene inoltre che la disposizione censurata, concernendo le regole di selezione dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, eccederebbe l'ambito delle competenze statutarie della Provincia quali definite dal richiamato art. 9, numero 9, dello statuto.

Né essa potrebbe trovare fondamento nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 incontrando un limite nelle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione).

4.5. — In relazione al contenuto specifico della disposizione censurata l'Avvocatura sostiene che i commi 7, 8 e 9 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotti dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in tema di concorrenza, in quanto introducono la possibilità di affidamento diretto della gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico a società per azioni costituite dalla Provincia e partecipate nella misura minima del 49 per cento da un socio privato scelto con procedura di evidenza pubblica, realizzando in tal senso una condizione di minore apertura del mercato di settore rispetto a quella prefigurata dalla norma statale (art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, costituente principio fondamentale), la quale impone l'affidamento a seguito di procedura di gara.

Sotto questo profilo e tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2005 nel procedimento C-26/2003 in tema di affidamenti diretti, i commi 7, 8 e 9 del suddetto art. 1-*bis* 1, contrasterebbero pure con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, che vincola la potestà legislativa al rispetto dell'ordinamento comunitario.

4.6. — La difesa erariale ritiene poi che gli altri commi dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotto dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, non terrebbero conto dell'indispensabilità di norme di attuazione per il trasferimento delle funzioni e, fermi i precedenti rilievi ad essi riferibili, anche nella prospettiva di una competenza concorrente, attinente alla materia «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», risulterebbero comunque non rispettosi dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che del comma 16 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235/1977.

In particolare:

il comma 2, lettera *a*), del predetto art. 1-*bis* 1 prevede che la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico possa avere una durata anche inferiore al termine massimo di anni trenta ed in tal senso contrasterebbe con il principio fondamentale della normativa nazionale di liberalizzazione del settore, espresso nell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo della direttiva 96/192/CE, che fissa in trenta anni, su tutto il territorio nazionale, la durata di tali concessioni;

i successivi commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo prevedono e regolano la possibilità per la giunta provinciale di concedere discrezionalmente il rinnovo (anche senza necessità di procedura di evidenza pubblica) ed in tal senso escluderebbero l'applicabilità del principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 79 del 1999 sulla prorogabilità (su semplice iniziativa del concessionario) delle concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010, in assenza di diverse previsioni delle norme di attuazione.

La discrezionalità della giunta provinciale di concedere il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico prevista dagli appena ricordati commi 12, 13 e 14 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotti dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004, violerebbe anche la competenza esclusiva statale in materia di rapporti con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera *a*, della Costituzione), in quanto spetterebbe allo Stato, unitariamente responsabile nei confronti dell'Unio-

ne europea, la definizione in termini generali del possibile prolungamento delle concessioni in questione sulla base degli accordi in via di definizione con la Commissione europea a superamento delle procedure di infrazione avviate da questa.

4.7. — Successivamente alla proposizione del ricorso è stata emanata la legge provinciale 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), che è intervenuta sulla disposizione introdotta dall'impugnato art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004: sostituendone i commi 1, 6 e 12; introducendo i commi da 1-*bis* a 1-*septies*, apportando modifiche ai commi 2, lettere *a)*, *l)* ed *m)*, 3, 4, 5, 13, lettera *d)* e 15; abrogando i commi 14 e 16.

Per quanto attiene al presente ricorso assumono rilievo;

la sostituzione del comma 1 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, in quanto, tra l'altro, la Provincia autonoma antepone al precedente testo normativo la affermazione di stare esercitando la competenza legislativa prevista dal comma 16 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999) e prevede che non siano applicabili alle concessioni in questione i commi da 7 a 11 e 12, quarto e quinto periodo, (e quindi non più i commi da 6 a 12) di detto art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977;

le modifiche degli impugnati commi 2, lettera *a)*, e 13, lettera *d)*;

la sostituzione dell'impugnato comma 12, il quale prevede che la Giunta provinciale può disporre il rinnovo delle concessioni sulla base delle istanze presentate dagli interessati e secondo quanto prescritto dai commi da 1-*ter* a 1-*septies* e 13;

la abrogazione del comma 14.

4.8. — Sempre successivamente alla proposizione del ricorso è poi intervenuto l'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale ha integralmente sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e ne ha abrogato i commi 3 e 5.

5. — La Provincia autonoma di Trento si è costituita con una memoria nella quale prospetta l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, «per le ragioni che verranno esposte con separata memoria nel corso del giudizio».

6. — In data 20 gennaio 2006 è stata depositata una concorde richiesta delle parti di rinvio della discussione del ricorso, in ragione della promulgazione della legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 2005, recante nuova disciplina della materia in questione, e della sua impugnazione (ricorso n. 1 del 2006) da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa Corte, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi, ha conseguentemente disposto il rinvio dell'udienza al 2 maggio 2006 al fine di consentire la trattazione unitaria delle relative questioni.

7. — In prossimità dell'udienza pubblica del 2 maggio 2006 le parti hanno depositato memorie.

8. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale, sostanzialmente, ribadisce i motivi del ricorso in riferimento agli impugnati artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, e 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

In ordine alla questione della disciplina delle grandi concessioni a scopo idroelettrico, oggetto delle disposizioni dell'impugnato art. 15, comma 2, della medesima legge provinciale n. 10 del 2004, la difesa erariale rinvia, altresì, alla memoria depositata nell'ambito del connesso giudizio avverso la legge provinciale n. 17 del 2005 (ricorso n. 1 del 2006).

9. — La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, ha depositato una memoria, nella quale argomenta le proprie difese in riferimento alle censure proposte avverso gli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, e 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

In ordine alla censure proposte avverso l'art. 15, comma 2, della medesima legge provinciale n. 10 del 2004, la difesa provinciale sostiene che, non avendo la norma avuto applicazione (circostanza che risulterebbe da una attestazione del dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche depositata unitamente alla memoria) prima

della sua sostituzione da parte della legge provinciale n. 17 del 2005, sarebbe cessata la materia del contendere. Quanto al merito della questione, peraltro, la resistente Provincia autonoma rinvia, anch'essa, alla memoria depositata nell'ambito del connesso giudizio sul ricorso n. 1 del 2006.

9.1. — La Provincia autonoma di Trento, dopo avere ricostruito il quadro normativo, articola distintamente le difese in ordine ai due gruppi di censure, riferiti rispettivamente alla materia dei rifiuti (artt. 8, commi 14 e 15, della legge provinciale n. 10 del 2004) ed a quella delle zone speciali di conservazione (art. 9, commi 2, 3 e 1, e art. 10 della medesima legge).

9.2. — In riferimento alla materia dei rifiuti la resistente Provincia sostiene la inammissibilità, per genericità della formulazione, e, nel merito, la infondatezza del ricorso.

Per quanto attiene alle censure proposte dallo Stato in riferimento all'art. 117 della Costituzione la difesa provinciale eccepisce una generale inammissibilità determinata dalla mancata giustificazione, da parte dello Stato, delle ragioni per le quali tale norma costituzionale dovrebbe applicarsi alla autonomia speciale.

9.2.1. — La previsione dell'impugnato art. 8, comma 14, per il quale «nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani» e «per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, la Provincia autonoma e le amministrazioni pubbliche interessate», secondo la resistente, prefigurerebbe una possibilità di deroga alle previsioni programmatiche di smaltimento dei rifiuti urbani, assolutamente limitata a casi eccezionali e di somma urgenza e si porrebbe, quindi, su di un livello di scelte strategiche.

Tale previsione non si porrebbe contro la legislazione dello Stato, ma costituirebbe una valvola di sicurezza del sistema, una norma di chiusura del sistema di contenimento dei rifiuti per fronteggiare singoli e imprevedibili casi con strumenti di emergenza, ma sempre nel rispetto della prassi, assurda a principio della materia, del previo accordo con l'ente territoriale interessato in ipotesi di smaltimento dei rifiuti in territorio extraprovinciale.

9.2.2. — La disciplina recata dall'art. 8, comma 15, dell'impugnata legge provinciale n. 10 del 2004 tenderebbe, secondo la difesa provinciale, a risolvere un problema pratico. Quello del rinvenimento, in occasione di scavi dovuti alla realizzazione di lavori, di materiali residuati.

La legge provinciale perseguirebbe lo scopo di consentire lo smaltimento in loco di rifiuti non pericolosi, senza dare luogo, a cantiere aperto, a procedure complicate e, in sostanza, delinerebbe i generici poteri già concessi ai Sindaci in materia.

La previsione non violerebbe l'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, dato che non si tratterebbe di una nuova forma di smaltimento sostitutiva di quelle disciplinate dalla normativa statale e provinciale precedente né di una nuova specie di discarica, ma unicamente di un intervento di bonifica di un sito inquinato, peraltro subordinata a stringenti condizioni e assistita da idonee garanzie.

Neppure essa sarebbe lesiva dei principi recati dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal cui rispetto espressamente la norma provinciale impugnata dispensa le procedure di bonifica *de qua*, atteso che le richiamate disposizioni statali in tema di registro e di trasporto dei rifiuti non si applicherebbero comunque al caso di specie.

In sostanza la norma provinciale non avrebbe un contenuto costitutivo, quale esenzione da un obbligo derivante da legge statale, bensì si limiterebbe a certificare e a dare atto che tale obbligo non sussiste.

Sostiene, al riguardo, la Provincia autonoma che non troverebbe infatti applicazione la disciplina in materia di registro dei rifiuti, atteso che questi non vengono prodotti, ma solo rinvenuti nel sito dei lavori di scavo, e, qualora non pericolosi, vengono sistemati in sicurezza in loco, ma non smaltiti, né rimossi, né allontanati. Per le stesse ragioni, neppure si applicherebbe la normativa statale in materia di trasporto di rifiuti, dato che essi, nello specifico, non sarebbero in alcun modo trasportati. Ove peraltro ciò si verificasse, sostiene la resistente Provincia, l'attività di trasporto rientrerebbe nella disciplina statale, senza che la impugnata norma provinciale interferisca in alcun modo con essa.

9.3. — In riferimento alla materia delle zone speciali di conservazione la Provincia autonoma di Trento, dopo avere ricostruito il quadro normativo e i motivi del ricorso, eccepisce, anzitutto, la inammissibilità di tutte le censure fondate sul d.P.R. n. 357 del 1997.

9.3.1. — La Provincia richiama, al riguardo, la sentenza n. 425 del 1999 della Corte costituzionale, con la quale le è stato rigettato il ricorso proposto avverso il predetto regolamento governativo sul presupposto che la sua emanazione da parte dello Stato, in via sostitutiva e preventiva dell'inerzia provinciale, non ledesse la sua sfera di attribuzioni costituzionali in quanto resterebbe comunque inalterato il potere della Provincia autonoma di dare attuazione direttamente alla direttiva comunitaria e che, in tale caso, tale potere incontrerebbe i soli limiti dettati dalla legislazione dello Stato, non potendosi, al di fuori di tali limiti, ipotizzarsi un vincolo da parte di un regolamento statale della potestà normativa provinciale.

La difesa provinciale richiama, inoltre, il disposto dell'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ispirato al medesimo principio del carattere cedevole dei regolamenti statali di attuazione di direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale.

Secondo la Provincia, oltre che inammissibili, le censure statali fondate sul d.P.R. n. 357 del 1997 sono pure infondate, dacché tali norme regolamentari non costituiscono vincolo costituzionale per la legislazione provinciale.

9.3.2. — Specificamente inammissibile sarebbe, poi, la censura statale che secondo la Provincia sarebbe riferita alla violazione della competenza esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema, in relazione agli artt. 3 e seguenti del d.P.R. n. 357 del 1997, per genericità del motivo di ricorso e mancata illustrazione delle ragioni del presunto contrasto tra tali norme e quelli provinciali impugnate.

9.3.3. — In ordine alle censure statali riferite alla violazione della direttiva 92/43/CE (art. 4) e della legge n. 349 del 1986 (art. 1, comma 5), la Provincia autonoma di Trento ne eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità, dacché proposte in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera *a*) e lettera *s*), della Costituzione. Secondo la difesa provinciale si tratterebbe di un parametro improprio, non riferibile alla autonomia speciale della Provincia di Trento, ed il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non avrebbe argomentato le ragioni per le quali quelle norme dovrebbero applicarsi, con conseguente sua inammissibilità.

9.3.4. — Nel merito tali censure sarebbero, peraltro, infondate.

9.3.5. — Quanto alla violazione dell'art. 4 della direttiva comunitaria, la questione sarebbe irrilevante, atteso che per il riferimento ivi contenuto allo Stato membro avrebbe carattere neutro e non potrebbe modificare l'ordine costituzionale o statutario delle competenze, non assumendo rilievo alcuno, rispetto al diritto comunitario, i criteri interni di riparto di esse.

9.3.6. — La Provincia autonoma di Trento richiama, poi, la sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 2003, con la quale le è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto ministeriale di pubblicizzazione dei siti di interesse comunitario (SIC) per la mancanza di interesse in capo alla Provincia, «in quanto il decreto non precludeva l'ulteriore esercizio del potere di individuazione dei siti rilevanti da parte della Giunta provinciale [...] nelle more del completamento del procedimento comunitario».

La difesa provinciale afferma che «se per l'individuazione dei SIC lo Stato si limita a recepire le scelte regionali e a comunicarle alla Commissione, non si comprende perché non dovrebbe spettare alle Regioni anche il potere di designazione dei siti come zone speciali di conservazione, ex art. 4, par. 4, della direttiva, che è un potere a carattere sostanzialmente vincolato».

9.3.7. — Quanto alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, la censura statale sarebbe infondata sotto vari aspetti.

Anzitutto, perché le norme impugnate non regolerebbero affatto i rapporti dello Stato con l'Unione europea.

Inoltre, sempre secondo la difesa provinciale, stante l'oggetto delle norme impugnate, non sussisterebbero affatto esigenze di rappresentazione unitaria delle scelte regionali presso l'Unione.

La resistente osserva che, in effetti, la decisione dell'ente territoriale di superare la conclusione negativa della valutazione d'incidenza e di realizzare comunque un piano, adottando le opportune misure compensative, rappresenta un'eventualità particolare che potrebbe riguardare una certa Regione in un qualsiasi momento. Per tale

motivo, sarebbe pienamente giustificato che i rapporti con la Commissione siano tenuti direttamente dall'ente interessato, «sarebbe invece incongruo e macchinoso che gli organi competenti alla decisione dovessero parlarsi [...] per interposta persona».

La Provincia autonoma osserva, pure, che nemmeno l'inapplicabile e non vincolante d.P.R. n. 357 del 1997 contiene norme contrastanti con la previsione dell'art. 9, comma 11, della legge provinciale n. 10 del 2004 né esso assegna al Ministro alcuna funzione di comunicazione in riferimento alla fattispecie regolata dall'art. 6, paragrafo 4, della direttiva comunitaria in questione.

9.3.8. — Parimenti infondata sarebbe la questione ove valutata alla luce dell'art. 1, comma 5, o dell'art. 5 della legge n. 349 del 1986.

La prima norma, secondo la Provincia autonoma di Trento, non intenderebbe riconoscere al Ministro dell'ambiente il compito di raccordo fra Unione europea e Regioni, ma solo individuare l'apparato statale competente quando spetti allo Stato dare attuazione ad obblighi comunitari o internazionali in materia di ambiente.

La seconda norma, relativa alla materia dei parchi, non avrebbe poi alcuna pertinenza con le norme censurate.

9.3.9. — La Provincia di Trento eccipisce poi la inammissibilità, per genericità della formulazione del ricorso, delle censure riferite alla violazione delle disposizioni statutarie (art. 8, comma 15 e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

9.3.10. — Inammissibile sarebbe, infine, pure la censura proposta avverso l'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

Tale norma, che il ricorrente censura in via consequenziale all'art. 9, non avrebbe infatti alcuna attinenza con gli impugnati commi 2, 3 ed 11 dello stesso art. 9. Ma detterebbe regole di attuazione di norme di principio recate in altri commi, non impugnati, del medesimo articolo. Difetterebbe, pertanto, la consequenzialità tra le censure e sarebbe impossibile dare senso alle generiche deduzioni del ricorso.

10. — Con ricorso notificato il 12 gennaio 2006, depositato il successivo 18 gennaio ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi dell'anno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato anche la legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4).

11. — Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva, anzitutto, che la competenza in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, inizialmente esclusa dall'art. 9, n. 9, dello statuto speciale, è stata poi delegata alla Provincia autonoma di Trento dall'art. 1-bis, comma 16, secondo periodo, del d.P.R. n. 235 del 1977 (norma di attuazione statutaria), con il limite dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.

Il ricorrente sostiene che detta competenza delegata abbia «in pratica» gli stessi limiti di quella riconosciuta in materia alle Regioni ordinarie dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sicché, escluso che gli enti di autonomia ordinaria godano di un regime di maggiore autonomia e, pertanto, esclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 10 della medesima legge costituzionale, la competenza provinciale in materia di derivazioni idroelettriche dovrebbe essere valutate in ragione del parametro statutario.

11.1. — La difesa erariale individua i principi fondamentali della legislazione statale in materia di concessioni idroelettriche nelle previsioni dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (di attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Tali previsioni sarebbero inderogabili per gli enti territoriali sia perché funzionali alla liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica (e pertanto attinenti alla materia della tutela della concorrenza) sia perché le concessioni idroelettriche, che interessano fiumi che attraversano più territori regionali, non potrebbero che avere disciplina unitaria.

L'Avvocatura ritiene che tali previsioni sarebbero sostanzialmente corrispondenti a quelle dettate dall'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977. In particolare i commi 7 e 8 del predetto art. 1-bis corrisponderebbero al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999; i commi 9, 10 ed 11 corrisponderebbero al comma 3.

L'impugnata legge provinciale n. 17 del 2005, laddove (art. 1, comma 1) esclude l'applicazione dei commi da 7 a 11 ed il terzo, quarto e quinto periodo del comma 12 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 e detta una diversa

disciplina della materia, sarebbe, allora, illegittima sotto un duplice profilo: perché con essa la Provincia pretenderebbe di modificare unilateralmente una disciplina adottata bilateralmente, in base alla speciale procedura prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; perché violerebbe norme statali costituenti principi fondamentali. E questo sia nell'ottica di una competenza statutaria delegata sia nell'ipotesi di una competenza provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

11.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri chiarisce, poi, che anche i commi 5 e 6 del d.lgs. n. 79 del 1999, che prevedono una proroga al 31 dicembre 2010 delle concessioni in scadenza anteriormente e che la gara pubblica per l'attribuzione della concessione è indetta non oltre cinque anni prima della scadenza, detterebbero principi fondamentali della materia, atteso che l'utilizzazione di una concessione di grande derivazione comporta impegni imprenditoriali di entità notevole e che sarebbe necessario garantire spazi temporali uniformi per gli interessati alle nuove concessioni.

11.3. — Il ricorrente ricorda le due procedure di infrazione (n. 1999/4902 e n. 2002/2282, richiamate pure dalla legge provinciale impugnata) avviate dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 226 del Trattato, riguardo alle regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche in Italia, per il diritto di preferenza a favore del concessionario uscente e, nella Regione Trentino-Alto Adige, a favore delle aziende elettriche delle Province e degli enti locali. E che, «per neutralizzare le contestazioni» nell'art. 1, commi 483 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 è stata introdotta una nuova disciplina in materia.

Tale ultima normativa avrebbe indiscutibile natura di principio fondamentale, dacché rivolta ad introdurre una disciplina di applicazione generale, che assicuri il rispetto dei limiti comunitari su tutto il territorio nazionale.

La legge provinciale n. 17 del 2005 sarebbe, peraltro, in contrasto anche con questa nuova disciplina statale.

11.4. — In relazione al contenuto specifico della legge provinciale censurata l'Avvocatura generale dello Stato rileva, anzitutto, che la Provincia si è riservata la verifica di un interesse pubblico prevalente ad un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico.

Tale previsione sarebbe illegittima in quanto «se la competenza alla valutazione è assegnata alla Provincia, l'interesse pubblico rilevante è quello provinciale, non tenendo conto che l'uso a fine idroelettrico investe interessi di carattere nazionale, come è detto espressamente dall'art. 117, terzo comma, Cost.».

Inoltre, continua l'Avvocatura, «l'interesse pubblico sussisterebbe anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alla proprie dirette dipendenze. Di conseguenza un interesse di queste strutture all'utilizzo diretto anche a scopo non idroelettrico, lo farebbe diventare solo per questo prevalente».

«Questo utilizzo sarebbe consentito qualora assumesse prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso, popolazioni che possono essere solo quelle della Provincia dal momento che quest'ultima non può attribuirsi poteri che investono territori diversi».

Secondo il ricorrente «la riserva a queste condizioni» finirebbe «con l'integrare anche una nuova violazione comunitaria analoga a quella già contestata», alla quale si aggiungerebbe, «piuttosto che porvi rimedio».

11.5. — L'Avvocatura censura poi il comma 2 dell'art. 1 della impugnata legge della provincia di Trento n. 17 del 2005, sotto due profili.

Per contraddittorietà, in quanto la norma si riferisce alle domande previste nel comma 6 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, che nel primo comma del medesimo articolo della legge provinciale impugnata è stato dichiarato non più applicabile.

Per violazione dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, nonché degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto nel fissare al 31 dicembre 2005 la data di presentazione delle domande violerebbe la previsione, costituente principio fondamentale della materia, della proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2010 per riconoscere a tutte le imprese interessate lo stesso tempo per predisporre le proprie domande.

11.6. — La difesa erariale censura infine il nuovo comma 12 dell'art. 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998 (introdotto dal comma 8 dell'art. 1 della impugnata legge provinciale n. 17 del 2005), il quale prevede, in prima applicazione e a date condizioni, il rinnovo delle concessioni di grande derivazione in atto alla data di entrata in vigore della legge.

L'Avvocatura sostiene che tale previsione violerebbe i principi fondamentali formulati nell'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e nei commi 483 e seguenti della legge n. 277 del 2005, nonché, e prima ancora, gli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

Non eviterebbe l'illegittimità della norma la previsione, contenuta nell'ultima parte dell'art. 1-ter e dell'art. 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998 (introdotto dall'art. 1, comma 2, della impugnata legge provinciale n. 17 del 2005), per la quale «le domande» di rinnovo, «fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 13, possono essere accolte solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2004), a condizione che tale decreto preveda disposizioni transitorie in materia di proroga o di rinnovo senza gara delle concessioni in atto», in quanto «le disposizioni transitorie in materia di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto, che fossero inserite nel decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 62/2006» (*recte*: 2005) «resterebbero sostituite dalla disciplina provinciale».

Il disposto del comma 1-quinquies, lettera a), dell'art. 4 del 1998 (introdotto dall'art. 1, comma 2, della impugnata legge provinciale n. 17 del 2005), laddove prevede che la Provincia autonoma indichi, nel bando contenente l'elenco delle concessioni in scadenza nel quinquennio, le domande presentate ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo (anch'esso introdotto dal richiamato art. 1, comma 2, della legge provinciale impugnata), il quale si riferisce alle domande di rinnovo delle concessioni, secondo la difesa erariale, comproverebbe, oltretutto, che la disciplina del rinnovo non avrebbe carattere transitorio, ma sarebbe di applicazione generale.

12. — La Provincia autonoma di Trento si è costituita con una memoria nella quale prospetta l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, «per le ragioni che verranno esposte con separata memoria nel corso del giudizio».

13. — In prossimità dell'udienza pubblica del 2 maggio 2006, le parti hanno depositato memorie nelle quali sviluppano argomentazioni tanto in ordine alla legge provinciale n. 10 del 2004 (oggetto del ricorso n. 26 del 2005) quanto in ordine alla legge provinciale n. 17 del 2005 (oggetto del ricorso n. 1 del 2006).

14. — Nella sua memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, in buona sostanza, ribadisce e sviluppa gli argomenti posti a fondamento nel ricorso.

In aggiunta a tali argomenti l'Avvocatura esprime un dubbio sulla conformità a Costituzione della norma statutaria (art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977) che delega alla Provincia autonoma funzioni normative in materia di grandi derivazioni idroelettriche. Ciò in quanto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige espressamente (art. 9, comma 9) eccettua dalla competenza provinciale tale oggetto e le norme di attuazione non potrebbero incidere in senso modificativo dello statuto.

15. — Nella sua memoria la Provincia autonoma di Trento sostiene, anzitutto, che l'approvazione della legge provinciale n. 17 del 2005, modificativa dell'art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004 avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso (n. 26 del 2005) proposto dallo Stato avverso tale antecedente disposizione.

«In ogni modo» scrive la difesa provinciale «le argomentazioni qui svolte varrebbero corrispondentemente anche in relazione al primo ricorso».

15.1. — La resistente Provincia, dopo avere ricostruito l'evoluzione del quadro normativo statutario in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le vicende collegate al parere motivato della Commissione europea di non conformità al diritto comunitario delle preferenze accordate ai concessionari uscenti dall'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 ed alle società degli enti locali e territoriali dall'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 (introdotto dal decreto legislativo, di attuazione statutaria, n. 463 del 1999), eccepisce l'inammissibilità delle censure statali riferite alla violazione da parte della legge provinciale n. 17 del 2005 della legge n. 266 del 2005 (art. 1, commi da 483 a 492).

La norma statale invocata quale parametro interposto del giudizio di costituzionalità in via principale è infatti successiva a quella provinciale impugnata, il che escluderebbe in radice alcun possibile vizio di questa. Potendosi semmai discutere della necessità di un adeguamento dell'ordinamento provinciale alla nuova normativa statale, nel termine di sei mesi previsto dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 266 del 1992.

15.2. — Le censure sarebbero, tuttavia e sotto più profili, infondate.

Sostiene, al riguardo la difesa provinciale, che la competenza normativa dalla Provincia esercitata sussisterebbe tanto alla stregua delle attribuzioni statutarie quanto per effetto dell'estensione operata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 del regime ordinario previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di energia.

La Provincia denuncia, anzi, un vizio logico del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che, a suo dire, da un lato, negherebbe l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (e la conseguente espansione delle attribuzioni normative provinciali) sull'assunto che ad essa già sarebbe attribuita una potestà legislativa concorrente in materia di energia, dall'altro, negherebbe che la Provincia abbia potestà legislativa in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Per la Provincia autonoma, che richiama sul punto le sentenze n. 383 del 2005 e n. 8 del 2004 della Corte costituzionale, non sarebbe invece dubitabile la applicazione dell'art. 10 in questione e non sarebbe, pertanto, possibile per lo Stato l'invocazione della disciplina statutaria quando essa risulti più restrittiva per l'ente territoriale di quella dettata per le Regioni ordinarie.

Sarebbero pertanto inammissibili ed infondate le censure statali proposte in relazione al mancato rispetto di norme statali non aventi natura di principio fondamentale.

15.3. — Peraltro, secondo la Provincia autonoma di Trento, sarebbero vincolanti i soli principi di legge statale non contrari al diritto comunitario, spettando altrimenti all'ente territoriale di dare attuazione a questo anche in difformità dalle previsioni delle leggi dello Stato.

15.3.1. — Nello specifico la contrarietà «della normativa del decreto legislativo n. 235 del 1977» al diritto comunitario sarebbe ammessa dallo stesso ricorrente, il quale nel ricorso specificerebbe che «i commi da 483 e seguenti della legge n. 266 del 2006 [...] sono stati introdotti per neutralizzare la contestazione della Commissione».

Non sarebbe pertanto possibile per lo Stato invocare tale parametro nel giudizio.

15.3.2. — La stessa sopraggiunta legge n. 266 del 2005 sarebbe poi, *in parte qua*, in contraddizione con il diritto comunitario e, pertanto, parimenti non deducibile quale parametro nel giudizio in questione.

La Provincia, oltre a rinviare al suo ricorso (n. 40 del 2006) avverso la legge n. 266 del 2005, puntualizza, infatti, che la previsione della proroga dei rapporti concessori in essere (art. 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005), oltre ad essere (illegittimamente) di dettaglio, non realizzerebbe affatto il dichiarato fine di tutela della concorrenza (di cui all'invocato art. 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione) ed anzi contrasterebbe con i principi del libero mercato concorrenziale.

15.4. — Di contro nessun vizio, per la Provincia autonoma, sarebbe ravvisabile nell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale, quale novellato dalla impugnata legge provinciale n. 17 del 2005, dacché essa non si discosterebbe dalla legislazione statale «se non limitatamente alla parte in cui, disciplinando un confronto concorrenziale tra il concessionario uscente e tutti coloro che abbiano presentato domanda per l'assegnazione, alla scadenza della concessione, prevede all'esito della medesima procedura concorrenziale il riconoscimento di una preferenza a favore del concessionario uscente o degli enti provinciali ed aziende degli enti locali».

In sostanza, con la norma censurata, la Provincia autonoma non avrebbe fatto altro che disapplicare espressamente quanto previsto dalla normativa di attuazione statutaria in ordine alle preferenze contrarie al diritto comunitario. Si tratterebbe, peraltro, di una previsione a carattere meramente dichiarativo, dato che l'inapplicabilità delle norme delle predette attuazioni statutarie discenderebbe direttamente dal diritto comunitario.

15.5. — La censurata legge provinciale n. 17 del 2005, secondo la resistente Provincia autonoma di Trento, non sarebbe neppure contraria ai principi fondamentali statali in materia di energia.

15.5.1. — Per quanto attiene alla contestata possibilità di rinnovo per anni dieci delle concessioni in essere in caso di adeguati interventi di ammodernamento la previsione provinciale non si discosterebbe dalla prorogabilità, sempre per dieci anni, prevista dal comma 485 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005. Con l'unica differenza che secondo la normativa statale la proroga conseguirebbe automaticamente, in presenza di interventi di una entità economica espressamente determinata, mentre la legge provinciale collegherebbe il diritto al rinnovo ad un preventivo riesame e ad una nuova valutazione discrezionale degli interessi pubblici concorrenti con quello al mero sfruttamento economico della risorsa idrica.

15.5.2. — Per quanto attiene alla specificazione (art. 1-bis 1, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 1998, novellato dalla legge provinciale n. 17 del 2005) della sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla riassegnazione o al rinnovo della concessione nel caso di utilizzo delle acque pubbliche da parte dell'ente proprietario «mediante strutture alle proprie dirette dipendenze, qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso», la Provincia sostiene che dette strutture non sarebbero quelle cui si riferivano le comunitariamente illegittime preferenze e che non esisterebbe un interesse di queste strutture separabile dall'interesse pubblico valutato dalla Provincia.

15.5.3. — La Provincia autonoma di Trento denuncia poi la oscurità della censura proposta dallo Stato sul presupposto che la legge provinciale n. 17 del 2005, da un lato, dichiarerebbe l'inapplicabilità del comma 6 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977, dall'altro si riferirebbe a questa medesima disposizione.

La difesa provinciale rileva che ad essere stati dichiarati inapplicabili sarebbero i soli commi da 7 a 11 dell'art. 1-bis del decreto, sicché la censura non avrebbe un chiaro senso.

15.5.4. — Quanto, infine, alla censura del rinnovo delle concessioni a favore dei concessionari uscenti, la difesa provinciale eccepisce la non pertinenza ed ammissibilità delle censure proposte in riferimento a norme statali ancora da emanare (quali sarebbero i decreti legislativi previsti dalla legge n. 62 del 2006) e che non sarebbe dubitabile il carattere transitorio di una previsione destinata, per espresso e chiaro disposto normativo, ad operare solo in sede di prima applicazione della legge.

16. — In data 19 aprile 2006 è stata depositata una concorde richiesta delle parti di rinvio della discussione del ricorso, in ragione della promulgazione della legge n. 266 del 2005, recante (art. 1, commi da 483 a 492) nuova disciplina della materia in questione, e della sua impugnazione (ricorso n. 40 del 2006) da parte della Provincia autonoma di Trento.

Questa Corte, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei vari ricorsi, ha conseguentemente disposto il rinvio all'udienza del 10 ottobre 2006 al fine di consentire la trattazione unitaria delle relative questioni.

17. — Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2005, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 40 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dall'art. 1 commi da 483 a 492 in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

17.1. — I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono una articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare «a regime».

17.2. — A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483) quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni e quelle relative alla trasferibilità (con relativi criteri di stima anche solo) del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490).

17.3. — Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga di dieci anni delle concessioni in essere (comma 485).

Tale proroga è normativamente (comma 485) posta in relazione «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene ripartito per cinque sestimi allo Stato e per il restante ai comuni interessati (comma 486).

Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui alle condizioni (quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (decadenza dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

17.4. — I commi 491 e 492 qualificano le disposizioni predette quali regole dettate in materia di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato e fissano il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri ordinamenti alla nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999 che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salvezza delle prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria.

18. — La Provincia autonoma di Trento, premessa una analitica ricostruzione della evoluzione delle proprie competenze in materia di acque e criticata la stessa tecnica normativa seguita dal legislatore nazionale nella approvazione, in unico articolo, suddiviso in centinaia di commi, dell'intera manovra finanziaria e nell'inclusione in essa di riforme di sistema, quali quelle in esame, oltretutto già oggetto di notevole contrasto in sede di istruttoria tecnica della Conferenza Stato-Regioni, denuncia anzitutto la illegittimità costituzionale della generalità delle disposizioni in questione, ritenendo che esse restringerebbero la propria autonomia statutaria, violando le competenze provinciali delineate dai decreti presidenziali di attuazione statutaria numeri 115 del 1973, 381 del 1974, 235 del 1977 (come modificato dal decreto legislativo di attuazione statutaria n. 463 del 1999), e ritenendo che esse violerebbero, altresì ed in diversa prospettiva, gli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, e 118 della Costituzione.

18.1. — La ricorrente precisa peraltro, in via preliminare, che le varie censure sono proposte in ragione di una ritenuta possibile diretta incidenza dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005 sulla autonomia provinciale.

Rileva infatti la Provincia autonoma di Trento che, ad onta della clausola di salvaguardia dettata dal comma 610 del medesimo art. 1 della legge n. 266 del 2005 (che sembrerebbe fare salvo il regime speciale delle Regioni e Province autonome), il precedente comma 484 espressamente abroga il ricordato art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il successivo comma 491 autoqualifica le prescrizioni normative come competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e come attuazione dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004, ed, infine, il comma 492 fissa il termine di novanta giorni sia per le Regioni sia per le Province autonome per l'armonizzazione dei propri ordinamenti alle norme dettate dai commi da 483 a 491.

Dal combinato disposto di tali previsioni la ricorrente trae il convincimento che le norme statali intenderebbero vincolare ed applicarsi anche in riferimento alle autonomie speciali.

La impugnazione è, pertanto, proposta su tale presupposto, con il chiarimento che essa «non avrebbe ragione di essere qualora si dovesse ritenere che le norme statali, ed in particolare la proroga delle concessioni in essere da essa disposta, non sono destinate ad applicarsi nel territorio provinciale».

18.2. — La generale contestazione dell'intervento normativo statale è argomentata dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto la legge statale interviene a regolare una materia già disciplinata da norme di attuazione statutaria, aventi natura primaria e competenza riservata, ed in difformità da esse.

Sarebbe, inoltre, illegittimo, secondo la ricorrente, che lo Stato abroghi con legge ordinaria disposizioni di legge (quale quelle dettata dall'abrogato art. 16 del d.lgs. n. 79 del 1999) che fanno espresso rinvio a norme di attuazione.

Sarebbe, infine, illegittimo prevedere (come fanno espressamente i commi nn. 484 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005) a carico della Provincia autonoma obblighi di adeguamento della propria legislazione in un termine (novanta giorni) meno ampio di quello (sei mesi) previsto dal decreto legislativo n. 266 del 1992 (norma di attuazione statutaria, concernente il rapporto tra leggi statali e leggi regionali e provinciali).

18.3. — La ricorrente muove, poi, delle censure specifiche in ordine alla prevista (comma 485) proroga dei rapporti concessori in atto.

18.3.1. — In primo luogo, la proroga sarebbe in contrasto con l'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, introdotto dal decreto legislativo n. 463 del 1999, il quale alla scadenza del rapporto concessorio, da un lato, prevede il principio della gara per la riassegnazione della concessione, dall'altro, riconosce all'ente territoriale il diritto ad apprezzare l'esistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque.

18.3.2. — In secondo luogo, la proroga, venendo ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma.

18.3.3. — In terzo luogo, la ricorrente Provincia di Trento contesta la coerenza della introdotta proroga con il principio costituzionale della tutela della concorrenza, che il legislatore nazionale invoca a fondamento delle previsioni impugnate.

Per la ricorrente, sarebbe persino «provocatorio» che lo Stato richiami l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione per introdurre norme quali quelle di proroga del tutto contrarie all'instaurazione di mercati concorrenziali e alle politiche comunitarie di liberalizzazione.

L'introduzione della proroga dei rapporti concessori in essere sarebbe in effetti avvenuta, a dire della ricorrente, non per tutelare la concorrenza del settore economico interessato bensì quale compensazione per le concessionari uscenti della cancellazione della preferenza ad esse accordata dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, norma abrogata dallo stesso legislatore statale a seguito del parere motivato di non conformità di essa al diritto comunitario reso dalla Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

Nel caso del Trentino-Alto Adige, nel cui ambito territoriale l'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (introdotto dal d.lgs. n. 463 del 1999 in attuazione del disposto dell'art. 16 del d.lgs. n. 79 del 1999) prevedeva non solo la preferenza a favore del concessionario uscente ma anche quella a favore delle aziende degli enti locali, tale proroga, sempre a dire della ricorrente, opererebbe a solo vantaggio delle concessionarie uscenti, ma pregiudicherebbe le «legittime aspettative degli enti locali di potere subentrare nella gestione, se non in virtù della preferenza — che pure ad essi era accordata — in virtù almeno di procedure competitive di gara finalmente attivate».

La Provincia autonoma di Trento ricorda, poi, come la proroga prevista dall'art. 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005 interferisca con le procedure concorsuali già avviate dalla ricorrente alla data del 31 dicembre 2005, secondo il disposto della legge provinciale n. 17 del 2005 (a sua volta impugnata dallo Stato con il ricorso n. 1 del 2006), in riferimento alle concessioni in essere nel territorio del Trentino-Alto Adige (tutte in scadenza il 31 dicembre 2010).

La proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020 renderebbe, in sostanza, inutili le procedure avviate e avrebbe, in definitiva come unico obiettivo la conservazione degli interessi dei concessionari uscenti.

18.3.4. — La proroga viene, poi, contestata dalla Provincia autonoma di Trento pure in relazione alle condizioni cui essa è collegata.

Rileva anzitutto la ricorrente che sia del tutto arbitrario ricollegare la proroga ad interventi di ammodernamento degli impianti già avvenuti («evidentemente all'interno del quadro economico della precedente concessione») alla data di entrata in vigore della legge (e di operatività della introdotta proroga).

Parimenti illegittimo sarebbe, poi, che nella valutazione di congruità degli interventi ancora da effettuare di ammodernamento e di miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali degli impianti non sia attribuito ruolo alcuno alla Provincia autonoma, cui pure spettano rilevanti competenze in materia.

18.3.5. — La Provincia autonoma di Trento ritiene poi illegittimo il comma 488, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga e quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti.

Risulterebbero, in particolare, violati l'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, che rimette alla legge provinciale, nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari, la materia delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, e gli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

18.3.6. — Specifico rilievo muove poi la ricorrente alla previsione (comma 486) di un canone aggiuntivo quadriennale a carico della concessionaria beneficiaria della proroga.

La Provincia di Trento precisa anzitutto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 1973 (come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999), il demanio idrico è stato interamente trasferito alla propria potestà legislativa ed amministrativa e che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999), la disciplina dei canoni delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico è stata ad essa delegata.

La ricorrente sostiene, poi, che tale delega sia stata assorbita nella potestà legislativa concorrente in materia di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e che in tale nuovo contesto normativo non sia dubbio che ad essa spettino integralmente i canoni relativi al demanio idrico trasferito.

Il comma 486 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, tuttavia, prevedrebbe, quale corrispettivo della illegittima proroga a favore del concessionario uscente, un canone unico aggiuntivo a favore dello Stato (per cinque sestimi) e dei comuni interessati (per il residuo sesto).

Tale previsione lederebbe, pertanto, l'autonomia finanziaria provinciale e, in particolare, l'art. 1-bis, ultimo comma, del d.P.R. n. 235 del 1977, per il quale «i proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio».

18.4. — La ricorrente contesta, infine, il comma 491 dell'impugnato art. 1 della legge n. 266 del 2005, in quanto essa conterrebbe una qualificazione dell'intero articolo in questione (in realtà da riferirsi, più correttamente, ai soli commi da 483 a 490) quali norme di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e di attuazione dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.

La Provincia autonoma di Trento, a prescindere dagli stessi rilievi sopra ricordati sul riparto di competenza legislativa in materia, contesta sia la «palese» non corrispondenza delle disposizioni in questione con gli invocati principi comunitari sia la pretesa dello Stato di potere «autoqualificare» le norme, essendo la natura di esse un dato obiettivo, soggetto ad accertamento e verifica da parte della Corte costituzionale, e non l'effetto di una scelta volontaristica dello Stato.

19. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito eccependo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso, sul presupposto che le norme censurate non sarebbero applicabili o comunque non sarebbero lesive per la ricorrente Provincia autonoma.

19.1. — La difesa erariale richiama, in proposito, il comma 610 dell'impugnato art. 1 della legge n. 266 del 2005, secondo il quale «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti». E sostiene che il combinato disposto questa disposizione e di quella dettata dal precedente comma 492, che fissa in novanta giorni il termine per le Province autonome per l'adeguamento alla nuova legislazione statale, sia da intendere nel senso che «nella eventualità che tra quelle portate dai commi da 483 a 492 ci fossero alcune norme applicabili, anche come principi fondamentali, alle Regioni e alle Province autonome senza necessità di norme di attuazione perché compatibili con gli Statuti» viene «assegnato un termine perché le Regioni e le Province autonome» provvedano «alla armonizzazione dei propri ordinamenti».

In sostanza il comma 610, che si riferisce all'intero art. 1, e quindi a disposizioni tra loro estremamente eterogenee, costituirebbe una norma generale e di chiusura, rispetto a quella speciale dettata dal comma 492, di modo che la prima escluderebbe la verifica di una antinomia reale tra disciplina statale e statutaria, mentre la seconda si riferirebbe alle ipotesi di norme statali in materia di grande derivazione idroelettrica direttamente applicabili nel territorio provinciale.

20. — Con unica memoria depositata in prossimità dell'udienza del 10 ottobre 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri svolge articolate argomentazioni in riferimento ai ricorsi nn. 1 e 40 del 2006, sottolineandone la stretta connessione per oggetto di talune delle questioni in esse proposte.

21. — In riferimento al ricorso n. 1 del 2006, la difesa erariale sottolinea che la Provincia autonoma di Trento nelle sue difese non avrebbe indicato chiaramente su quale fonte basi il potere esercitato ed oggetto di contestazione.

21.1. — Atteso che si tratta di controversia circa la legittimità del potere normativo l'Avvocatura ritiene anzitutto superflua l'invocazione da parte della Provincia autonoma di disposizioni relative alla potestà amministrativa.

21.2. — La difesa erariale contesta poi che possa utilmente invocarsi, per la soluzione della controversia, la previsione recata dall'art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977 (come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999), cui invece fa frequente riferimento la Provincia di Trento.

Trattandosi di un decreto presidenziale (e ora legislativo) di attuazione statutaria emanato ai sensi dell'art. 107 dello statuto speciale di autonomia, essa non potrebbe recare modificazione dello statuto stesso, che espressamente (art. 9, n. 9) esclude la potestà legislativa delle Province autonome in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, dacché le relative modificazioni devono passare necessariamente attraverso la diversa procedura prevista dall'art. 103 dello statuto, ovvero mediante la promulgazione di una legge di revisione costituzionale.

Per non incorrere in dubbi di costituzionalità, pertanto, la previsione recata dal richiamato art. 1-*bis* dovrebbe essere interpretata in senso meramente integrativo, e non modificativo, dello statuto.

In tale ottica, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, i principi della legislazione statale vincolanti la delegata potestà legislativa provinciale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico andrebbero intesi in senso molto ampio e, comunque, più esteso dei meri principi fondamentali della materia stessa.

Sia in quest'ottica sia in una diversa prospettiva che equiparasse i principi di cui all'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 (come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999) ai principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, risulterebbe, a dire dell'Avvocatura, che la competenza statutaria dell'ente autonomo non sia più ampia di quella delle Regioni ordinarie, con conseguente irrilevanza della disposizione di attuazione statutaria ai fini della decisione della controversia, da risolversi, invece, alla luce del riparto delineato dall'art. 117 della Costituzione.

21.3. — Il Presidente del Consiglio, dopo avere così individuato l'ambito normativo nel quale inquadrare la questione, contesta l'argomentazione della Provincia autonoma di Trento, laddove essa assume di essere intervenuta con la legge provinciale n. 17 del 2005 al fine di superare tanto la non conformità (accertata dalla Commissione della comunità europea) dei principi della legislazione in materia di concessioni idroelettriche statale al diritto comunitario quanto l'inerzia degli organi dello Stato al riguardo.

Sostiene la difesa erariale, che nessuna norma o principio del diritto comunitario possa determinare uno spostamento di competenza degli enti nazionali e meno che mai una eventuale inerzia statale possa legittimare un insussistente potere sostitutivo da parte dell'ente territoriale.

21.4. — L'Avvocatura contesta, altresì, che la eventuale contrarietà di un principio di legge statale al diritto comunitario legittimi una Regione o una Provincia autonoma a disapplicare lo stesso.

Tale tesi, che secondo la difesa erariale sarebbe in sostanza portata avanti dalla Provincia di Trento con la sua censurata attività normativa, sarebbe, sempre a dire dell'Avvocatura, erronea. Ciò in quanto l'atto statale, sebbene inapplicabile ai rapporti giuridici riguardati dalla normativa comunitaria, conserverebbe comunque idoneità a produrre effetti nell'ordinamento interno.

Peraltro, continua l'Avvocatura, se pure potesse ritenersi che i principi di legge statali contrastanti con il diritto comunitario vengano a perdere del tutto la propria efficacia, nondimeno non ne deriverebbe la possibilità di intervento normativo regionale o provinciale ad essi difforme. Ciò in quanto la loro mancanza genererebbe un vuoto normativo da cui discenderebbe la sospensione della potestà normativa dell'ente territoriale, che non potrebbe svolgersi se non in presenza ed in conformità dei principi fondamentali della legge statale.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, anche «seguendo la premessa proposta dalla Provincia la sua legge verrebbe ad essere costituzionalmente illegittima per mancanza dei principi fondamentali».

22. — La medesima argomentazione viene articolata dalla difesa erariale in riferimento al ricorso n. 40 del 2006, proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005.

22.1. — Sostiene infatti l'Avvocatura che se queste disposizioni, modificative dei precedenti principi fondamentali della materia, recati dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, ne deriverebbe la illegittimità costituzionale della legge provinciale n. 17 del 2005, per mancanza di principi fondamentali tanto in riferimento all'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 quanto in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

22.2. — La difesa erariale passa poi in rassegna i vari motivi del ricorso della Provincia autonoma di Trento, sia ribadendo le difese già sviluppate nell'atto di costituzione sia muovendo ad essi specifiche e nuove eccezioni.

22.2.1. — In particolare, l'Avvocatura sostiene che la contestata «autoqualificazione» delle disposizioni impugnate dalla Provincia autonoma quali norme di legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, esprima unicamente la convinzione dello Stato al riguardo e che sia, pertanto, una qualificazione priva di valore deontico e prescrittivo.

22.2.2. — La difesa erariale ritiene, peraltro, che le impugnature previsioni in materia di gare per l'affidamento delle concessioni rientrino effettivamente nella indicata materia della concorrenza.

22.2.3. — Non lesiva sarebbe poi la previsione del comma 492 dell'impugnato art. 1 della legge n. 266 del 2005, atteso che «il termine di novanta giorni» fissato per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale ai nuovi principi di legge statale «ha carattere soltanto acceleratorio. Lo prova il fatto che, pur non essendo stato rispettato, non è successo nulla».

22.2.4. — Neppure lesiva sarebbe, a dire dell'Avvocatura, la abrogazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999 prevista dal successivo comma 484, dacché da tale abrogazione non deriverebbe alcuna lesione delle prerogative statutarie dell'ente autonomo, le quali anzi sono state riaffermate dal comma 492.

22.2.5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri rimarca, poi, come la Provincia autonoma non possa rivendicare ad un tempo sia gli spazi di autonomia statutaria sia l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, né desumere potestà legislative dalle norme che disciplinano le funzioni amministrative. E puntualizza come essa sia tenuta al rispetto dei principi fondamentali definiti dalla legge dello Stato tanto in riferimento all'art.1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 quanto in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

22.2.5.1. — Una volta ritenuto, come sostiene la stessa difesa erariale, che le previsioni impugnature relative alle gare rientrano nella materia della tutela della concorrenza, perderebbero valore i motivi di ricorso della Provincia, atteso che la materia rientra nella legislazione esclusiva dello Stato e che l'art. 9, n. 9, dello statuto speciale ha escluso espressamente dalla competenza provinciale le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

22.2.5.2. — Sempre alla materia della tutela della concorrenza, oltre che al principio di sussidiarietà, sarebbero poi riconducibili le competenze statali previste dall'art. 1, comma 483, lettera *a*), n. 2, della legge n. 266 del 2005, trattandosi di attività incidenti sull'intero mercato nazionale dell'energia.

22.2.6. — L'Avvocatura sostiene, poi, che la proroga prevista dal comma 485 ha carattere transitorio ed è introdotta «in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione». Tale previsione, «se anche non dovesse ritenersi rivolta alla tutela della concorrenza, costituirebbe sicuramente un principio fondamentale, perché rivolto alla tutela del mercato, che per definizione è nazionale».

Per le stesse ragioni sarebbero legittime la previsione del comma 487, che a quella del comma 485 è strettamente connessa e la previsione del comma 488 (autocertificazione dell'entità degli investimenti effettuati, in corso o deliberati da parte del concessionario). In particolare, quest'ultima norma sarebbe affatto estranea all'ambito di competenze provinciali.

22.2.7. — Neppure lesiva della Provincia autonoma di Trento sarebbe per la difesa erariale l'introduzione del un canone aggiuntivo previsto dal successivo comma 486. «In quanto aggiuntivo» esso non inciderebbe infatti «sui canoni che sono stati attribuiti alla Provincia».

22.2.8. — Rientrerebbe sempre nella tutela della concorrenza, infine, e costituirebbe una norma di principio fondamentale la previsione (comma 489) della trasferibilità del ramo di azienda. Peraltro essa, secondo l'Avvocatura, potrebbe pure ricondursi alla competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera *l*, della Costituzione).

22.3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso n. 1 del 2006 da esso proposto avverso la legge della Provincia di Trento n. 17 del 2005 ed il rigetto del ricorso 40 del 2006 proposto dalla medesima Provincia avverso l'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005.

23. — Con due distinte memorie depositate in prossimità dell'udienza del 10 ottobre 2006 la Provincia autonoma di Trento replica alla memoria del Presidente del Consiglio dei ministri depositata per l'udienza del 2 maggio 2006 nel giudizio relativo al ricorso n. 1 del 2006 ed all'atto di costituzione dal medesimo depositata nel giudizio relativo al ricorso n. 40 del 2006.

24. — In riferimento al ricorso n. 1 del 2006 (ma sviluppando argomenti riferiti pure alla legge provinciale n. 10 del 2004, oggetto del distinto ricorso n. 26 del 2005) la Provincia autonoma di Trento replica alla memoria dell'Avvocatura, ribadendo contro la contestazione statale, di avere competenza, anche normativa, in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

24.1. — La difesa provinciale contesta, anzitutto, che le leggi provinciali nn. 10 del 2004 e 17 del 2005 siano contrarie, come assume il Presidente del Consiglio dei ministri, al diritto comunitario.

La Provincia autonoma, anzi, sostiene di aver dato con le proprie leggi provinciali attuazione proprio a quei principi del diritto comunitario che lo Stato avrebbe palesemente violato non solo con le norme valutate dalla Commissione europea nel suo parere motivato, ma anche con le disposizioni inserite nella legge finanziaria n. 266 del 2005 (art. 1, commi da 483 a 492).

24.2. — L'adeguamento al diritto comunitario, le disposizioni di attuazione statutaria (aventi la funzione di interpretazione evolutiva dello statuto speciale) e l'art. 117, terzo comma della Costituzione, applicabile in virtù della clausola dettata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, costituirebbero, secondo la Provincia, i titoli di competenza delle leggi provinciali censurati dallo Stato.

24.3. — La difesa provinciale contesta, poi, che il «nuovo comma 12 dell'art. 1-bis della legge provinciale» (*recte*: l'art. 1, comma 12, della legge della Provincia di Trento n. 17 del 2005, che sostituisce il comma 12 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998), il quale prevede la possibilità del rinnovo delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche a favore dei concessionari uscenti per un periodo massimo di dieci anni, in presenza di determinate condizioni, da valutarsi ad opera della Giunta provinciale, contrasti con il diritto comunitario.

Il contrasto sarebbe escluso, a dire della Provincia, dal carattere transitorio della norma e dal fatto che il successivo comma 15 (sempre dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998) àncora il termine di rinnovo al minore termine di proroga o rinnovo delle concessioni in atto eventualmente previsto dalla normativa statale, qualora quest'ultima subisse mutamenti dopo l'entrata in vigore della legge provinciale.

La difesa provinciale osserva, al riguardo, che lo Stato, proprio con la legge n. 266 del 2005, ha previsto la proroga decennale dei rapporti concessori in atto e afferma che «non sembra che il Governo possa reagire, tramite l'Avvocatura, accusando la Provincia di scelte legislative che sono rimaste nel solco della legislazione statale, nel tentativo, anzi, di migliorarla».

La Provincia, ancora, rimarca il carattere «schizofrenico» dello Stato che impugnerebbe «per asserita violazione delle norme comunitarie la legge provinciale che si adegua ad una legislazione statale contestata dalla Commissione, quando il Governo stesso» avrebbe «ulteriormente deviato dagli obiettivi comunitari, dettando in tal senso nuove norme che ha imposto con la legge Finanziaria».

A suo dire, la Provincia autonoma di Trento avrebbe «inteso intervenire d'urgenza, sospendendo in modo esplicito disposizioni del vecchio decreto di trasferimento palesemente contrastanti con le norme comunitarie (così come risulta dai rilievi della Commissione), e dunque già di per sé non applicabili, in attesa della approvazione della nuova norma di attuazione e, dunque, con un atteggiamento più che giustificato».

24.4. — La difesa provinciale contesta, infine, l'oscurità del ricorso statale nella parte relativa al primo comma dell'art. 1-bis (*recte*: all'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2005, il quale sostituisce il comma 1 dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998).

La previsione in questione, peraltro, sarebbe pienamente legittima secondo la Provincia autonoma di Trento, atteso che essa si limiterebbe «a proteggere l'interesse alla sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle, contro la prevalenza del diritto di sfruttamento da parte dell'ente proprietario, secondo una gerarchia di valori che nessuno» potrebbe «contestare, al cui vertice» sarebbe «collocata la sicurezza della comunità locale».

25. — In riferimento al ricorso n. 40 del 2006 la Provincia autonoma di Trento replica all'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rilevando anzitutto che la tesi da questi avanzata della non riferibilità delle disposizioni impugnate alla Provincia autonoma in ragione della clausola di salvaguardia dettata dal comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 equivale ad una confessione della incompatibilità delle stesse con le proprie prerogative statutarie.

Quanto alla questione della riferibilità o meno delle disposizioni dettate dai commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 agli enti territoriali autonomi, la Provincia di Trento, in sostanza, ribadisce le argomen-

tazioni del ricorso, secondo cui la espressa abrogazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (prevista dal comma 484) e l'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale alla legge statale (previsto dal comma 492) impedirebbero la interpretazione «adeguatrice» e neutralizzante, proposta dall'Avvocatura.

Inoltre, secondo la Provincia autonoma, pure accedendo a tale opzione interpretativa sarebbe comunque da accogliersi il ricorso in riferimento agli appena ricordati commi 484 e 492, quantomeno per il principio di certezza del diritto.

26. — In prossimità dell'udienza del 10 ottobre 2006 le parti hanno fatto concorde richiesta di rinvio dei giudizi in questione, sostenendo che era in fase di definizione il procedimento di adozione di nuove norme di attuazione statutaria in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

Questa Corte ha conseguentemente disposto il rinvio dei giudizi all'udienza del 25 settembre 2007.

27. — In prossimità dell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 la Provincia autonoma di Trento ha depositato tre distinte memorie.

27.1. — La prima è in riferimento al ricorso n. 26 del 2005, limitatamente ai profili attinenti all'art. 8, commi 14 e 15, all'art. 9, commi 2, 3 e 11, ed all'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004.

27.2. — La seconda è riferita al ricorso n. 1 del 2006 ed in essa vengono svolti argomenti in ordine alla complessiva questione delle concessioni di grande derivazione di acqua a scopo idroelettrico (e pertanto anche in riferimento al ricorso n. 26 del 2005, per quanto attiene all'art. 15, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2004).

27.3. — La terza attiene, infine, al ricorso n. 40 del 2006, sempre connesso, per materia, alla questione delle grandi derivazioni.

28. — Nella prima memoria la Provincia di Trento replica alla memoria dell'Avvocatura dello Stato del 13 aprile 2006, ribadendo nella sostanza le difese già sviluppate nelle precedenti memorie.

28.1. — In ordine alla questione riferita all'art. 9, commi 2, 3 e 11 ed all'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, la difesa provinciale dà, anzitutto, atto che le disposizioni censurate sono state dapprima modificate (seppure in modo non rilevante rispetto alla censura proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri) dall'art. 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 novembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale della Provincia autonoma di Trento — legge finanziaria 2007), e successivamente abrogate dall'art. 115, comma 1, lettera *qq*) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), a far data dalle date indicate nei regolamenti previsti dalla suddetta legge.

La Provincia precisa che l'abrogazione non è ancora intervenuta, non essendo stati ancora adottati i regolamenti in questione, e che comunque gli artt. 37 e 39 della legge provinciale n. 11 del 2007 (peraltro non impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri) hanno un contenuto sostanzialmente riproduttivo delle censurate disposizioni della legge provinciale n. 10 del 2004.

28.2. — Nel merito, la Provincia di Trento eccepisce la inammissibilità delle deduzioni svolte dalla Avvocatura dello Stato nella predetta memoria in ordine alle zone di protezione speciale (ZPS).

La Provincia rileva, in particolare, che il ricorso originario del Governo riguardava unicamente la disciplina provinciale in tema di zone speciali di conservazione (ZSC), dettata dai censurati commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2004, e non le ZPS, regolate dal comma 4 del medesimo art. 9.

La difesa provinciale richiama, in proposito, le sentenze della Corte costituzionale n. 98 del 2007, n. 246 del 2006 e n. 113 del 2003, le quali hanno ritenuto inammissibili integrazioni o estensione dei motivi di ricorso con le successive memorie del giudizio.

E contesta, altresì, che la disciplina dettata dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale n. 10 del 2004 contrasti in alcun modo con il d.P.R. n. 357 del 1997.

29. — Nella seconda memoria la Provincia autonoma di Trento ricostruisce la complessiva vicenda normativa, dando atto delle successive modifiche legislative intervenute in materia.

29.1. La difesa provinciale richiama, anzitutto, il decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni), il quale ha sostituito l'art. 1-*bis* del decreto

del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, prevedendo che «spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (comma 1) e che «in relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico» (comma 2).

La Provincia ricorda, poi, che il medesimo decreto legislativo ha abrogato i commi da 6 a 12 del suddetto art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, nella parte in cui prevedevano il regime di preferenze a favore dei concessionari uscenti, delle aziende o società degli enti locali e degli enti strumentali o società della Provincia e che questo dovrebbe portare alla archiviazione della procedura di infrazione in corso davanti alle autorità comunitarie.

29.2. — La Provincia di Trento richiama, inoltre, l'art. 6, comma 7-*ter*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie diverse), aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17, il quale ha escluso la applicazione della proroga delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'art. 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005, nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano ed ha previsto che le concessioni di cui al comma 15 dell'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui a detto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.

29.3. — La difesa provinciale richiama, poi, l'art. 25 della legge provinciale n. 11 del 2006, la quale ha modificato l'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, ridisciplinando i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, ed, in particolare, ha abrogato le disposizioni del predetto art. 1-*bis* 1 (introdotte dalla impugnata legge provinciale n. 10 del 2004 e modificate dalla parimenti impugnata legge provinciale n. 17 del 2005) che dichiaravano la inapplicabilità delle norme di attuazione statutaria di cui all'art. 1-*bis* del d.P.R. n. 235 del 1977 in quanto contrastanti con il diritto comunitario.

La Provincia autonoma di Trento rimarca la circostanza della mancata impugnazione di detta previsione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

29.4. — La difesa provinciale richiama, infine, la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 14 (Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 in materia di Agenzia provinciale per i pagamenti. Arpag) il cui art. 1 ha inserito il comma 15-*bis* nell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, stabilendo che «se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento di individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all'esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al procedimento delle procedure di assegnazione».

29.5. — Da tali interventi normativi la Provincia autonoma di Trento ritiene che: *a*) risulti confermata la propria competenza legislativa in materia; *b*) sia stato sanato il contrasto tra il diritto comunitario e il diritto nazionale.

29.6. — Alla luce di queste riferite evoluzioni la difesa provinciale sostiene:

a) che la censura di «eccesso di competenza» (per violazione dell'art. 9, numero 9 dello statuto ovvero dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione) sia stata ulteriormente smentita;

b) che in ordine alla censura statale riferita al comma 1 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sarebbe cessata la materia del contendere, dato che le norme (secondo e terzo periodo) sono state abrogate dal decreto legislativo n. 289 del 2006 e, in concreto, non sarebbero mai state applicate, perché dichiaravano l'inapplicabilità delle norme sulle preferenze, cioè di norme che comunque non avrebbero potuto operare data la sospensione delle procedure concorrenziali disposta dai successivi commi 1-*sexies* e 1-*septies*;

b1) che alla medesima conclusione in ordine alla cessazione della materia del contendere sulla questione proposta in riferimento al comma 1 dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 per la violazione dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999 dovrebbe comunque pervenirsi, posto che l'art. 12 di detto decreto è stato modificato dal comma 483 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;

c) che il principio fondamentale dettato dall'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999, in materia di proroga al 31 dicembre 2010 dei rapporti concessori in corso, di cui lo Stato ha lamentato la violazione,

non sarebbe applicabile alla Provincia di Trento, data la diversa disciplina contenuta nell'art. 1-*bis*, comma 15, del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotta con norma successiva (decreto legislativo n. 463 del 1999) e prevalente (trattandosi di norma di attuazione statutaria). Il che sarebbe confermato prima dal d.lgs. n. 289 del 2006, il quale ha inserito nel predetto art. 1-*bis* un comma 15-*bis* specificando che «le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi procedimenti di concessione», e poi dall'art. 6, comma 7-*ter*, del decreto-legge n. 300 del 2006, per il quale «le concessioni di cui al comma 15 dell'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui a detto comma 15 scadono alla data risultante di rispettivi provvedimenti di concessione»;

d) che la censura fondata sulla violazione dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sarebbe, oltre che generica, palesemente infondata, posto che i commi 484, 491 e 492 di detto articolo sarebbero da ritenere del tutto superati o comunque inapplicabili alla luce della successiva norma di attuazione statutaria dettata dal d.lgs. n. 289 del 2006 e considerato che il comma 485 (riferito alla proroga dei rapporti concessori in atto) è stato dichiarato inapplicabile alla Provincia di Trento dall'art. 6, comma 7-*ter*, del decreto-legge n. 300 del 2006;

e) che pure in ordine alle questioni riferite alla procedura concorrenziale prevista dall'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sarebbe cessata la materia del contendere, essendo tale previsione stata abrogata dalla legge provinciale n. 11 del 2006 ed essendo stata comunque sospesa tale procedura, salvo la fase preliminare di ricezione delle domande e di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-*quinquies*, e non potendosi considerare tali fasi preliminari non sospese di alcun attuale rilievo giuridico, dato che questi procedimenti sono stati dichiarati estinti dall'art. 25 della legge provinciali n. 11 del 2006.

30. — Nella terza memoria la Provincia autonoma di Trento svolge argomenti del tutto analoghi per sostenere la cessazione della materia del contendere in ordine al proprio ricorso proposto avverso la legge n. 266 del 2005. Nel merito la difesa provinciale insiste, peraltro, nelle censure proposte nel ricorso.

31. — In prossimità dell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato delle memorie.

32. — In una prima memoria, riferita al ricorso n. 1 del 2006 (ma contenente riferimenti pure al precedente ricorso n. 26 del 2005), la Avvocatura dello Stato sviluppa argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nella precedente memoria depositata per l'udienza pubblica del 10 ottobre 2006.

La difesa erariale, peraltro, aggiunge considerazioni in ordine alla applicabilità alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico della disciplina dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e insiste nell'accoglimento dei ricorsi.

33. — In una seconda memoria, riferita al ricorso n. 40 del 2006, la Avvocatura dello Stato dà atto della nuova disciplina di attuazione statutaria recata dal decreto legislativo n. 289 del 2006, sostenendo che alla luce di questa «quanto meno dal novembre 2006 i rapporti tra Province autonome e lo Stato, in materia di grandi concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, vanno valutati alla stregua delle norme di attuazione richiamate e non delle norme impugnate che fino ad allora nelle Province stesse non hanno trovato applicazione».

La difesa erariale conclude nel senso, se non della inammissibilità, quanto meno della improcedibilità del ricorso provinciale avverso i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2005, depositato il successivo 22 febbraio ed iscritto al n. 26 del registro dei ricorsi dell'anno 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 ed 11, 10 e 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendio, lavori pubblici e caccia).

1.1. — Con ricorso notificato il 12 gennaio 2006, depositato il successivo 18 gennaio ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi dell'anno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha poi impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'art. 1-*bis* 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4).

1.2. — Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2005, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 40 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Provincia autonoma di Trento ha, infine, promosso questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dall'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

1.3. — Il presente giudizio, per quanto riguarda il ricorso n. 40 del 2006, attiene unicamente a tali ultime previsioni, affini per oggetto a quelle censurate dallo Stato con i precedenti ricorsi n. 26 del 2005 e n. 1 del 2006, essendo le altre questioni trattate separatamente.

1.4. — Il primo dei ricorsi indicati pone tre questioni relative, rispettivamente, alle materie dei rifiuti, della conservazione degli *habitat* naturali e delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. Il secondo ed il terzo ricorso pongono, seppure in una prospettiva diametralmente opposta, questioni sostanzialmente affini in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

2. — Considerata la parziale identità delle questioni, i tre giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2.1. — In relazione alla materia delle grandi derivazioni idroelettriche, alla luce della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni), il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato ai ricorsi n. 26 del 2005 e n. 1 del 2006 e la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso n. 40 del 2006.

Le rinunce sono state ritualmente accettate.

In riferimento a tali questioni deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

3. — Restano, dunque, da esaminare i profili del ricorso proposto dallo Stato avverso la legge provinciale n. 10 del 2004 (ricorso n. 26 del 2005) riguardanti la disciplina dei rifiuti e quella della conservazione degli *habitat* naturali.

Al riguardo deve, inoltre, precisarsi che le norme impugnate relative alla conservazione degli *habitat* naturali sono state riprodotte nella successiva legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, agli artt. 37 e 39, per cui il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri deve intendersi come riferito anche a queste ultime disposizioni.

3.1. — In relazione ad entrambi i sopra indicati profili, la difesa della Provincia autonoma di Trento eccepisce anzitutto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per non aver chiarito il ricorrente se intende riferirsi alle competenze di cui allo statuto speciale o a quelle di cui alla Costituzione, e, per quanto riguarda le discariche dei rifiuti, per non aver precisato di quali violazioni si tratta.

L'eccezione non è fondata. Infatti, per quanto riguarda i rifiuti, è agevolmente comprensibile quali siano le violazioni contestate, e, per quanto riguarda gli *habitat* naturali, è evidente che il ricorrente censura innanzitutto che le disposizioni impugnate «eccedono» dalle materie statutarie, ed in secondo luogo fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *s*) della Costituzione, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale, alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

4. — Occorre poi premettere, per la soluzione del problema del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome in materia di ambiente, che sovente l'ambiente è stato considerato come «bene immateriale».

Senonché, quando si guarda all'ambiente come ad una «materia» di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti. In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte con l'ordinanza n. 144 del 2007, per distinguere il reato edilizio da quello ambientale.

Oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come «sistema», considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto.

La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stato affidato, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera *s*), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di «ambiente» in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola «ambiente» la parola «ecosistema».

Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto.

Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire, (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.

Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati.

Si parla, in proposito, dell'ambiente come «materia trasversale», nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi.

Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.

È quanto ha affermato la sentenza n. 246 del 2006, secondo la quale «la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (si vedano, tra molte, le sentenze numeri 183 del 2006; 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002)».

La segnalata particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia.

E a questo proposito bisogna ricordare che allorché si tratta di Regioni a statuto speciale o di Province autonome, gli statuti, nell'attribuire competenze legislative a detti enti distinguono le materie oggetto di una potestà legislativa primaria, dalle materie oggetto di una potestà legislativa concorrente.

Il primo problema che si pone nel presente giudizio è pertanto quello di stabilire se ci sia una competenza della Provincia autonoma nella materia di cui si discute, essendo noto che tutto ciò che gli statuti non riservano all'ente di autonomia resta attribuito alla competenza dello Stato, salvo quanto stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ed in secondo luogo, qualora tale competenza sussista, se si tratti di una competenza primaria o concorrente, poiché, nel primo caso, la Provincia autonoma è tenuta ad osservare soltanto i principi generali dell'ordinamento e le norme fondamentali di riforma economica e sociale, e nel secondo caso è tenuta ad osservare anche i principi fondamentali della materia, dettati dalle leggi statali.

5. — Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge provinciale n. 10 del 2004, rispettivamente, per violazione dell'art. 17 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 99/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti), e per violazione degli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/698/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi).

Il comma 14 dell'art. 8 impugnato, che sostituisce l'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, dispone, per quanto interessa il presente ricorso, che: «nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori Provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, le Province autonome e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la Giunta può rideterminare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in Provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani».

Il comma 15 dell'art. 8, che sostituisce l'art. 77 del sopra indicato decreto del Presidente della Giunta provinciale, dispone, per quanto interessa il presente ricorso, che: «qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell'area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l'amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità [...] c) per le operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, tranne che per i rifiuti allontanati dal sito».

In proposito, ed in relazione a quanto si è sopra detto, occorre innanzitutto precisare che lo statuto della Provincia autonoma di Trento non prevede come competenza della Provincia stessa il settore dei rifiuti, non potendosi ritenere che questi rientrino, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8, numero 5, e dell'art. 9, numero 10, dello statuto (nel quale ultimo caso varrebbero comunque i principi dettati dalle leggi dello Stato; art. 5 dello stesso statuto) nella nozione di «urbanistica e piani regolatori», ovvero di «igiene e sanità». Ne consegue che essi non possono che ricadere nella competenza dello Stato, in base ai sopra ricordati principi che regolano i rapporti tra Stato ed autonomie. È da avvertire, peraltro, che la competenza dello Stato, come si è detto, è poi espressamente prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera s), il quale parla di una competenza esclusiva in materia di «ambiente ed ecosistema». Tale competenza esclusiva, inoltre, non esclude che lo Stato possa anche attribuire alla Provincia funzioni al riguardo. Ed è da ricordare a questo proposito che già l'art. 85 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ripreso poi dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attribuiva alle Regioni le competenze concernenti la gestione dei rifiuti, e che le norme statali di attuazione delle direttive comunitarie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, non fanno eccezione a questo principio (ad esempio per quanto concerne i piani di adeguamento delle discariche).

Occorre inoltre precisare, in relazione a tale argomento, che le norme statali di cui si discute sono norme di attuazione di direttive comunitarie, che la Provincia autonoma è tenuta ad osservare.

Venendo all'esame della questione, occorre sottolineare che il comma 14 dell'art. 8, pur facendo riferimento ai casi di necessità ed urgenza, in realtà non pone un regime particolare riferito a questa ipotesi eccezionale, ma crea un regime alternativo a quello predisposto dallo Stato in attuazione di direttive comunitarie, in ordine all'uso delle discariche esistenti, alla costruzione di nuovi impianti, al trasporto dei rifiuti, all'utilizzo di altre forme di smaltimento ed alla modifica dei bacini di conferimento. Senonché, l'Avvocatura generale dello Stato, censurando soltanto la violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003, che si riferisce alle discariche esistenti (in attuazione della direttiva 99/31/CE), impugna unicamente le norme che riguardano il potere della Giunta provinciale di disporre o autorizzare il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti. È in relazione a queste ultime che la Corte deve pronunciarsi.

Ed in proposito è sufficiente ricordare che il citato art. 17, del d.lgs. n. 36 del 2003 pone due regole fondamentali: a) le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere rifiuti, per i quali sono state autorizzate, fino al 31 dicembre 2006; b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, il titolare dell'autorizzazione, o, su sua delega, il gestore della discarica, deve presentare all'autorità competente «un piano di adeguamento della discarica stessa alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie». Il comma 14,

come risulta dalla semplice lettura del testo, dispensa invece, sia dalla data di scadenza per l'utilizzazione delle discariche già autorizzate, sia dal piano di adeguamento delle discariche stesse. Esso, dunque, relativamente alla parte impugnata, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo.

Per quanto riguarda il comma 15, occorre ricordare che questo, in riferimento all'ipotesi del rinvenimento di una discarica o di uno stoccaggio di rifiuti abusivi, prevede che si può procedere alla bonifica del sito e che «per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza si prescinde dalle prestazioni delle garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (di attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), tranne che per i rifiuti allontanati dal sito» (paragrafo 1-ter, lettera c).

Il ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato non lamenta la deroga dell'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie, ma solo la violazione degli artt. 11 (catasto rifiuti), 12 (registro di carico e scarico) e 15 (formulario di identificazione dei rifiuti trasportati), sicché è solo in relazione a queste censure che occorre decidere.

La disposizione impugnata, se interpretata nel senso che per le operazioni di messa in sicurezza si procede soltanto alla «movimentazione» in sito dei rifiuti, e non alla loro «raccolta e trasporto», come fa pensare l'inciso «tranne che per i rifiuti allontanati dal sito», non presenta profili di lesività. Le norme statali di cui agli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 22 del 1997, si riferiscono infatti solo alla «raccolta ed al trasporto» dei rifiuti e non alla loro movimentazione all'interno di un'area privata. Lo conferma, del resto, l'art. 193, comma 9, del successivo decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto».

La dizione usata dal legislatore provinciale deve, in altri termini, considerarsi impropria, poiché non si tratta di disapplicazione di norme statali, come farebbe ritenere l'espressione «si prescinde», ma di semplice loro non pertinenza al caso.

Alla luce della su esposta interpretazione, il ricorso deve dunque essere rigettato sul punto.

6. — Per quanto riguarda la conservazione degli *habitat* naturali, la questione concerne la «designazione» delle «zone speciali di conservazione» (ZSC) ed «i rapporti» da tenere con la Commissione europea in caso di incidenza su dette zone di piani ed interventi che possano richiedere una limitazione delle misure previste per la tutela ambientale di tali zone.

Le norme provinciali impuginate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono le seguenti.

L'art. 9, commi 2 e 3 della legge Provinciale, il quale così recita: «La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone ricadenti nel territorio provinciale [...]. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

L'art. 9, comma 11, il quale prevede che: «Qualora la valutazione di incidenza sui progetti [...] dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta Provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE, sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

L'art. 10 della stessa legge provinciale riguarda le misure di salvaguardia da adottare in attesa della messa a punto delle ordinarie misure di conservazione delle zone speciali di conservazione. Si tratta cioè di norme consequenziali alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 9.

7. — Per la migliore comprensione della questione, è opportuno ricordare che il procedimento prevede: una «individuazione» dei siti da considerare come «siti di importanza comunitaria» (SIC), effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome; la trasmissione di detta individuazione, da parte dello Stato membro, alla Commissione europea; l'approvazione da parte di quest'ultima dell'elenco dei siti; la scelta, sempre da parte della Commissione, di quelli che essa ritiene di importanza naturalistica tale da essere considerati come «zone speciali di conservazione»; ed infine la «designazione» di detti siti come «zone speciali di conservazione» da parte dello stesso Stato membro, il quale, nel frattempo, ha dovuto «classificare» i siti ZSC come una speciale tipologia di «area protetta».

Per quanto concerne i rapporti con la Commissione europea, dalle stesse direttive si desume che questi rapporti debbono essere tenuti dallo Stato membro.

Occorre inoltre precisare che la specifica materia oggetto di contestazione rientra nella competenza primaria della Provincia autonoma, poiché l'art. 8, comma 16 dello statuto attribuisce alla Provincia stessa la competenza in materia di «parchi e protezione della flora e della fauna». Ne consegue, come si è sopra chiarito, che la potestà

legislativa della Provincia, in questa specifica materia, deve essere esercitata in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché con il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

8. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le citate norme provinciali di cui all'art. 9, commi 2 e 3, concernenti il potere di «designazione» dei siti come zone speciali di conservazione, per violazione dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Tale ultima disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano «individuano» i siti di interesse comunitario per la costituzione della rete ecologica europea denominata «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente, il quale raccoglie tali indicazioni in un elenco che invia alla Commissione europea, tenuta, a sua volta, a scegliere, tra tali siti, le zone speciali di conservazione. Lo stesso Ministero dell'ambiente provvede poi a «designare», d'intesa con le Regioni, detti siti quali zone speciali di conservazione.

La difesa della Provincia eccepisce che detto regolamento, ai sensi anche della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 1999, non può vincolare la Provincia stessa, e che, comunque, si tratta di un regolamento cedevole, il quale ha perso di efficacia con l'entrata in vigore delle norme impugnate, che sono da intendere come norme di attuazione della direttiva comunitaria.

Tale eccezione, per quanto esatta — poiché il regolamento statale di attuazione delle direttive comunitarie in questione ha natura cedevole rispetto alla successiva legge regionale o provinciale di attuazione — non rileva ai fini della decisione, venendo in evidenza la violazione dei principi generali dell'ordinamento (sentenza n. 425 del 1999).

Il ricorso è fondato, poiché le disposizioni impugnate contrastano con detti principi generali dell'ordinamento, nonché con le norme fondamentali di riforma economica e sociale invocati dallo Stato.

Si tratta del principio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 349 del 1986, il quale è stato integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), secondo il quale «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, si procede d'intesa».

Se si tiene presente che i parchi e le riserve, così come le zone speciali di conservazione, sono classificati come «aree protette», è fin troppo evidente che il riferimento all'intesa, per la designazione ed istituzione dei parchi e delle riserve, deve a maggior ragione riferirsi anche alle zone speciali di conservazione. Tanto più che tali zone sono di interesse internazionale e la designazione di aree protette internazionali spetta allo Stato, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 349 del 1986.

Ciò è confermato, peraltro, dalla sentenza n. 366 del 1992 di questa Corte, nella quale si legge che «come questa Corte ha più volte affermato, pur in assenza della legge quadro sulle aree protette [...], le attività ora elencate (e cioè «la competenza di individuazione delle aree protette di rilievo nazionale o internazionale, nonché quelle relative alla loro classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali») rientrano nella competenza del soggetto che deve valutare l'interesse naturalistico che si intende perseguire con la costituzione del parco o della riserva naturale [...]. Sicché, ove l'interesse considerato sia non irragionevolmente ritenuto d'importanza nazionale o internazionale, le competenze relative all'individuazione delle aree, alla loro classificazione e all'istituzione su di esse di parchi nazionali o di riserve naturali statali (e, quindi, all'istituzione di un regime vincolistico, consistente nell'adozione di «misure di conservazione», su altri tipi di aree protette di rilievo internazionale) spettano allo Stato, qualunque sia l'ubicazione dell'area da proteggere».

Ed è inoltre da sottolineare che, come si evince dagli stessi commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge provinciale impugnata, per la materia in esame, occorre distinguere la «individuazione» dei siti di importanza comunitaria, dalla «designazione» delle zone speciali di conservazione, e che «individuazione» e «designazione» esprimono, nel caso di specie, due concetti diversi, consistendo l'individuazione nella pura indicazione del sito, e costituendo, invece, la «designazione» l'atto che sottopone la zona prescelta ad uno speciale statuto vincolistico, consistente nell'adozione di speciali «misure di conservazione». In altri termini, la parola «designazione», utilizzata nella direttiva comunitaria ha lo stesso significato che l'ordinamento nazionale ha tradizionalmente attribuito all'espressione «istituzione di un'area protetta».

Dunque, la «designazione» di quella particolare area protetta che è stata classificata come zona speciale di conservazione, non può essere effettuata unilateralmente dalla Giunta provinciale, ma deve essere effettuata dallo Stato d'intesa con la Provincia autonoma. Se ne deve dedurre che i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2004 sono costituzionalmente illegittimi.

Per quanto riguarda le censure riferite al comma 11 dello stesso art. 9, è da precisare che il ricorrente non si lamenta soltanto dell'attribuzione alla Giunta provinciale del potere di «superare» l'esito negativo della procedura di valutazione di incidenza dei progetti sulle zone speciali di conservazione, ma anche del fatto che esso attribuisce al Presidente della Giunta la competenza a tenere i «rapporti» con la Commissione europea in relazione a detta materia. Si tratta del potere di interloquire con la Commissione europea, che spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della comunità Europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione, i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari.

L'invocato art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 è pienamente ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001), il quale conferma il principio della unitarietà della rappresentazione della posizione italiana nei confronti dell'Unione europea.

La Provincia autonoma di Trento non può pertanto ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere «rapporti» con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.

Le relative disposizioni impugnate devono ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittime.

9. — Quanto all'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, le censure sono inammissibili, poiché il ricorrente considera le norme contenute in detto articolo come consequenziali a quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9, mentre esse sono consequenziali al comma 5 del medesimo articolo, comma che non è stato oggetto di impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento all'art. 8, numeri 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promosso con il ricorso n. 26 del 2005;

Dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), promosso con il ricorso n. 1 del 2006;

Dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con il ricorso n. 40 del 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1306

n. 379

Sentenza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimenti possessori - Fase interdittale - Accoglimento della domanda possessoria - Potestà del giudice di liquidare le spese con il medesimo provvedimento, ancorché non avente natura di sentenza - Mancata previsione - Dedotto ingiustificato onere per il ricorrente vittorioso di richiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al solo scopo di ottenere la condanna del soccombente alle spese - Lamentata disparità di trattamento rispetto al resistente nonché lesione del diritto di azione - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

- Cod. proc. civ., artt. 703 e 669-*octies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-*octies* del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli nel procedimento civile vertente tra F. F. ed altra e la Sadar Costruzioni s.r.l. ed altra, con ordinanza del 10 maggio 2006, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento possessorio il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, premesso di ritenere fondata la proposta domanda di reintegrazione e di non dover peraltro provvedere in tal senso per l'avvenuta, spontanea reintegra posta in essere dai resistenti, con ordinanza del 10 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-*octies* del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese.

Specifica il remittente di non essere tenuto a fissare l'udienza per il merito, rimessa, in via del tutto eventuale, all'iniziativa delle parti e di non avere i ricorrenti chiesto la condanna dei resistenti alle spese di lite della fase interdittale.

Osserva il Tribunale che, ove nessuna delle parti opti per l'inizio della causa di merito nei termini di legge, il provvedimento che definisce il giudizio può divenire definitivo tra le parti in un diverso procedimento, operando, anche per i provvedimenti possessori di reintegrazione e manutenzione del possesso, la norma dell'art. 669-*octies*, ultimo comma, cod. proc. civ., giusta il richiamo dell'art. 703, secondo comma, dello stesso codice. E tuttavia, pur a fronte di un provvedimento tendenzialmente idoneo ad assumere efficacia definitiva, non è stata prevista la necessità di regolare le spese di lite né per i provvedimenti possessori né, più in generale, per i provvedimenti cautelari di accoglimento anticipatori della sentenza di merito (di cui all'attuale art. 669-*octies* cod. proc. civ.).

A tale mancata previsione non pare al giudice *a quo* che possa porsi rimedio in via di interpretazione delle norme, pur costituzionalmente orientata, in quanto nella disciplina dei provvedimenti cautelari l'unica ipotesi di necessità di regolare le spese si rinviene nella norma di cui all'art. 669-*septies*, secondo comma, cod. proc. civ., dettata per il solo e specifico caso di provvedimento di incompetenza o di rigetto della domanda cautelare pronunciata prima dell'inizio della causa di merito. In tale evenienza, la previsione è giustificata dalla mancanza di una fase successiva del procedimento, che si chiude con il rigetto della domanda o con la declaratoria di incompetenza.

Siffatta previsione, proprio perché specificamente dettata per i provvedimenti di rigetto o di incompetenza, non appare al Tribunale estensibile, in via di interpretazione, anche ai provvedimenti di accoglimento delle domande di reintegrazione ovvero di manutenzione nel possesso. Né il remittente ritiene che a tale lacuna possa sopperirsi con il ricorso al principio generale di cui all'art. 91 del codice di rito.

Sotto il vigore della precedente disciplina (in cui il merito possessorio doveva sempre seguire la fase interdittale), la giurisprudenza di legittimità aveva qualificato come avente natura di sentenza il provvedimento di reintegra nel possesso disposto dal giudice all'esito della fase interdittale — qualora il giudice non avesse fissato l'udienza per la successiva fase di merito — proprio in quanto lo stesso definiva il giudizio. Ma tale orientamento non appare al Tribunale estensibile alla nuova previsione di cui al riformato art. 703 cod. proc. civ., perché tale disposizione rinvia innanzitutto alle norme generali previste per i procedimenti cautelari dagli artt. 669-*bis* e seguenti cod. proc. civ., in quanto compatibili; norme tra le quali è compresa quella di cui all'art. 669-*octies*, ultimo comma, il quale letteralmente stabilisce che «L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo», con ciò implicitamente negando natura di sentenza al provvedimento di accoglimento della domanda cautelare o possessoria (tale conclusione sembra al remittente avvalorata dal rilievo secondo il quale, mentre a fronte dell'ordinanza conclusiva della fase interdittale che non fissava l'udienza per la prosecuzione del merito possessorio, sotto il vigore delle vecchie norme, non era previsto alcun rimedio, oggi con la nuova previsione di cui all'art. 703 cod. proc. civ. è data alle parti la possibilità di avanzare istanza per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito).

Per quanto il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria sia idoneo, ove non seguito dall'istanza di fissazione dell'udienza per il merito, ad assumere effetti definitivi tra le parti, lo stesso non può assumere l'efficacia di una vera e propria sentenza e, dunque, non appare avere natura decisoria.

Da tale ragionamento il giudice *a quo* fa derivare l'impossibilità di dare applicazione alla norma generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ. che egli ritiene altresì inapplicabile sulla base di considerazioni di ordine sistematico, richiamando la disciplina dei provvedimenti monitori di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., i quali, se non seguiti da rituale e tempestiva opposizione, sono destinati a divenire esecutivi: l'insussistenza dell'automatica operatività, per i decreti ingiuntivi, del principio generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ. appare al remittente ricavabile, implicitamente, dalla specifica previsione di cui all'art. 641, ultimo comma, del medesimo codice. La possi-

bilità, peraltro, che il procedimento cautelare o possessorio si esaurisca con l'emissione del provvedimento conclusivo della fase cautelare o interdittale, auspicabile a fini deflativi, verrebbe ad essere irrimediabilmente frustrata, proprio a causa della mancata previsione della necessità di liquidare le spese di lite, trovandosi la parte ricorrente vittoriosa costretta ad iniziare la causa di merito se vuole vedersene riconosciute.

Tale esito necessitato dell'applicazione della norma in esame — che sarebbe dovuto ad una svista del legislatore — non appare al Tribunale conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la mancata previsione della regolamentazione delle spese in caso di accoglimento della domanda possessoria in sede cautelare addossa al ricorrente vittorioso il costo del procedimento possessorio medesimo, costringendolo di fatto a richiedere — al solo scopo di ottenere la condanna della parte soccombente alle spese — la fissazione dell'udienza per il merito, pur ritenendosi soddisfatto già con il provvedimento interdittale, mentre tale costo non è sopportato dalla parte resistente vittoriosa, che si vede liquidate le spese.

Questo differente trattamento riservato alle parti, mentre sotto il vigore delle norme previgenti si giustificava per i procedimenti cautelari in considerazione della sostanziale differenza di disciplina tra il provvedimento di accoglimento e quello di rigetto della domanda cautelare (dal momento che solo il primo era destinato ad essere necessariamente seguito dalla fase del merito cautelare), non sarebbe oggi più sorretto da alcuna giustificazione logica neppure nel settore dei provvedimenti possessori, atteso che, all'esito della recente riforma, entrambi i provvedimenti — di rigetto o di accoglimento della domanda possessoria — sono ormai idonei a divenire definitivi (il primo in ogni caso, il secondo per l'ipotesi che non sia seguito da istanza di fissazione di udienza nel termine previsto).

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione, in quanto, sebbene l'art. 703 cod. proc. civ. non preveda l'obbligo per il giudice di liquidare le spese della fase sommaria del procedimento possessorio anche in caso di accoglimento della domanda, nondimeno risulterebbe possibile ricavare questo principio dall'art. 91 cod. proc. civ., norma generale in tema di liquidazione giudiziale delle spese.

A tale conclusione l'Avvocatura dello Stato intervenuta perviene in forza dell'argomento secondo cui, pur essendo l'ordinanza di reintegrazione nel possesso equiparabile alle ordinanze cautelari anticipatorie, quella che conclude la fase sommaria (in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio di merito) conduce, se non al giudicato, certamente ad una preclusione, nel senso che un giudizio di merito sulle stesse circostanze di fatto, se introdotto separatamente dopo la scadenza del previsto termine perentorio, sarebbe inammissibile (fatta salve le domande accessorie). Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la valenza di principio generale propria del citato art. 91 del codice di rito.

Da ciò conseguirebbe che l'ordinanza di accoglimento conclusiva della fase possessoria sommaria deve necessariamente contenere la condanna alle spese, al fine di evitare un inutile giudizio, qualora le parti facciano acquiescenza al provvedimento così emesso.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «delle norme di cui agli artt. 703 e 669-*octies* del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese».

Secondo il remittente, tenuto conto che, nella disciplina introdotta dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il giudizio di merito nei procedimenti possessori è eventuale, e considerato, altresì, che il provvedimento che chiude, con l'accoglimento della domanda, la fase interdittale non ha natura di sentenza, sicché non è applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., la mancanza di una disposizione che obblighi il giudice a provvedere sulle spese sarebbe lesiva del diritto di difesa.

Tale lacuna normativa comporterebbe anche un'ingiustificata disparità di trattamento tra la parte ricorrente vittoriosa, costretta ad iniziare il giudizio di merito solo per vedersi liquidare le spese, e la parte resistente che abbia ottenuto un provvedimento di rigetto, alla quale le spese sono riconosciute in base all'art. 669-*septies*, secondo comma, cod. proc. civ.

2. — La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

La motivazione che sorregge la prospettazione di non manifesta infondatezza si fonda sul postulato dell'impossibilità di interpretare l'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. al di là della sua letterale formulazione e, quindi, di doverne limitare l'applicazione ai provvedimenti, conclusivi di un procedimento, aventi a tutti gli effetti natura di sentenza. Tale convincimento del remittente muove dal rilievo che, laddove il legislatore ha voluto stabilire l'obbligo di provvedere sulle spese anche in casi in cui il procedimento non si conclude con una sentenza, lo ha espressamente previsto, come nelle ipotesi di decreto ingiuntivo (art. 641, ultimo comma, cod. proc. civ.) e di procedimento cautelare nei giudizi societari (art. 23, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).

Siffatte argomentazioni non possono essere condivise.

In sede di scrutinio di costituzionalità, secondo quanto questa Corte ha costantemente affermato, la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali (per tutte, sentenza n. 356 del 1996, ordinanze n. 86 del 2006 e n. 87 del 2007). Nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza. Alla stregua di questo, le ipotesi, che lo stesso remittente menziona, di previsione del regolamento delle spese processuali con provvedimenti non aventi natura di sentenza, devono essere considerate come espressione del principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese (ordinanza n. 384 del 2002, nonché ordinanze n. 130 e n. 380 del 2005).

Il remittente chiede, quindi, che la Corte enunci con una sentenza additiva un principio in realtà già presente nell'ordinamento; principio che consente di interpretare le disposizioni censurate attribuendo ad esse un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come del resto già hanno ritenuto numerosi giudici di merito e la prevalente dottrina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 380

Sentenza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità per mancanza dei presupposti giustificativi.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica, e contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione nelle materie di competenza primaria dell'assetto del territorio, delle acque pubbliche e della tutela del paesaggio, nonché nella materia di competenza concorrente igiene e sanità pubblica - Inidoneità lesiva degli atti impugnati risolvendosi la censura nella deduzione di una erronea applicazione di legge - Inammissibilità del conflitto.

- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lettere *f*), *i*) e *n*), 17, lettera *b*), e 20.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica e contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà - Mera evocazione del parametro costituzionale asseritamene violato - Inammissibilità del conflitto.

- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.
- Costituzione, art. 118.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica, in relazione al contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Lamentata violazione della competenza regionale in ordine alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti in questione - Deduzione di violazione di norme sulla competenza contenute in leggi ordinarie - Omessa indicazione dell'attribuzione costituzionale ritenuta lesa - Inammissibilità del conflitto.

- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.
- D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, artt. 2, comma 1, lettera *i*), in relazione all'Allegato V, n. 2), e 17, comma 2; legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, art. 132.

Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione temporanea in via di autotutela delle autorizzazioni riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermeni, Paternò e Modica, in relazione al contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Istanza di sospensione della efficacia degli atti impugnati - Assorbimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità del conflitto.

- Decreti interministeriali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 13 febbraio 2007, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dei decreti interministeriali del 13 febbraio 2007, adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30, con i quali sono state sospese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paternò e Modica ed è stato disposto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 16 aprile 2007, depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2007;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento della Platani Energia Ambiente S.c.p.a., della Palermo Energia Ambiente S.c.p.a. e della Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Alberto Romano per Platani Energia Ambiente S.c.p.a., Palermo Energia Ambiente S.c.p.a. e Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a., Federico Sorrentino per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 16 aprile 2007 e depositato il successivo 20 aprile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l'annullamento dei decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29, 30, notificati alla Regione Siciliana il 21 febbraio 2007, con i quali, in via di autotutela, è stata sospesa, fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana rilasciate dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, ex art. 7, comma 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183).

Ad avviso della ricorrente i decreti impugnati sarebbero lesivi degli artt. 14, lettere *f*), *i*), e *n*), e 17, lettera *b*), dello statuto della Regione Siciliana (r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), dell'art. 118 della Costituzione, nonché degli artt. 2, comma 1, lettera *i*), in relazione all'allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell'art. 132 della legge della Regione Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001).

2. — La ricorrente ricostruisce, in via preliminare, le vicende che hanno originato il conflitto. In particolare premette in fatto che, nell'ambito della gestione dello stato di emergenza nella Regione Sicilia in ordine alla situazione di crisi socio-economica e ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, veniva conferito al Presidente della Regione, quale commissario straordinario delegato, il compito di stipulare convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata, in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.

A seguito dell'espletamento di regolare gara, la concessione relativa al servizio di gestione e smaltimento rifiuti veniva affidata a quattro raggruppamenti : 1) Società platani energia ambiente; 2) Società Tifeo energia ambiente; 3) Palermo energia ambiente; 4) Sicil Power energia ambiente; ognuna con riferimento a specifici ambiti territoriali ottimali.

In qualità di concessionari del servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, i quattro operatori industriali chiedevano al commissario delegato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dei progetti relativi al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata.

Il commissario delegato, cui le società concessionarie avevano chiesto la valutazione di impatto ambientale, effettuata la dovuta istruttoria, emanava a conclusione dei procedimenti, quattro ordinanze con le quali: *a*) esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale dei progetti; *b*) approvava, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, gli elaborati progettuali costituenti il sistema di gestione integrata per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata; *c*) ne autorizzava la successiva gestione.

L'efficacia delle citate ordinanze, tuttavia, era subordinata all'acquisizione da parte dei concessionari, prima della messa in esercizio degli impianti, dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203 del 1988.

Nel maggio 2004 le imprese concessionarie presentavano, quindi, richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato decreto, all'Assessorato regionale territorio e ambiente.

Nel novembre-dicembre 2005 le imprese concessionarie, trascorsi i termini assegnati all'Assessorato regionale territorio e ambiente per pronunciarsi, vista l'inerzia dell'organo regionale, presentavano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, perché lo stesso, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 7, comma 2, del d. P. R. n. 203 del 1988, si pronunciasse sulla domanda di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministri della salute e delle attività produttive, considerata l'inerzia del competente ufficio dell'Assessorato regionale siciliano territorio e ambiente e valutata la regolarità della richiesta avanzata dalle imprese, provvedeva al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, generate dagli impianti di termovalorizzazione e dagli impianti di preselezione in questione. Il Commissario delegato, preso atto dell'intervenuta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fissava per ciascuna società la data di inizio del servizio di trattamento, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori.

Il 29 agosto 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convocava una conferenza di servizi per l'annullamento di ufficio delle sopra citate autorizzazioni ai sensi degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

A conclusione di quest'ultimo procedimento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, emanava i decreti interministeriali, oggetto del presente giudizio, con i quali disponeva la sospensione dei precedenti decreti autorizzatori *ex* artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 203 del 1988 fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 59 del 2005 e, contestualmente, avviava il procedimento per il rilascio della suddetta autorizzazione.

Avverso i citati decreti di sospensione e di contestuale avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) le società concessionarie proponevano ricorso al T.A.R. del Lazio con richiesta di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Il giudice adito accoglieva le istanze cautelari e sospendeva l'efficacia dei decreti impugnati.

3. — La Regione, con delibera del 20 marzo 2007, ha deciso di impugnare gli stessi decreti dinanzi la Corte Costituzionale per far accertare che gli stessi realizzano una lesione della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita dagli artt. 14, lettere *f*), *i*), e *n*), e 17, lettera *b*), dello statuto regionale e delle correlate norme di attuazione, nonché del principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 118 Cost.

In particolare, secondo la Regione, il Ministero dell'ambiente non poteva disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza rilasciate al fine di assoggettare gli impianti in questione alla procedura di autorizzazione integrata ambientale.

La materia dell'ambiente, infatti, a parere della ricorrente, deve essere ricompresa nelle materie «assetto del territorio», «acque pubbliche» e «tutela del paesaggio» che l'art. 14, lettere *f*), *i*) e *n*), dello statuto riserva alla potestà legislativa esclusiva della Regione Sicilia, nonché in quelle relative all'«igiene e sanità pubblica», che l'art. 17, lettera *b*), dello statuto riserva alla potestà legislativa concorrente della Regione. Pertanto, in virtù del principio del parallelismo tra competenze legislative e funzioni amministrative, tutt'ora vigente in Sicilia, come in tutte le Regioni a statuto speciale, la procedura per il rilascio dell'A.I.A. sarebbe di competenza regionale.

La stessa Corte costituzionale ha chiarito, prosegue la Regione, che l'ambiente è in realtà una materia di tipo trasversale che, per quanto inserita nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., prevede la possibilità anche di interventi regionali. In ogni caso, anche qualora si ritenga che la più ampia materia dell'ambiente non sia integralmente ricompresa nelle sopraindicate norme statutarie, in virtù del principio di sussidiarietà, enunciato dall'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in ordine al rilascio dell'autorizzazione integrata per impianti come quelli oggetto dei provvedimenti impugnati sarebbero comunque di competenza regionale, come del resto riconosce lo stesso decreto legislativo n. 59 del 2005.

A conferma di tale interpretazione, la difesa della ricorrente da una parte richiama le numerose leggi che la Regione Siciliana ha approvato in materia ambientale e, dall'altra, elenca le proprie competenze amministrative a tutela dell'ambiente quali risultano dalla stessa legislazione statale.

La ricorrente impugna i decreti interministeriali sopra indicati anche per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera *i*), in relazione all'allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell'art. 132 della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001.

L'art. 2, lettera *i*), del d.lgs. n. 59 del 2005 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sia competente per tutti gli impianti esistenti e nuovi appositamente indicati nell'allegato V, mentre per gli altri impianti prevede la competenza dell'autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma.

La ricorrente evidenzia che gli impianti di gestione dei rifiuti dei quali si discute non rientrano nel citato allegato V e, pertanto, l'autorità competente al rilascio dell'A.I.A. è quella individuata dalla Regione. L'allegato V, infatti, individua tra gli impianti di competenza statale le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (tra cui i termovalorizzatori) con potenza termica di almeno 300 MW, lasciando alla competenza regionale quelli di potenza inferiore. Poiché nessuno degli impianti autorizzati dai decreti sospesi ha una potenza termica pari o superiore a 300 MW — né tale potenza è raggiunta anche considerandoli complessivamente — trova applicazione l'art. 132 della legge reg. 3 maggio 2001, n. 6, che individua nell'Assessorato regionale territorio e ambiente «l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale».

La Regione esclude anche l'applicabilità dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2005 che, nel dettare la disciplina transitoria in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo, dispone che «i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati», in quanto al momento di entrata in vigore del decreto non era in corso alcun procedimento di rilascio di autorizzazioni integrate ambientali in relazione agli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia.

Secondo la Regione, da tale assetto normativo risulta evidente che, nel caso di specie, il Ministero dell'ambiente non è competente, neanche in via transitoria, al rilascio dell'A.I.A. né, tantomeno, può assumere iniziative per l'instaurazione di un procedimento volto ad una nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti già autorizzati.

A nulla rileva il fatto che le precedenti autorizzazioni siano state rilasciate in via sostitutiva dallo stesso Ministero dell'ambiente e che il provvedimento impugnato sia stato adottato in via di autotutela.

Sulla base di tali motivazioni la Regione chiede alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di sospendere l'efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia precedentemente rilasciate dallo stesso Ministro e, conseguentemente, di annullare gli atti impugnati e ogni atto presupposto o conseguente in quanto lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana.

La Regione chiede anche, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati per le gravi conseguenze che essi comportano per l'attuazione del piano regionale dei rifiuti in Sicilia e per l'entità del danno imprenditoriale che la Regione dovrà risarcire per la sospensione della costruzione degli impianti.

4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa erariale sottolinea che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la decisione di agire in autotutela al fine di verificare la legittimità dei decreti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione di rifiuti emanati nel corso del 2006 in surroga della Regione siciliana — Assessorato territorio e ambiente — rimasta inerte.

Secondo la difesa erariale, tale funzione amministrativa che, di regola, rientra nella competenza regionale, nel caso specifico ricade invece nella sfera di azione dello Stato in quanto, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in atto fasi procedurali autorizzatorie non ancora concluse che, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2005, avrebbero determinato il permanere della competenza in capo all'autorità che le aveva avviate, ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A parere dell'Avvocatura dello Stato, la competenza dell'amministrazione centrale è, inoltre, desumibile dall'attribuzione ad opera del legislatore, di un potere sostitutivo in caso di inerzia della Regione (art. 5, comma 17, del d.lgs. n. 59 del 2005). Il Governo è intervenuto in sostituzione e ciò comporta il mantenimento in capo al Ministro del potere di riesame dal momento che l'atto di autotutela costituisce un *contrarius actus* che deve provenire dal medesimo soggetto che ha adottato l'atto di primo grado.

La Regione siciliana, infatti, non si è attivata per sottoporre ad A.I.A. tutti gli impianti *de quibus* ai sensi del d.lgs. n. 59 del 2005, valutazione che è stata compiuta dal Ministero per evitare che altrimenti potesse essere contestata infrazione alla direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

5. — Sono intervenute nel conflitto sollevato dalla Regione Siciliana le società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente, Tifeo Energia Ambiente.

La difesa dei soggetti intervenienti, premesso di aver proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso i medesimi decreti oggetto dell'impugnazione della Regione Siciliana, sostiene che l'intervento nel giudizio costituzionale deve ritenersi ammissibile in quanto, essendovi identità sostanziale tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale amministrativo almeno per quanto riguarda il dedotto vizio di incompetenza, la reiezione del conflitto sollevato dalla Regione Siciliana comporterebbe automaticamente il rigetto dell'identico motivo di ricorso al vaglio del giudice amministrativo, con la conseguenza del verificarsi di un pregiudizio immediato e diretto delle proprie situazioni soggettive.

Nel merito, gli intervenienti sostengono l'incompetenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e chiedono l'accoglimento del ricorso della Regione Siciliana.

6. — Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Siciliana ha inteso replicare alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

La ricorrente evidenzia che non è oggetto di contestazione da parte dello Stato l'ordinaria competenza della Regione in ordine allo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale.

Secondo la Regione, il richiamo della difesa erariale all'art. 17, comma 2, del decreto n. 59 del 2005 è del tutto inconferente in quanto tale norma, lungi dal determinare uno spostamento di competenze in relazione al procedimento di A.I.A. — come erroneamente affermato dall'Avvocatura che viene a confondere la procedura per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l'autorizzazione A.I.A. — si limita a dettare la disciplina transitoria

esclusivamente per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto, con l'ulteriore conseguenza che lo Stato non ha nessun potere di autotutela per il procedimento A.I.A. in relazione al quale non è ancora stato compiuto alcun atto.

Quanto alla pretesa di esercitare un potere sostitutivo riconosciuto dall'art. 5, comma 17, del d.lgs. n. 59 del 2005, la Regione afferma che i provvedimenti impugnati non fanno alcun riferimento alla citata disposizione. Inoltre, non essendo stato avviato presso la Regione alcun procedimento per l'autorizzazione integrata ambientale e, di conseguenza, non essendosi determinata alcuna inerzia a livello locale, non può invocarsi da parte dello Stato l'esercizio del potere sostitutivo.

Infine, risulterebbe violato il procedimento previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'assegnazione alla Regione rimasta inerte di un congruo termine per provvedere e la nomina di un commissario per provvedere in via sostitutiva.

Sulla base di tali ulteriori argomentazioni la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2007, che viene allegata alla presente sentenza, è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dalle società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente, Tifeo Energia Ambiente, in quanto, nel caso di specie, la reiezione del ricorso della Regione Sicilia non comporta un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti mantenendo il giudizio costituzionale e quello amministrativo la loro autonomia e ben potendosi, quindi, astrattamente ipotizzare esiti diversi proprio con riferimento alla dedotta violazione delle sfere di competenza.

Considerato in diritto

1. — La Regione Siciliana solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, con i quali, in via di autotutela, è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, rilasciati dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, *ex art. 7, comma 2, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203* (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183), fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), contestualmente avviato.

Secondo la ricorrente, gli atti impugnati sarebbero lesivi degli artt. 14, lettere *f)*, *i)*, e *n)*, e 17, lettera *b)*, dello statuto della Regione Siciliana (r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). Tali norme statutarie, infatti, attribuirebbero la competenza legislativa esclusiva o concorrente alla Regione Siciliana in materia di ambiente per gli aspetti ricompresi nelle materie assetto del territorio, acque pubbliche, tutela del paesaggio, igiene e sanità pubblica e, dunque, in applicazione del principio del parallelismo di cui all'art. 20 dello statuto, attribuirebbero anche la relativa competenza amministrativa.

In subordine, secondo la ricorrente, qualora si volesse ritenere la materia ambiente non interamente ricompresa nelle materie sopra indicate, risulterebbe leso il principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 118 della Costituzione, la cui funzione è quella di indicare una generale preferenza per il conferimento di funzioni amministrative ai livelli di governo più vicini ai cittadini.

La Regione, infine, impugna i decreti interministeriali sopra indicati anche per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera *i)*, in relazione all'allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e dell'art. 132 della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), in quanto la stessa legislazione statale prevederebbe un livello regionale di competenza per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per gli impianti previsti dal piano regionale

per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana. Di talché il Ministero dell'ambiente non sarebbe competente al rilascio dell'A.I.A. neanche in via transitoria né, tantomeno, potrebbe assumere iniziative per l'instaurazione di un procedimento volto ad una nuova valutazione complessiva dell'inquinamento riconducibile all'esercizio degli impianti già autorizzati.

2. — Il ricorso è inammissibile.

2.1. — La Regione solleva il presente conflitto formulando, a sostegno della prima censura, un'argomentazione che si fonda su un'inesatta rappresentazione del riparto di competenze tra Stato e Regione Siciliana in materia di ambiente. Ma, prima ancora, essa incorre nell'erronea valutazione di ritenere che lo Stato, con gli atti impugnati, abbia alterato tale riparto per ciò che attiene alle competenze amministrative, ponendo in essere una violazione delle sue attribuzioni costituzionali, al di là della possibile non corretta applicazione della legge ordinaria che disciplina questa fattispecie.

Occorre, in ogni caso, soffermarsi sulle argomentazioni sviluppate dalla Regione nel suo ricorso. Quest'ultima ritiene che la materia ambiente sia integralmente ricompresa nelle materie «assetto del territorio», «acque pubbliche» e «tutela del paesaggio», riservate alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana dall'art. 14, lettere *f*), *i*) e *n*), dello statuto, nonché in quelle relative all'«igiene e sanità pubblica» riservate alla potestà legislativa concorrente della Regione dall'art. 17, lettera *b*), dello statuto e che, in virtù del principio del parallelismo tra competenze legislative e funzioni amministrative, tutt'ora vigente in Sicilia, la procedura per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale non possa che essere di esclusiva competenza regionale.

Al riguardo, è necessario sottolineare che questa Corte, nel delineare, in via generale, i confini della materia «tutela dell'ambiente», ha affermato ripetutamente che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quali quelle afferenti alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006).

In realtà dalla giurisprudenza di questa Corte, sia precedente che successiva alla nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale» (sentenza n. 32 del 2006, n. 336, n. 232, n. 214, n. 62 del 2005, n. 259 del 2004, n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998).

Si tratta di una impostazione che è stata ribadita anche con riferimento ad una Regione ad autonomia speciale quale la Sardegna, che nel proprio statuto reca come materia di competenza esclusiva l'edilizia e l'urbanistica e come materie di competenza concorrente il governo del territorio, la salute pubblica e la protezione civile, in quanto questo insieme di competenze «non comprende ogni disciplina di tutela ambientale» (sentenza n. 65 del 2005).

Fatta questa premessa, si può affermare che non trova fondamento la tesi della ricorrente circa una competenza legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe da specifiche disposizioni dello statuto di autonomia. Le competenze previste dall'art. 14, lettere *f*), *i*), e *n*), e dall'art. 17, lettera *b*), dello statuto riguardano importanti settori che afferiscono all'ambiente, ma non lo esauriscono. Né, al riguardo, più ampie forme di autonomia potrebbero derivare alla Regione dall'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Viene, quindi, a mancare il presupposto stesso per l'applicazione del principio del parallelismo tra le funzioni legislative e quelle amministrative invocato dalla ricorrente, ovvero la competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione Siciliana in materia di ambiente.

Si tratta, comunque, di un'argomentazione che, come si è già affermato, risulta inconferente con la questione da cui trae origine il conflitto. Non è, infatti, oggetto di contestazione né che sussista la competenza «ordinaria» della Regione in ordine ai procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale né che l'art. 2, comma 1, lettera *i*), in relazione all'allegato V, n. 2), del d.lgs. n. 59 del 2005 attribuisca alla Regione la competenza al rilascio della detta autorizzazione per gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti oggetto dei decreti impugnati, essendo questi con potenza termica inferiore a 300 MW.

Allo stesso modo, non è oggetto di contestazione che l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 203 del 1988, allora vigente, abbia consentito alle imprese concessionarie, che non avevano ricevuto risposta dalla Regione in ordine alla domanda di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere in sostituzione, notificando tale istanza alla Regione, bensì l'esercizio, da parte dello Stato, del potere di autotutela in relazione a un atto rilasciato in via sostitutiva sulla base della legislazione statale e a causa dell'inerzia della Regione competente.

Quel che la Regione lamenta, quindi, è l'illegittima commistione, ad opera del Ministro dell'ambiente, dei due distinti procedimenti, quello, in via di autotutela, che ha sospeso l'efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate in via sostitutiva ex art. 7, comma 2, del d. P. R. n. 203 del 1988 e quello relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza della Regione.

La lesione lamentata, dunque, si sostanzia e si esaurisce nella presunta erronea applicazione della legge negli atti impugnati, senza che questi ultimi, per il loro contenuto e i loro presupposti, appaiano idonei ad arrecare da soli — e non già in quanto esecuzione (eventualmente) errata della legge — pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della ricorrente. Va, pertanto, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale quando «il denunciato pregiudizio è riconducibile esclusivamente al modo erroneo in cui è stata applicata la legge non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell'atto impugnato» (sentenza n. 497 del 1997).

2.2. — Parimenti inammissibile è la seconda censura relativa alla violazione dell'art. 118 della Costituzione che afferma il principio di sussidiarietà nel riparto delle competenze amministrative tra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

La violazione di tale parametro costituzionale, infatti, solo evocata, non è in alcun modo corredata dalla motivazione delle ragioni che l'avrebbero determinata.

2.3. — Anche l'ultima censura, relativa alla violazione degli artt. 2, comma 1, lettera *i*), in relazione all'allegato V, n. 2) e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell'art. 132 della legge reg. Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 è inammissibile.

La Regione, infatti, lamenta la illegittimità degli atti amministrativi impugnati per vizio di incompetenza derivante da una violazione di legge ordinaria, ma non indica l'attribuzione costituzionale che ritiene sia stata lesa. Tale indicazione è necessaria affinché il ricorso proposto possa assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale in materia di conflitto di attribuzioni.

Tutte le doglianze, infatti, ruotano attorno alla violazione dell'assetto di competenze delineato dal decreto legislativo n. 59 del 2005, ma viene lasciato in ombra, o comunque non argomentato, quello che costituisce l'aspetto decisivo della questione, e ne rappresenta il necessario presupposto, affinché le doglianze proposte possano assumere rilievo in sede di giurisdizione costituzionale, cioè l'esistenza di una competenza costituzionalmente garantita della Regione che viene lesa dall'atto o dal comportamento statale che viene censurato. «Le Regioni, infatti, possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale» (sentenza n. 27 del 2006).

Qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale.

La presente pronuncia assorbe la decisione sull'istanza di sospensione degli atti impugnati da parte della Regione Siciliana.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato — in relazione ai decreti interministeriali del 13 febbraio 2007 adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30 — con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

Ordinanza letta all'udienza del 9 ottobre 2007

ORDINANZA

Considerato che nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;

che i terzi intervenienti nella specie hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso i medesimi decreti oggetto del presente giudizio;

che, secondo la giurisprudenza della Corte, non può escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e salvaguardate dall'esito opposto;

che, tuttavia, nella specie la reiezione del ricorso non comporterebbe automaticamente un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti dato che il giudizio costituzionale e quello amministrativo mantengono la loro autonomia;

che, pertanto, l'esito del conflitto non coinvolge in modo immediato e diretto le situazioni soggettive dei terzi intervenienti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento delle Società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente: BILE

07C1308

N. 381

Ordinanza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi - Crediti derivanti da rapporto di lavoro autonomo - Divieto di pignoramento, salve le eccezioni di legge, qualora essi costituiscano l'unica fonte di reddito - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti e lesione del diritto alla retribuzione - Questione riferita anche a norma di natura regolamentare, inidonea ad esser oggetto del giudizio di costituzionalità, senza precisare se la prospettata incostituzionalità derivi soltanto dalla norma legislativa - Inidoneità del *tertium comparationis* evocato - Richiesta di pronuncia additiva implicante l'introduzione di un elemento estraneo al sistema, rimesso alla esclusiva valutazione del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 (Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), promosso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da S. M. contro la Rileo S.p.a., con ordinanza del 20 novembre 2006, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento effettuato dal concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Como sui crediti per provvigioni di un agente di commercio, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, con ordinanza del 20 novembre 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 (Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti

il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nelle parti in cui tali norme non prevedono il divieto di pignoramento dei compensi corrisposti ad un lavoratore autonomo, qualora questi costituiscano la sua unica fonte di reddito;

che il giudice *a quo*, premesso di aver raggiunto la prova circa la mancanza di altri redditi del debitore, agente di commercio con obbligo di non trattare affari nell'interesse dei concorrenti della preponente, osserva come i generi commercializzati, in quanto destinati ad un mercato particolare, richiedano nell'agente una preparazione specialistica per poter trattare con le ditte del settore, così da non consentirgli di promuovere la vendita di prodotti diversi, destinati a clienti differenti, e come, quindi, la situazione *de qua* sia assimilabile a quella di un lavoratore dipendente;

che il Tribunale ricorda come, a seguito della modifica disposta dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche ai lavoratori del settore privato si applichi l'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, che prevede il divieto di pignorare — fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 2) — «gli stipendi, i salari, le paghe, [...] ed i compensi di qualsiasi specie» dovuti a chi svolga attività lavorativa, ma come, in base all'art. 1 del regolamento di esecuzione, di cui al d.P.R. n. 895 del 1950, il divieto della pignorabilità non si applichi «alle somme [...] dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza»;

che, inoltre, essendo i limiti alla pignorabilità della retribuzione e degli altri crediti derivanti dall'esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato di natura eccezionale, essi sono insuscettibili di applicazione analogica ad ipotesi diverse, e, quindi, non sono estensibili al pignoramento delle provvigioni in argomento;

che, pertanto, la mancata previsione del limite del quinto per il pignoramento del compenso dovuto ad un lavoratore autonomo, nel caso in cui questo costituisca la sua unica fonte di reddito, sembra al remittente costituire un trattamento ingiustificatamente più sfavorevole rispetto a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti, in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che inoltre — argomenta il Tribunale — tenuto conto dell'importo del credito azionato, il pignoramento integrale delle provvigioni dovute dal terzo e quindi la conseguente assegnazione, oltre a quelle già maturate, anche di quelle maturande, fino alla completa estinzione del debito, priverebbe il debitore, anche in futuro, dei mezzi economici necessari per condurre un'esistenza libera e dignitosa, in contrasto con l'art. 36 Cost.;

che, infine, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* specifica di aver disposto provvisoriamente l'assegnazione del quinto dei compensi dovuti dal terzo pignorato, con sospensione dell'eventuale assegnazione dei residui quattro quinti, fino alla decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni, in quanto il remittente non ha tentato di interpretare il sistema in modo da evitare qualsiasi dubbio di costituzionalità, non ha spiegato perché l'agente di commercio unimandatario non possa equipararsi al lavoratore subordinato per gli effetti dell'art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile, e non ha individuato con esattezza la norma applicabile;

che, nel merito, le questioni sarebbero infondate, in quanto l'art. 3 Cost. presuppone situazioni eguali, tali non essendo quella del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo, mentre l'art. 36 Cost. non potrebbe riguardare il pignoramento, da parte del terzo, della retribuzione.

Considerato che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como, davanti al quale pende procedimento di esecuzione presso terzi avente ad oggetto i crediti per provvigioni spettanti ad un agente di commercio da parte della preponente e per la soddisfazione di crediti della società concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Como, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pendenze dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 (Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni);

che, secondo il remittente, qualora, come nel caso specifico, l'agente non abbia altre fonti di reddito e per patto contrattuale non possa assumere altri incarichi per la commercializzazione di prodotti di aziende concorrenti della concedente, non vi è alcuna ragione perché l'agente, riguardo alla pignorabilità dei suddetti propri crediti, abbia un trattamento peggiore rispetto a quello previsto per i lavoratori dipendenti e comunque tale da non consentire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

che le questioni non sono ammissibili per diverse, concorrenti ragioni;

che, anzitutto, il d.P.R. n. 895 del 1950 ha natura di regolamento e non di norma primaria, sicché ad esso non può estendersi il sindacato di questa Corte;

che il remittente non precisa, d'altro canto, se il contenuto normativo che egli sospetta di illegittimità derivi congiuntamente dalle disposizioni censurate o anche soltanto da quella dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, avente efficacia di legge;

che il Tribunale censura le suddette disposizioni, concernenti la pignorabilità di corrispettivi di lavoro e trattamenti di quiescenza spettanti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma adduce come *tertium comparationis*, riguardo alle questioni in oggetto, il regime dei lavoratori subordinati privati, regolato da altre disposizioni;

che, inoltre, il giudice *a quo* fa riferimento, nell'ipotizzare la necessità di una pronuncia additiva, anche all'assenza di fonti di reddito diverse da quelle per attività lavorative e trattamenti pensionistici e in genere di quiescenza, così postulando l'introduzione di un elemento estraneo al sistema, che eventualmente spetta soltanto al legislatore valutare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 (Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 382

Ordinanza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra le parti e violazione del principio della ragionevole durata del processo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promossi nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 31 marzo e del 12 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Trieste, del 20 aprile, del 29 marzo (nn. 2 ordd.), del 5 (nn. 3 ordd.) e del 19 aprile (nn. 3 ordd.), del 3 maggio, del 31 ottobre, del 30 novembre, del 26 ottobre, del 20 aprile, dell'8 agosto (nn. 2 ordd.), del 21 settembre, del 26 e del 31 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 365 e 430 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 137, da 321 a 329, 332, 333, 343, da 366 a 371 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 40 e 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 13, 18, 19 e 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ventuno ordinanze, sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte d'appello di Trieste e la Corte d'assise d'appello di Trieste hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge;

che, sotto il profilo della rilevanza, i rimettenti premettono che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che, nel merito, i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando, cioè, sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che la disciplina censurata violerebbe gli artt. 3 e 111 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento tra le parti e violazione del principio della ragionevole durata del processo;

che i rimettenti premettono che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero, di per sé non in contrasto con la Costituzione, deve trovare una «ragionevole giustificazione» nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata e nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia;

che nei lavori preparatori della legge n. 46 del 2006 le ragioni dell'intervento normativo sono ricondotte esclusivamente alla necessità di dare attuazione al principio affermato dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, con riferimento al «diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale»;

che tali ragioni si paleserebbero non solo estranee a quelle che, secondo la giurisprudenza richiamata, potrebbero legittimare una limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero, ma anche «del tutto prive di fondamento», atteso che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» e che l'art. 2 sopra menzionato «non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito»;

che la limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero non sarebbe neppure giustificata dalla circostanza che l'appello sia formalmente precluso anche all'imputato, «ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso una sentenza di proscioglimento», con conseguente violazione degli artt. 3 e 111 Cost.;

che i rimettenti censurano, inoltre, la disciplina impugnata in riferimento al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) ed a tal fine evidenziano come la novella del 2006, per effetto della eliminazione dell'appello e della possibilità di proporre ricorso in cassazione, determini un aumento dei gradi di giudizio e dunque l'allungamento dei tempi processuali con diretta incidenza sulla prescrizione dei reati;

che ciò risulterebbe tanto più evidente in relazione alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 10 della legge n. 46 del 2006: infatti, la previsione di una «indiscriminata declaratoria di inammissibilità» degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge, «derogando al principio *tempus regit actum* che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione — conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Trieste e alla Corte d'assise d'appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1310

N. 383

Ordinanza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 23 maggio (nn. 3 ordd.), del 7 (nn. 4 ordd.) e del 20 giugno, del 4 luglio, del 30 giugno, del 28 novembre, del 1 (nn. 2 ordd.) e del 5 dicembre, del 17 (nn. 3 ordd.) e del 20 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. da 513 a 519 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 17, 87, 192, 334, 335, 337, 338, da 350 a 353 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 7, 11, 15, 19 e 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con diciotto ordinanze, sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte d'appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge;

che, quanto alla rilevanza, la Corte d'appello rimettente premette che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 — il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento — i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che, nel merito, la Corte d'appello di Perugia dubita, in riferimento a plurimi parametri costituzionali, della legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. — ossia quando sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado — e sempre che tali prove risultino decisive;

che sotto un primo profilo — escluso che le modifiche recate ai poteri di impugnazione del pubblico ministero dalla legge n. 46 del 2006 siano imposte da norme internazionali (fra queste, in particolare, dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98) — la Corte rimettente evidenzia come la disciplina censurata sacrifichi «in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito», in violazione degli artt. 3 e 111 Cost.;

che l'incisiva limitazione dei poteri del pubblico ministero introdotta con la legge in esame non troverebbe, infatti, alcuna giustificazione né nell'esigenza di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che anzi sarebbe seriamente compromesso dall'aumento dei gradi di giudizio e dall'allungamento inevitabile dei tempi processuali, né in quella di garantire il principio di oralità e immediatezza nel giudizio di secondo grado;

che del tutto «teorica e marginale», del resto, si profilerebbe la residua possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento nell'ipotesi in cui sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado, sempre che tali prove risultino decisive;

che, sotto ulteriori profili, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., «per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria», e con l'art. 97 Cost., «per la concreta ingestibilità del processo», soprattutto con riferimento al regime transitorio;

che infine, proprio in relazione alla disciplina transitoria, la Corte rimettente denuncia la violazione dell'art. 112 Cost., sottolineando come la stessa, in conseguenza della «dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello e all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza», si risolva in «una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato» se si considerano i nuovi termini di prescrizione dei reati.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione — conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) — dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti alla Corte d'appello rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1311

N. 384

Ordinanza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con i principi di buon andamento dell'attività giudiziaria, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 97, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promosso con ordinanza del 10 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di C. A. ed altri, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della

legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero alle sole sentenze di condanna e lo consente contro le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.»; e dell'art. 10 della medesima legge, «che dichiara applicabile la nuova disciplina introdotta ai processi in corso»;

che la Corte d'appello rimettente premette che il procedimento è stato «definito in primo grado con sentenza del g.i.p. del Tribunale di Lecce» e che «avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli imputati in riferimento alle statuizioni di condanna e il pubblico ministero in relazione a quelle di proscioglimento»;

che, rilevato che nelle more del giudizio d'appello è entrata in vigore la legge n. 46 del 2006 — che modifica l'art. 593 cod. proc. pen., prevedendo che l'imputato e il pubblico ministero possano appellare contro le sentenze di proscioglimento solo nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la prova nuova è decisiva — e che in base alla normativa transitoria di detta legge (e segnatamente dell'art. 10) l'appello del pubblico ministero dovrebbe essere dichiarato inammissibile, la Corte d'appello di Lecce solleva questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 Cost.;

che, nel merito, la Corte rimettente — premesso che secondo la giurisprudenza costituzionale il principio del «doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» e non può neppure essere «derivato da convenzioni internazionali» e, in particolare, dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 — ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero, di per sé non contrastante con la Costituzione, può essere censurata per irragionevolezza «se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.», con il principio cioè dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che, secondo il rimettente, la giurisprudenza costituzionale formatasi anteriormente alle modifiche apportate all'art. 111 Cost. dalla legge 23 novembre 1999, n. 2 escluderebbe la possibilità di «negare in linea generale al pubblico ministero» il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento: invero, «la condizione di parità delle parti garantita nel processo dal dettato costituzionale [sarebbe] seriamente compromessa dal fatto che all'una — l'imputato — è giustamente garantita la possibilità di un nuovo giudizio di merito nel caso di condanna, mentre, nell'ipotesi speculare di assoluzione dell'imputato, analoga possibilità non è data — e senza un ragionevole motivo — al pubblico ministero»;

che la residua possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento nell'ipotesi in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, sempre che tali prove risultino decisive, non eliminerebbe i dubbi di legittimità costituzionale per il carattere assolutamente marginale di tale ipotesi;

che sarebbe, inoltre, violato l'art. 111, secondo comma, Cost., in riferimento al principio della ragionevole durata del processo, giacché per effetto delle modifiche recate dalla novella del 2006 «in caso di esperimento con esito positivo di ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero (sostanzialmente consentito oggi — attraverso l'ampliamento dei casi di ricorso previsto dall'art. 8 della legge in esame — anche per un motivo di merito) il processo torna irragionevolmente al primo grado», con inevitabili conseguenze negative sui tempi processuali;

che, infine, il rimettente denuncia il contrasto dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 con l'art. 97 Cost. («applicabile secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale anche agli organi dell'amministrazione della giustizia»), in quanto tale disposizione transitoria non solo «vanifica, senza un'apparente ragione, il lavoro svolto dal pubblico ministero, costringendolo a rimodulare la sua impugnazione e a trasformarla in ricorso» ma «aggrava di un eccessivo carico di lavoro la Corte di cassazione fino a comprometterne l'efficienza e la funzionalità».

Considerato che la Corte d'appello di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge;

che l'art. 593 cod. proc. pen. censurato disciplina al comma 2 l'appello del pubblico ministero e dell'imputato avverso le sentenze dibattimentali di proscioglimento, stabilendo — per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 ed immediatamente applicabili in forza dell'art. 10 della medesima legge — che l'appello è consentito solo nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;

che dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che la Corte rimettente è investita degli appelli proposti dal pubblico ministero e dall'imputato avverso la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice per l'udienza preliminare, del Tribunale di Lecce;

che, dunque, la Corte d'appello sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) — unitamente alla relativa disciplina transitoria — di cui non deve fare applicazione nel giudizio *a quo*;

che l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura (*aberratio ictus*) implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (*ex plurimis*, ordinanze n. 294, n. 187 e n. 42 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1312

n. 385

Ordinanza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Violazione del divieto per lo straniero espulso di far rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione - Trattamento sanzionatorio - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena nonché dedotta lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 27, comma terzo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 16 marzo, 7 maggio, 25 ottobre, 3 e 30 novembre 2005, del 1° aprile e 16 maggio 2006 dal Tribunale di Gorizia e con ordinanze del 26 luglio e 5 dicembre del 2005, 14 gennaio, 23 marzo, 31 marzo, 5, 6 e 21 aprile, 29 maggio, 24 ottobre (n. 2 ordinanze), 15 novembre e 18 dicembre 2006 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 317 e 338 del registro ordinanze 2005, ai nn. 8, 23 e 43 del registro ordinanze 2006, e ai nn. 36 e 37 del registro ordinanze 2007; al n. 538 del registro ordinanze 2005, ai nn. 285, 287, 454, 455, 456, 457, 458 e 503 del registro ordinanze 2006, e ai nn. 262, 263, 456 e 457 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25, 28 e 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2005, nn. 4, 6, 8, 36, 44 e 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 8, edizione straordinaria del 26 aprile, e 25, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, deliberate rispettivamente il 16 marzo 2005 (r.o. n. 317 del 2005), il 7 maggio 2005 (r.o. n. 338 del 2005) ed il 30 novembre 2005 (r.o. n. 43 del 2006), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) — nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, chiamato in ciascuno dei procedimenti *a quibus* a celebrare il giudizio nei confronti di cittadini stranieri accusati del reato di indebito reingresso, ed in particolare a pronunciare sentenza di rito abbreviato od a valutare richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, dubita della legittimità costituzionale della norma che fissa il valore minimo della sanzione, il quale sarebbe sproporzionato per eccesso rispetto alla gravità effettiva dei fatti contestati;

che il Tribunale rileva come la norma censurata sia stata modificata in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), contestualmente all'analogo intervento compiuto sull'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che il legislatore avrebbe attuato, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, a fini di nuova legittimazione dell'arresto obbligatorio per il reato di indebito trattenimento dello straniero nel territorio nazionale;

che, in particolare, a fronte d'un provvedimento che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di arresto concernente un reato per il quale non avrebbe potuto essere successivamente applicata una misura cautelare, pur senza attingere il comma 13 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, il legislatore avrebbe trasformato la relativa contravvenzione in un delitto punito con la reclusione fino a quattro anni con uno scopo «evidentemente preventivo rispetto ad eventuali censure di incostituzionalità», nel contempo sostituendo l'originaria previsione dell'arresto in flagranza con quella dell'arresto obbligatorio, anche fuori dai casi di flagranza;

che dunque, a parere del rimettente, il marcato inasprimento della sanzione per il reato di indebito reingresso non sarebbe connesso alle caratteristiche sostanziali del fenomeno criminoso, rimaste invariate, ed avrebbe quindi alterato la necessaria proporzione tra pena edittale e disvalore della condotta incriminata, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;

che l'intervento riformatore sulla norma censurata, secondo il Tribunale, sarebbe privo di congruenza perfino rispetto alle ragioni giustificatrici emerse nel corso dei lavori parlamentari, non solo per la riferibilità della citata sentenza n. 223 del 2004 ad una diversa fattispecie di reato, ma anche, e soprattutto, perché l'obiettivo di consentire l'applicazione di una misura cautelare dopo l'arresto avrebbe potuto essere raggiunto con la fissazione a quattro anni del valore massimo di pena, senza indicare un minimo tanto elevato da impedire, nei casi di minor gravità, l'irrogazione o l'applicazione di una pena proporzionata;

che la carenza di proporzionalità sarebbe evidenziata anche dal raffronto tra la pena prevista per l'indebito reingresso e quella comminata per fattispecie che avrebbero natura simile, perché pertinenti anch'esse a forme di disobbedienza nei confronti di un ordine dell'autorità;

che il Tribunale richiama, a questo proposito, l'art. 650 del codice penale (recante la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità»), ove la pena dell'arresto fino a tre mesi è alternativa ad una sanzione pecuniaria, e l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), concernente la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, punita con l'arresto da uno a sei mesi;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei tre giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il 12 luglio 2005 (r.o. n. 317 del 2005), il 2 agosto 2005 (r.o. n. 338 del 2005) ed il 14 marzo 2006 (r.o. n. 43 del 2006);

che per due delle questioni sollevate la difesa erariale ha sollecitato una dichiarazione di infondatezza (r.o. n. 317 del 2005 e n. 43 del 2006);

che infatti, con le variazioni introdotte per il trattamento sanzionatorio dell'indebito reingresso nel territorio dello Stato, il legislatore avrebbe ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità, in coerenza con l'analogo intervento sulla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, ed in corrispondenza con la gravità dei fatti considerati;

che l'asserita sproporzione della pena non potrebbe essere dimostrata, d'altro canto, mediante il raffronto con le sanzioni previste dall'art. 650 cod. pen. o dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei *tertia comparationis* evocati dal rimettente, si caratterizzerebbe per la complessità e rilevanza degli interessi tutelati, tra i quali l'efficienza della politica di controllo dei flussi migratori e l'osservanza dei vincoli internazionali assunti in materia;

che, per l'ulteriore questione sollevata dal Tribunale di Gorizia (r.o. n. 338 del 2005), l'Avvocatura generale ha concluso nel senso della manifesta inammissibilità od infondatezza, richiamando tra l'altro la giurisprudenza costituzionale secondo cui il legislatore, nella determinazione delle fattispecie di reato, tiene conto della concreta esperienza dei fatti e della lesione che questi determinano in danno dei beni tutelati;

che le sanzioni per il reato in discussione, già valutato severamente alla luce della originaria previsione di arresto obbligatorio, sarebbero state aumentate nel ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, equiparandole a quelle previste per altre ipotesi di indebito reingresso (come la condotta conseguente all'espulsione disposta dal, di cui al comma 13-bis dello stesso art. 13), e distinguendole da quelle pertinenti a fatti meno gravi, alcuni dei quali compresi nel novero delle fattispecie in materia di immigrazione (indebito trattenimento nel territorio dello Stato dopo l'espulsione disposta per l'omesso rinnovo della richiesta del permesso di soggiorno);

che la denunciata sproporzione non sarebbe dimostrata neppure dal raffronto istituito con le pene previste dall'art. 650 cod. pen. o dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei *tertia comparationis* evocati dal rimettente, «non potrebbe essere ricondotta alla sfera della mera inosservanza del provvedimento dell'autorità, essendo la violazione del decreto di espulsione elemento costitutivo della condotta penalmente rilevante»;

che non sussisterebbe, infine, la denunciata violazione del terzo comma dell'art. 27 Cost., poiché la funzionalità rieducativa della pena, anche sotto lo specifico profilo della proporzionalità, potrebbe essere assicurata dal giudice della cognizione attraverso una congrua scelta di quantificazione nell'ambito dei limiti edittali;

che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con ordinanza del 26 luglio 2005 (r.o. n. 538 del 2005), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, chiamato a celebrare con rito abbreviato il giudizio nei confronti di uno straniero imputato del reato di indebito reingresso, giudica la questione rilevante nel caso di specie, «atteso che l'esame del materiale probatorio in atti condurrebbe ad un giudizio di colpevolezza dell'imputato»;

che la questione è argomentata, in punto di non manifesta infondatezza, mediante citazione letterale ed esplicita di un provvedimento deliberato dal Tribunale di Gorizia, il cui testo corrisponde a quello dell'ordinanza r.o. n. 317 del 2005, sopra illustrato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 29 novembre 2005;

che, secondo la difesa erariale, la questione proposta sarebbe inammissibile, in ragione dell'omessa descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio e dell'insufficiente motivazione in punto di rilevanza;

che si tratterebbe comunque, a parere dell'Avvocatura generale, di una questione infondata, considerato che il legislatore, con l'incremento delle pene per l'indebito reingresso nel territorio dello Stato, avrebbe esercitato la propria discrezionalità in modo non manifestamente irragionevole, delineando anzi un trattamento coerente con la gravità del fatto e con le corrispondenti determinazioni assunte, attraverso la modifica del comma 5-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la condotta di indebito trattenimento;

che la denunciata sproporzione, per altro verso, non potrebbe essere dimostrata mediante il raffronto con le pene previste dall'art. 650 cod. pen. o dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei *tertia comparationis* evocati dal rimettente, si caratterizza per la complessità e rilevanza degli interessi tutelati, tra i quali l'efficienza della politica di controllo dei flussi migratori e l'osservanza dei vincoli internazionali assunti in materia;

che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, deliberate rispettivamente il 25 ottobre 2005 (r.o. n. 8 del 2006), il 1° aprile 2006 (r.o. n. 36 del 2007) ed il 16 maggio 2006 (r.o. n. 37 del 2007), ha sollevato — in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, chiamato in ciascuno dei procedimenti *a quibus* a celebrare il giudizio nei confronti di cittadini stranieri accusati del reato di indebito reingresso, ed in particolare a pronunciare sentenza di rito abbreviato od a valutare richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dubita della legittimità costituzionale della norma che fissa il valore minimo della sanzione, ritenendolo sproporzionato per eccesso rispetto alla gravità effettiva dei fatti contestati;

che l'esercizio razionale della discrezionalità legislativa, secondo il Tribunale, impone congruenza tra i vantaggi sociali assicurati mediante la comminatoria della pena ed i danni che la conseguente irrogazione provoca per i diritti fondamentali del condannato;

che detta congruenza, sempre a parere del rimettente, è necessaria affinché la pena, fin dalla fase dell'astratta determinazione dei valori edittali, possa esplicare un'efficacia rieducativa;

che invece, nel caso di specie, la sanzione sarebbe stata determinata dal legislatore senza alcun riguardo ai profili sostanziali del fatto, ed allo scopo piuttosto di assicurare, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, un severo trattamento processuale per i reati in materia di immigrazione (ed in particolare l'arresto obbligatorio);

che la previsione sanzionatoria adottata, secondo il giudice *a quo*, sarebbe esorbitante perfino con riguardo alla finalità dichiarata e perseguita dal legislatore, dato che l'applicabilità di una misura cautelare personale (necessaria perché sia ammissibile un precedente arresto) è condizionata dalla misura massima della pena prevista per ciascun reato, e dunque non conferisce alcuna giustificazione, per quanto impropria, al valore minimo della reclusione per un anno;

che la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., oltre che per il difetto di ragionevolezza, anche per l'indebita discriminazione istituita tra cittadini comunitari e soggetti extracomunitari, in quanto i primi, nel caso di violazione dei provvedimenti amministrativi dati per ragioni di ordine pubblico, sarebbero puniti con blande sanzioni contravvenzionali (come accade nei casi previsti dall'art. 650 cod. pen. e dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956), mentre gli stranieri extracomunitari, a fronte di comportamenti che il rimettente considera assimilabili, sarebbero puniti con le sanzioni ben più severe della norma oggetto di censura;

che il Tribunale prospetta anche ulteriori violazioni del terzo comma dell'art. 27 Cost, in quanto la sanzione penale verrebbe applicata, nei casi in esame, «in mancanza di soggettività criminale da rieducare» (trattandosi di condotte dovute a condizioni di estremo bisogno, e non ad una determinazione criminosa od alla volontà di recare danni a terzi), e non avrebbe senso, d'altra parte, dispiegare attività istituzionalmente deputate all'inserimento nella comunità nazionale per soggetti cui l'ordinamento preclude, in via definitiva, ogni possibilità di soggiorno nel territorio dello Stato e dell'Unione europea;

che sarebbero infine violati, sempre a parere del rimettente, gli artt. 2 e 10 Cost., che garantiscono i «diritti inviolabili dell'uomo tra i quali rientra evidentemente il diritto alla libertà individuale», non essendo dubitabile che, «in ragione dell'art. 10 della Costituzione, tali principi fondamentali spieghino piena vigenza anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio della Repubblica»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei tre giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il 13 febbraio 2006 (r.o. n. 8 del 2006) ed il 13 marzo 2007 (r.o. numeri 36 e 37 del 2007);

che, secondo la difesa erariale, la questione proposta nel giudizio concernente l'ordinanza r.o. n. 8 del 2006 è infondata, considerato che il legislatore, con l'incremento delle pene per l'indebito reingresso nel territorio

dello Stato, avrebbe esercitato la propria discrezionalità in modo non manifestamente irragionevole, delineando anzi un trattamento coerente con la gravità del fatto e con le corrispondenti determinazioni assunte, attraverso la modifica del comma 5-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, circa la condotta di indebito trattenimento;

che la denunciata sproporzione, per altro verso, non potrebbe essere dimostrata mediante il raffronto con le pene previste dall'art. 650 cod. pen. o dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei *tertia comparationis* evocati dal rimettente, si caratterizza per la complessità e rilevanza degli interessi tutelati, tra i quali l'efficienza della politica di controllo dei flussi migratori e l'osservanza dei vincoli internazionali assunti in materia;

che l'Avvocatura dello Stato, infine, ritiene «incongruenti, apodittiche e comunque prive di consistenza giuridica» le considerazioni del rimettente circa una presunta mancanza «di soggettività criminale da rieducare» nei confronti di coloro che violano le leggi sull'immigrazione, osservando come la stessa Corte costituzionale abbia più volte rilevato che le ragioni della solidarietà umana vanno bilanciate con altre esigenze di rilevanza costituzionale, le quali potrebbero essere frustrate attraverso la tolleranza di situazioni illegali;

che, relativamente alle due ulteriori questioni sollevate dal Tribunale di Gorizia (r.o. numeri 36 e 37 del 2007), la difesa erariale ha concluso nel senso della manifesta infondatezza, sviluppando argomenti analoghi a quelli svolti per l'intervento nel giudizio concernente l'ordinanza r.o. n. 338 del 2005, che già sopra sono stati illustrati;

che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con ordinanza del 3 novembre 2005 (r.o. n. 23 del 2006), ha sollevato — in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, chiamato a celebrare con rito direttissimo il giudizio nei confronti di due cittadini extracomunitari accusati del reato di indebito reingresso, deve valutare una loro richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sulla quale è già intervenuto consenso del pubblico ministero, e ritiene che la sanzione da applicare, pur nel suo minimo valore, sia sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto contestato;

che il giudice *a quo* argomenta, a proposito della non manifesta infondatezza della questione sollevata, mediante rilievi pressoché coincidenti, anche in senso testuale, con parte di quelli sviluppati nell'ambito di altra ordinanza dello stesso Tribunale di Gorizia (r.o. n. 8 del 2006), che poco sopra è stata illustrata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 28 febbraio 2006, il quale riproduce sostanzialmente, nella motivazione e nelle richieste, quello predisposto per l'intervento nel giudizio r.o. n. 317 del 2005, già descritto a suo tempo;

che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con dodici ordinanze di tenore sostanzialmente analogo — deliberate rispettivamente il 5 dicembre 2005 (r.o. n. 285 del 2006), il 14 gennaio 2006 (r.o. n. 287 del 2006), il 23 marzo 2006 (r.o. n. 454 del 2006), il 31 marzo 2006 (r.o. n. 455 del 2006), il 5 aprile 2006 (r.o. n. 456 del 2006), il 6 aprile 2006 (r.o. n. 457 del 2006), il 21 aprile 2006 (r.o. n. 458 del 2006), il 29 maggio 2006 (r.o. n. 503 del 2006), il 24 ottobre 2006 (r.o. nn. 262 e 263 del 2007), il 15 novembre 2006 (r.o. n. 456 del 2007) e il 18 dicembre 2006 (r.o. n. 457 del 2007) — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, chiamato in ciascuno dei procedimenti *a quibus* a celebrare il giudizio nei confronti di cittadini stranieri accusati del reato di indebito reingresso, ed in particolare a pronunciare sentenza di rito abbreviato od a valutare richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritiene i valori edittali della sanzione sproporzionati, per eccesso, rispetto alla gravità effettiva dei fatti contestati;

che, secondo il Tribunale, la discrezionalità legislativa deve essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza, con la conseguente necessità, sul piano delle scelte sanzionatorie, di assicurare una proporzione fra la previsione di pena e l'offesa recata dalle condotte incriminate, tale da escludere che la punizione produca, per l'individuo aggressore e per i suoi diritti fondamentali, danni «sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere)» in termini di tutela del bene protetto;

che proprio una siffatta sproporzione, a parere del rimettente, segna la disciplina dell'indebito reingresso dopo la riforma attuata con la legge n. 271 del 2004, posto che il minimo edittale attualmente previsto dal comma 13 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 corrisponde al precedente massimo, senza che emerga, neppure dai lavori parlamentari, una giustificazione sostanziale dell'inasprimento;

che il giudice *a quo* prospetta l'incongruenza degli attuali valori edittali della pena anche considerando che sono identici a quelli previsti dalla prima parte del comma 13-*bis* del citato art. 13, sebbene tale norma riguardi l'indebito reingresso dopo un provvedimento espulsivo adottato dal giudice, e cioè un fatto ritenuto ben più grave di quello in considerazione, in quanto presuppone che un reato sia stato commesso o almeno che un procedimento penale sia stato aperto nei confronti dell'espulso;

che l'entità della sanzione edittale pregiudicherebbe non solo il valore costituzionale dell'uguaglianza, ma anche l'effettiva capacità della pena di operare per la rieducazione del condannato, essendo funzionali in tal senso solo le sanzioni proporzionate al fatto, mentre, nella specie, la commisurazione sarebbe stata disancorata dagli ordinari parametri di riferimento, ed operata al solo fine di introdurre, per il reato in questione, un più severo trattamento processuale (con la previsione dell'arresto obbligatorio);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei dodici giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il 26 settembre 2006 (r.o. nn. 285 e 287 del 2006), il 28 novembre 2006 (r.o. nn. 454, 455, 456, 457 e 458 del 2006), il 12 dicembre 2006 (r.o. n. 503 del 2006), il 16 maggio 2007 (r.o. nn. 262 e 263 del 2007) ed il 17 luglio 2007 (r.o. nn. 456 e 457 del 2007);

che con gli atti indicati, di tenore sostanzialmente analogo, la difesa erariale ha concluso nel senso della manifesta infondatezza delle questioni sollevate, riprendendo gli argomenti già proposti con l'intervento spiegato nel giudizio pertinente all'ordinanza r.o. n. 338 del 2005, dei quali si è dato conto in precedenza.

Considerato che i Tribunali di Gorizia e Trieste, con otto delle ordinanze indicate in epigrafe (r.o. numeri 317, 338 e 538 del 2005, numeri 8, 23, 43 del 2006, numeri 36 e 37 del 2007), hanno sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) — nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione pari ad un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che la stessa norma è stata censurata, dal solo Tribunale di Gorizia, anche con riferimento agli artt. 2 e 10 Cost. (r.o. numeri 8 e 23 del 2006, e numeri 36 e 37 del 2007);

che il Tribunale di Trieste, con dodici ulteriori ordinanze (r.o. numeri 285, 287, 454, 455, 456, 457, 458 e 503 del 2006, numeri 262, 263, 456 e 457 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che tutte le questioni indicate riguardano l'asserita sproporzione per eccesso del trattamento sanzionatorio previsto dalla medesima norma incriminatrice, di talché può disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, la norma censurata è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare);

che il divieto per lo straniero espulso di far rientro nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno non opera più, in ragione della riforma, riguardo a coloro per i quali sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, sempre che la pregressa espulsione sia stata disposta dal prefetto in applicazione delle lettere *a*) o *b*) del comma 2 dell'art. 13 dello stesso t.u. in materia di immigrazione;

che l'inserimento nella fattispecie incriminatrice di un ulteriore presupposto negativo della condotta ha modificato la fisionomia del comportamento delittuoso, limitando la rilevanza penale del reingresso ai soli casi in cui lo straniero precedentemente espulso non abbia conseguito né la speciale autorizzazione ministeriale né l'autorizzazione al ricongiungimento;

che la nuova disciplina è suscettibile di applicazione ai fatti commessi in epoca antecedente alla riforma, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del codice penale;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate, posto che le disposizioni sul trattamento sanzionatorio presuppongono, per la relativa applicazione, un giudizio di perdurante rilievo penale delle condotte contestate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Gorizia e Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1313

N. 386

Ordinanza 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Denunciata violazione del diritto alla libertà personale e del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta modifica normativa a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinques*, come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinques*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di

immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 3 luglio 2003 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con ordinanza del 3 luglio 2003, pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998;

che la questione è stata sollevata nell'ambito del procedimento per la convalida dell'arresto di un cittadino extracomunitario, in epoca nella quale il reato di indebito trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato era punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, e per esso era prescritto obbligatoriamente l'arresto;

che il giudice *a quo* ravvisa il contrasto della disciplina appena evocata con l'art. 13 Cost., anzitutto, in ragione dell'automatismo istituito per il provvedimento restrittivo, da adottare obbligatoriamente (e dunque da convalidare) a prescindere dalla gravità del fatto e dalla personalità dell'autore;

che d'altra parte, secondo il rimettente, l'applicazione di una misura precautelare senza che possa di seguito essere adottata, a norma dell'art. 280 del codice di procedura penale, una misura coercitiva della libertà personale, sovverte la logica sottesa alla previsione costituzionale, la quale consente provvedimenti provvisori ed anticipatori dell'autorità di polizia, ma non il conferimento a quest'ultima di poteri coercitivi negati, invece, all'autorità giudiziaria;

che la norma censurata contrasterebbe, sempre secondo il Tribunale, anche con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., per la ritenuta incongruenza del severo trattamento precautelare, incentrato sull'arresto obbligatorio, rispetto alla valutazione di contenuta gravità del fatto espressa, dallo stesso legislatore, attraverso la previsione di una fattispecie solo contravvenzionale e di sanzioni relativamente moderate.

Considerato che, con sentenza di questa Corte n. 223 del 2004, successiva all'ordinanza di rimessione, è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabiliva che, per il reato di cui al precedente comma 5-*ter*, fosse obbligatorio l'arresto dell'autore;

che, successivamente alla sentenza indicata, lo stesso comma 5-*quinqüies* dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato, in particolare mediante l'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione);

che, per effetto dell'intervento di riforma, il citato comma 5-*quinqüies* nuovamente prescrive l'arresto obbligatorio per lo straniero il quale si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-*bis*, così commettendo il reato previsto dal comma 5-*ter* dello stesso art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, per altro, tale reato, in ragione delle ulteriori modifiche introdotte con l'art. 1 della legge n. 271 del 2004, è attualmente configurato quale delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni;

che il rimettente è dunque chiamato ad una nuova valutazione di rilevanza della questione sollevata, posto che la norma da lui censurata, applicabile nel procedimento *a quo*, è stata già espunta dall'ordinamento, ed è stata sostituita da altra solo nominalmente corrispondente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

07C1314

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 43

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 ottobre 2007
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale del sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» e che prevede accordi Stato-Regioni - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione e nella determinazione di standard uniformi su tutto il territorio nazionale, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 10.
- Costituzione, artt. 33, 117, comma secondo, lett. *m)*, *n)*, e 118.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale che permette a tutti i giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionali regionali - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» e che prevede accordi Stato-Regioni - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, artt. 11 e 14, comma 2.
- Costituzione, artt. 33, 117, commi secondo e terzo, e 118; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624; d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-*quinquies*; d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 27, comma 2.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale sulla formazione abilitante, con previsione di percorsi formativi regionali validi ai fini dell'abilitazione professionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di professioni.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 18.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale delle istituzioni formative, dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione», che prevede l'emanazione di un regolamento che definisca i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti le istituzioni scolastiche, e il regime di contrattazione collettiva - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione e nella determinazione di standard uniformi su tutto il territorio nazionale, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 24.
- Costituzione, artt. 33, 117, comma secondo, lett. *m)*, *n)*, e 118; d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 15, comma 4; legge 3 maggio 1999, n. 124, artt. 1, 2, 3, 6 e 11.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale di determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'obbligo di istruzione - Introduzione del criterio principale della quota capitale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 28.
- Costituzione, artt. 33 e 117; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 137; legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale, anziché nell'ambito della integrata superiore e nella formazione post-secondaria - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa statale che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia «istruzione» e che prevede l'intesa con la Conferenza Unificata - Denunciata lesione delle competenze statali in materia di istruzione, violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, art. 30, comma 3.
- Costituzione, artt. 33, 117 e 118; legge 7 maggio 1999, n. 144, art. 69; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631; d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri — giusta delibera del consiglio dei ministri 28 settembre 2007 — rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilio;

Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28, 30 — pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 9 agosto 2007, n. 32, recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» in relazione all'art. 117 Cost., come più specificatamente indicato *infra*.

1. — Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 9 agosto 2007, n. 32, è apparsa la legge r. 6 agosto 2007, n. 19, che reca «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia».

La legge si compone di 34 articoli suddivisi in quattro titoli.

Il Titolo I contiene alcune disposizioni generali. Definisce dapprima l'ambito di applicazione della legge — precisando che, tramite questa la regione esercita la potestà concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale (art. 1) —; illustra, poi, le finalità e i principi cui le politiche regionali si informano (art. 2), sottolineando che la regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ne supporta l'azione (art. 3) e promuove la concertazione sociale e la collaborazione tra istituzioni, quali mezzi per l'integrazione delle politiche per l'istruzione (art. 4). Evidenzia, elencandole, le funzioni spettanti alla regione in materia di istruzione e formazione (art. 5); alle Province in materia di istruzione secondaria superiore e ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica (art. 6). Ripartisce, infine, fra Province e comuni, i compiti anche in tema di programmazione dei servizi. I piani provinciali, a loro volta, confluiscono nel piano regionale, da adottare previa conferenza dei servizi (art. 7).

Il Titolo II (Sistema di istruzione e formazione professionale) si articola in quattro capi.

Il capo I (art. 10) disciplina il sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, prevedendo in particolare che esso si attesti sui diversi livelli europei, come definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio.

Il capo II reca disposizioni in materia di offerta formativa. Stabilisce in primo luogo, al riguardo, che l'offerta sia articolata:

in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e obbligo di istruzione (la cui disciplina si ritrova nel successivo art. 14);

nei percorsi successivi di istruzione e formazione tecnica superiore (disciplinata all'art. 15);

nel quinto anno integrativo (art. 11) ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università.

Vengono illustrati, poi, gli impegni della regione nella promozione di interventi per l'educazione degli adulti (art. 13); intese volte alla costruzione di poli informativi (art. 16); azioni di formazione continua e permanente (art. 17); interventi di formazione abilitante (art. 18); attività di orientamento scolastico e professionale (art. 19); percorsi di apprendistato, tirocinio ed alternanza di studio e lavoro (art. 21).

Si specificano, infine, le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione (art. 22).

Il capo III (Rete degli operatori), dispone che il sistema regionale di erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale sia assicurato da una serie di soggetti elencati, denominati Istituzioni formative, di cui definisce funzioni e finalità (art. 24). Istituisce, altresì, l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi in materia di istruzione e formazione (art. 25) e definisce le modalità e i criteri per l'accreditamento (art. 26).

Il capo IV si compone di due articoli: il 27, in materia di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale; il 28, che dispone che la regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio della quota capitaria.

Il Titolo III (art. 29) definisce le politiche che la regione intende adottare in materia di ricerca applicata, di innovazione didattica e tecnologica, e di qualificazione del personale.

Il Titolo IV (artt. 30-34), infine, contiene disposizioni transitorie e finali.

2. — Come si può vedere da questo rapido e sommario *excursus*, la regione, con la legge in esame, disciplina compiutamente il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, ma nel far questo eccede dalle proprie competenze, invadendo le competenze statali in materia di istruzione.

I principi fondamentali e le norme generali in materia di istruzione, infatti, sono riservati allo Stato, che ne deve garantire una uniforme disciplina sull'intero territorio nazionale. Tra i principi fondamentali, primo fra tutti è la definizione dei contenuti dell'obbligo di istruzione, attraverso la descrizione dei livelli essenziali delle prestazioni, necessariamente uniformi sul territorio nazionale. Già l'art. 1, comma 2, della legge regionale e l'attuazione ad esso data dagli articoli seguenti risulta, conseguentemente, in contrasto con la normativa statale vigente (in particolare con le recenti modifiche apportate dalla legge n. 296/2006 e dalla legge n. 40/2007).

A ciò aggiungasi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2005, ha affermato, in relazione ai ricorsi presentati dalle regioni avverso il d.lgs. n. 59/2004 (c.d. Legge Moratti), il necessario rispetto del principio di leale collaborazione e degli accordi Stato-regioni, trattandosi di materie dove sussiste un inevitabile intreccio di competenze rimesse allo Stato e alle regioni. In questa prospettiva si sono mosse le modifiche apportate alla legislazione statale.

La legge regionale in rassegna, dunque, presta il fianco a numerosi e seri dubbi di costituzionalità, sia per contrasto con la normativa statale vigente, che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia - istruzione, a cui tutte le regioni sono tenute ad uniformarsi, sia per la violazione sistematica del principio di leale collaborazione, stante che la legge regionale disciplina aspetti rimessi dalla normativa nazionale agli accordi Stato-regioni.

Più precisamente, in relazione a ciascuna disposizione ritenuta contraria alla Costituzione.

2.1. — L'art. 10 disciplina il sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale, stabilendo unilateralmente i livelli di corrispondenza delle certificazioni rilasciate, rispetto alle diverse tipologie di percorsi, in assenza di una previa definizione a livello nazionale di regole, standards e modalità per effettuare tale riconoscimento. La disposizione, conseguentemente, eccede dalla competenza regionale ed incide sulla competenza riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. *m-n*) Cost., circa la determinazione di standards uniformi su tutto il territorio nazionale.

2.2. Gli artt. 11 e 14, comma 2, nel permettere a tutti i giovani che hanno concluso il primo ciclo di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate presso la regione, eccedono dalla competenza attribuita alla regione in materia di istruzione, ai sensi dell'art. 117, secondo e terzo comma Cost. e in particolare:

2.2.1. — sono in contrasto con le norme generali in materia di istruzione di cui all'art. 1, commi 622 e 624 della legge n. 296 del 2006, secondo cui i giovani che hanno concluso il primo ciclo possono adempiere l'obbligo di istruzione solo se frequentano, nella fase transitoria, i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 226 del 2005 e, a regime, i percorsi e progetti realizzati (al fine di prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione) realizzati da strutture formative inserite in un elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

2.2.2. — non tengono conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1-*quinqies*, del d.l. n. 7 del 2007 (aggiunto dalla legge di conversione n. 40 del 2007), che modifica la configurazione del sistema del secondo ciclo, prevedendo l'emanazione di linee guida, da definire in sede di Conferenza Unificata: Queste devono stabilire raccordi organici tra i percorsi degli istituti tecnici e di quelli professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, prevedendo l'istituzione di un apposito repertorio nazionale;

2.2.3. — disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale in assenza della previa definizione in sede di Conferenza Stato-regioni degli aspetti che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 226 del 2005, costituiscono il necessario presupposto della disciplina specifica stabilita da ciascuna regione.

3. — L'art. 18, che riguarda la formazione abilitante, prevedendo percorsi formativi regionali validi ai fini dell'abilitazione professionale, contrasta con l'art. 117, comma 1 e 3 Cost., violando il principio fondamentale in materia di «professioni» secondo il quale la competenza ad individuare i titoli abilitanti per l'esercizio delle professioni spetta esclusivamente allo Stato (in tal senso si è pronunciata in più occasioni codesta ecc.ma Corte costituzionale - *cfr.*, tra le altre, sentenze nn. 300/2007, 40 e 153 /2006 - e nello stesso si è espresso il d.lgs. n. 30 del 2006).

4. — L'art. 24, che denomina unilateralmente «istituzioni formative» determinati soggetti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale ed attribuisce loro la personalità giuridica. La relativa autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria risulta in contrasto con l'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 226/2005, che, a tali fini, prevede l'emanazione di un regolamento che definisca i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti le istituzioni scolastiche. Con ciò risulta in contrasto anche con il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni. A ciò aggiungasi che l'art. 24, comma 6, che stabilisce anche per le istituzioni scolastiche rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale una particolare disciplina sul reclutamento del personale docente e non docente, si pone in contrasto con la normativa nazionale (legge 3 maggio 1999, n. 124, e in particolare artt. 1, 2, 3, 6, 11) e con il regime di contrattazione collettiva, esulando tale disciplina dalla competenza regionale.

5. — L'art. 28, che prevede un meccanismo automatico di determinazione delle risorse in base al criterio della quota capitaria, invade la competenza esclusiva statale in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'obbligo di istruzione; risultando altresì in contrasto con l'art. 137 del d.lgs. n. 112/1998, che rimette allo Stato le funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, nonché con la legge n. 440/1997, recante «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

6. — L'art. 30, comma 3, prevedendo che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999 rientrino nel sistema di istruzione e formazione professionale, contrasta con lo stesso art. 69, che colloca tali percorsi IFTS nell'ambito della integrata superiore e quindi nella formazione post-secondaria, sia con l'art. 1, comma 631 della legge n. 296/1996 - che richiede che il sistema IFTS sia organizzato sulla base di apposite linee guide, previa intesa con la Conferenza Unificata-, sia con l'art.13, comma 2 della legge n. 40/2007, secondo cui le regioni «concorrono» alla realizzazione dei «poli tecnico-professionali», nel rispetto quindi della normativa statale in parola.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, poiché la legge eccede i limiti di competenza assegnati alla regione in materia di istruzione, invadendo la competenza statale, in violazione degli artt. 33 e 117, commi 1, 2 e 3 Cost., nonché in contrasto con il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.

P. Q. M.

Conclude perciò l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», - pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 9 agosto 2007, n. 32 - artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28, 30, per violazione degli artt. 33 e 117, commi 1, 2 e 3 Cost., nonché per contrasto con il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.

Roma, addì 4 ottobre 2007

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano ZOTTA

07C1214

N. 751

*Ordinanza del 23 gennaio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Attili Gianni*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10 legge cit., sollevata dalla Procura generale nel procedimento a carico di Attili Gianni, assolto dal Tribunale di Terni, con sentenza emessa in data 4 dicembre 2002, dal reato di cui all'art. 612, comma 1, c.p. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela, sentenza tempestivamente impugnata dal p.m.

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impuginate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo;

Ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa, o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentale, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

A) Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tantomeno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza alla parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m., realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva;

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, udienza del 23 gennaio 2007

Il Presidente: MUSCATO

N. 752

*Ordinanza del 23 gennaio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Servettini Fausto*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parità delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10 legge cit. sollevata dalla procura generale,

O S S E R V A

Nel presente processo la questione di illegittimità del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la Corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità dell'appello medesimo.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. — come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 — e 10, legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilità degli appelli già proposti, sia non manifestamente infondata, anche per profili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccepiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dirà, realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non può dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, secondo comma, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, è foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si predilige è ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimità costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparità di trattamento ovvero la necessità, onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza «creativa», o «suppletiva» delle sviste del legislatore. Tutto ciò in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, è destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessità dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erranee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalità delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimità, rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonché alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalità.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, è utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalità della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto teorico che riecheggia nei lavori preparatori della legge n. 46/2006, secondo cui la eliminazione del potere del p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento sarebbe conforme ad un principio generale, sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. In base a tale tesi l'imputato potrebbe essere riconosciuto colpevole solo a seguito di due pronunce di merito conformi nella affermazione di colpevolezza. Diritto del quale sarebbe privato in caso di condanna in secondo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso il proscioglimento, non essendovi in questo caso spazio per un riesame nel merito della affermazione della colpevolezza.

Tale tesi dimentica tuttavia che l'art. 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevede la possibilità che un soggetto venga «dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento», e in questo caso anzi si esclude che il soggetto medesimo abbia diritto a un ulteriore gravame di merito.

Se dunque è erroneo il presupposto teorico di fondo della novella, ne discendono *per li rami* le conseguenze in punto di irrazionalità di una disciplina che, nel differenziare drasticamente i poteri di impugnazione delle parti, e nel sacrificare pressoché totalmente quelli del p.m. (e di riflesso della persona offesa), non risponde ad alcuna logica giustificazione.

Se a ciò si aggiunge che, nel concreto della disciplina, le nuove norme risultano mal coordinate e tali da rendere obbligatori degli sbocchi processuali del tutto incongrui, la incostituzionalità per irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza.

Ed infatti, calandoci dai supremi principi alla applicazione pratica, si rilevano plurime anomalie ed irragionevoli disparità di trattamento tra p.m. e persona offesa da un lato, parte civile ed imputato dall'altro, con la «stranezza» che la parte civile viene a condividere con l'imputato, suo contraddittore naturale, un destino di maggior favore rispetto a quello riservato al p.m.

Nella previgente disciplina il più vistoso caso di asimmetria in relazione ai poteri di impugnazione delle parti riguardava le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, non potendo il p.m., salvo il caso del mutamento del titolo del reato, proporre appello avverso la sentenza di condanna.

Tale disciplina era stata pacificamente ritenuta conforme al dettato costituzionale, in quanto la limitazione al potere di appello del p.m. riguardava una sentenza che, pur eventualmente deludendolo in punto di trattamento sanzionatorio, comunque accoglieva la tesi della penale responsabilità dell'imputato. E tale sacrificio era giustificato dalla circostanza che il p.m. beneficiava della possibilità di far valere come prove tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.

Invece, nella disciplina introdotta dalla legge n. 46/2006, il p.m. è in primo luogo privato del potere di proporre appello (*id est* di ottenere un riesame nel merito) addirittura avverso una sentenza di proscioglimento, che cioè sconfessa totalmente la tesi accusatoria, ma tale radicale sacrificio non è compensato da alcuna previsione di favore per la parte pubblica né altrimenti giustificato.

E come si è detto tale giustificazione non può rinvenirsi nelle fonti sopranazionali (che, nell'interpretazione costante, consentirebbero addirittura l'abolizione dell'appello dell'imputato, essendo il suo diritto alla impugnazione della condanna salvaguardato dalla obbligatoria previsione della ricorribilità per cassazione delle sentenze), e tanto meno trova albergo al riparo di altri principi quali la ragionevole durata del processo ovvero l'immediatezza ed oralità del processo.

Sotto il primo profilo, come si vedrà, le nuove disposizioni sono destinate ineluttabilmente ad allungare i tempi processuali.

Il richiamo invece alla oralità ed immediatezza, secondo cui il giudice d'appello, che decide sulle carte, non può sovvertire la decisione del giudice di primo grado che ascolta direttamente i testimoni, prova troppo, dovendo tale argomento necessariamente valere, dal punto di vista logico, anche in relazione all'appello proposto dall'imputato.

Ne consegue che la sostanziale esclusione del potere di proporre appello da parte del p.m. sacrifica in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale la parità delle parti nel processo e la stessa sua funzione di pervenire comunque (o di avvicinarsi tendenzialmente) alla verità storica, inibendo un controllo giurisdizionale su eventuali errori di merito.

B) Del tutto teorica e marginale è la residua facoltà di appello conservata al p.m. (dopo il rinvio della legge alle Camere) in caso di sopravvenienza o scoperta di una nuova prova dopo il giudizio di primo grado.

Anche questa previsione si apprezza per la sua palese inutilità ed irrazionalità.

Sotto il primo profilo essa relega in un ambito statisticamente irrilevante il potere del p.m. di proporre appello, in considerazione del fatto che la nuova prova deve sopravvenire, in sostanza, durante il breve termine per appellare (di 15, 30 o 45 giorni a seconda dei casi), la cui durata, tra l'altro, dipende da fattori del tutto casuali, quali la indicazione o meno di un termine per il deposito della motivazione, il rispetto di tale termine da parte del giudice, la rapidità della cancelleria e degli organi a ciò addetti nel notificare l'estratto della sentenza della parte eventualmente contumace.

Con la ulteriore conseguenza che lo stesso rischio per l'imputato di dover subire il processo di appello dipende da circostanze assolutamente imponderabili e non da egli controllabili.

A ciò si aggiunga che con i limitati poteri di indagine di cui dispone il p.m. dopo il rinvio a giudizio *ex art. 430 c.p.p.*, la emersione di una nuova prova nel ristretto termine suddetto costituirà evenienza talmente rara da sfiorare il miracolistico.

Sotto il profilo della razionalità poi davvero non si riesce a comprendere perché il potere di conservare alla parte pubblica un ulteriore grado di giudizio di merito debba essere riconosciuto solo ad una prova scoperta in quel limitato termine e non anche nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione instaurato a seguito del ricorso proposto dal p.m. (verificandosi altrimenti il passaggio in giudicato della sentenza che preclude *ab imis* la possibilità di far valere una nuova prova di colpevolezza, non conoscendo il nostro ordinamento la revisione *in malam partem*).

Insomma, non potendo esser fatta valere l'emersione di una nuova prova davanti alla Corte di cassazione, il p.m. dovrà sperare solo nell'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado, davanti al quale far valere la suddetta prova, verificandosi, in caso contrario, il definitivo scollamento, a causa della scelta di inibire la celebrazione di un secondo grado di merito, tra verità processuale e verità storica.

Ancora va considerato che, in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., in caso di emersione di una prova nuova, anche l'imputato potrà proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento pronunciata con una formula che possa eventualmente arrecargli pregiudizio (ad es. per difetto di dolo — con conseguente possibilità di esperimento di azione civile risarcitoria nei suoi confronti per illecito civile colposo — ovvero per difetto di imputabilità).

Orbene, in quest'ultimo caso, avverso la stessa sentenza potrebbero essere proposti mezzi di impugnazione diversi — l'appello da parte dell'imputato ed il ricorso per cassazione da parte del p.m. — senza che sia previsto alcuno strumento onde evitare la anomalia della contemporanea pendenza dello stesso processo in gradi diversi, non potendo operare, in una simile ipotesi, il meccanismo della conversione *ex art. 580 c.p.p.*, ristretto ai soli casi di connessione *ex art. 12 c.p.p.*

Infine, sempre con riferimento al tema della prova nuova, e con specifico riguardo alla normativa transitoria, il legislatore non ha previsto la salvezza dell'appello, già validamente proposto dal p.m. nel vigore della previgente disciplina, qualora negli stessi motivi di appello ovvero direttamente in dibattimento, l'appellante abbia chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deducendo una prova sopravvenuta.

Con la irragionevole conseguenza, non superabile in via interpretativa, salvo a ricorrere a soluzioni «creative» o «integrative», che un appello che sarebbe valido anche secondo la nuova normativa — e che è stato validamente proposto secondo la legge vigente al momento della sua proporzione — debba essere tuttavia dichiarato inammissibile, prevedendo l'art. 10, comma 2, legge n. 46/2006, la declaratoria di inammissibilità dell'appello *tout court*, senza alcuna deroga o possibilità di valutare gli appelli pendenti secondo il nuovo parametro introdotto dal novellato art. 593 c.p.p.

C) La irragionevole disparità di trattamento introdotta con la limitazione (*rectius* esclusione) della possibilità del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, si apprezza anche con riguardo alla posizione della parte civile.

In proposito, limitandoci ad una mera ricognizione della questione, non direttamente rilevante nel caso di specie se non per i profili di irragionevolezza che introduce, va rilevato che, paradossalmente, all'interno del processo penale, dalla normativa a regime, viene tolta al p.m. una facoltà che invece viene confermata in capo alla parte civile (per lo meno secondo la tesi che si fonda sulla *voluntas legislatoris*, malamente espressa nel testo normativo, emendato a seguito del messaggio presidenziale), e ciò nonostante il diverso rango degli interessi perseguiti, la *sedes materiae*, e la permanente possibilità del danneggiato dal reato di percorrere i tre gradi di giudizio trasferendo l'azione in sede civile.

Ancor più evidente tale disparità di trattamento emerge nella normativa transitoria ove è pressoché certo — a prescindere dalla tesi prescelta in relazione alla normativa a regime — che l'appello *illo tempore* proposto

dalla parte civile conservi efficacia, con la conseguenza di mantenere la cognizione della Corte d'appello penale esclusivamente su questioni civilistiche, che coinvolgono il merito della vicenda, privandola della corrispondente cognizione penale.

Senza considerare l'ulteriore distonia, ridondante in un ulteriore profilo di irrazionalità, in caso di ricorso per cassazione del p.m., della contemporanea pendenza della medesima vicenda processuale in due gradi diversi, di merito e di legittimità, con possibilità di soluzioni contrastanti, e senza che possa operare — in virtù della disposizione dell'art. 580 c.p.p. — il meccanismo della conversione.

D) L'ultimo profilo di incostituzionalità della soppressione dell'appello del p.m. realizzato con le imperfette modalità della legge n. 46/2006, riguarda l'incidenza del sistema delineato sui tempi processuali.

Ed infatti è altamente plausibile che, in caso di pronunce gravemente erranee, eliminandosi il potere emendativo della Corte d'appello, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m., si celebreranno i normali tre gradi di giudizio, con rischio elevatissimo di prescrizione del reato, vieppiù alla luce della nuova disciplina dell'art. 157 c.p.p.

Ciò accadrà a causa della sostituzione della sequenza: I grado, II grado e Cassazione, con la sequenza: I grado, Cassazione, I grado, II grado, Cassazione.

E tale situazione è ancora più drammatica nella disciplina transitoria che sconta la dilatazione dei tempi dovuta al decorso del termine per proporre appello ed all'intervallo tra la sua presentazione e la fissazione dell'udienza.

Tutto ciò, ragguagliato ai nuovi termini di prescrizione, si risolve in una sostanziale vanificazione della pretesa punitiva dello Stato in aperto contrasto con l'insegnamento di Corte cost. n. 98 del 24 marzo 1994 secondo cui «la configurazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero rimane affidata alla legge ordinaria che potrebbe essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 Cost.» che risulta, conseguentemente, indirettamente violato.

In conclusione l'eliminazione del potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento:

viola l'art. 111, secondo comma, Cost. introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, da intendersi in tutti i gradi in cui si esso è destinato ad articolarsi attraverso la possibilità concessa alle parti di accedervi;

viola l'art. 3 Cost. per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria;

viola il principio della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost.;

viola l'art. 97 Cost. per la concreta ingestibilità del processo in caso di applicazione della nuova normativa che determina situazioni di necessaria stasi dello stesso;

viola l'art. 112 Cost. avviando ad un sicuro destino di prescrizione numerosissimi reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, secondo quanto esposto nella parte motiva.

Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti processuali.

Perugia, udienza del 23 gennaio 2007

Il Presidente: MUSCATO

N. 753

Ordinanza del 30 marzo 2007 emessa dalla Corte d'appello di Trieste
sull'istanza proposta da Bonazza Alessandro Valentino

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Contrasto con la legge di delega n. 81/1987.

- Codice di procedura penale, art. 314.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 77.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letta l'istanza depositata il 16 settembre 2006, con la quale Bonazza Alessandro Valentino, nato a Trieste il 14 febbraio 1961, ivi residente in via Cotogna n. 41, richiede tempestivamente, ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., la riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita dall'8 gennaio 1999 all'8 settembre 2000 (anni uno e mesi otto), a seguito dell'arresto effettuato dai Carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Trieste, convalidato dal g.i.p. di Tribunale di Trieste con ordinanza dd. 11 gennaio 1999, con la quale era altresì applicata la misura cautelare della custodia in carcere — relativamente a tutti i reati contestati:

- 1) detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (pistola cal. 7,65);
- 2) ricettazione della medesima arma, oggetto di furto;
- 3) detenzione e porto di arma comune clandestina, perché priva dei numeri di riconoscimento, in quanto abrasa;
- 4) tentato omicidio premeditato in danno di Brazzati Claudio —, nell'ambito del procedimento n. 54/1999 RGNR TS nel quale il g.u.p. del Tribunale di Trieste, con sentenza n. 372/1999 di data 26 novembre 1999, derubricato il reato di tentato omicidio premeditato in quello di lesioni personali volontarie pluriaggravate, dichiarava il Bonazza colpevole dei reati ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti della seminfermità e del danno risarcito prevalenti sulle aggravanti, riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 3.000.000 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali, escludendo la concedibilità della sospensione condizionale della pena ed ordinandone il ricovero in casa di cura e custodia per mesi sei, previa ulteriore verifica della pericolosità sociale; la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 503/2004 dd. 17 giugno 2004 (irr. il 17 settembre 2004), in parziale riforma della predetta sentenza, ulteriormente derubricato il reato *sub* 4) in quello previsto e punito dall'art. 590 c.p., dichiarava di non doversi procedere in ordine a tale reato per difetto di querela e rideterminava la pena per i residui reati (capi 1) 2) e 3), *ex art.* 599 c.p.p., in anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, revocando altresì la misura di sicurezza e concedendo i doppi benefici di legge.

Letta la memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato di Trieste, nell'interesse del convenuto Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si conclude per il rigetto dell'istanza ovvero, in subordine, per la riduzione del *quantum* a misura di giustizia;

Fissata l'udienza del 18 gennaio 2007, differita a quella odierna per l'impedimento del difensore, e sentite le conclusioni delle parti comparse;

Ritenuta la propria competenza;

O S S E R V A

Sostiene il ricorrente che — essendo stata sempre riferita la detenzione cautelare al tentato omicidio, prima, ed alle lesioni dolose gravi, poi — potrebbe in primo luogo ipotizzarsi, in relazione all'intervenuto proscioglimento per tale delitto, una detenzione ingiustificata *ab inizio*.

Sostiene in primo subordine il ricorrente, che certamente non potrà ritenersi giustificata la detenzione per misura superiore a quella cautelare massima per i reati di ricettazione, detenzione e porto dell'arma comune da sparo e dell'arma clandestina, nettamente inferiori anche alla pena irrogata con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello.

Infine, ancora per certo, non potranno comunque ritenersi giustificati i cinque mesi e dieci giorni (o la maggior cifra) in cui il Bonazza fu ristretto non essendo più giustificata la cautelare per il reato di lesioni personali, rivelatosi infine insussistente; tanto più che, tolta la pena inflitta per tale reato, ne è risultata pena inferiore al presofferto cautelare.

Orbene, la domanda, per i primi due profili evidenziati, non può essere accolta.

L'ordinanza applicativa della misura cautelare (al pari della richiesta del pubblico ministero) è infatti esplicitamente riferita a tutte le fattispecie di reato contestate e non solo dunque a quella di tentato omicidio aggravato, così che, trattandosi di delitti che consentono l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, non v'è questione di detenzione ingiustificata *ab initio*.

Quanto alla entità della custodia cautelare massima prevista per i reati per i quali è intervenuta pronuncia definitiva di condanna, deve considerarsi che quella massima prevista per il reato di detenzione e porto di arma clandestina è superiore a quella irrogata con la sentenza definitiva di condanna a norma degli artt. 303 e 407, comma 2, lettera a) c.p.p.

Ben più complesse questioni si pongono con riferimento al terzo profilo evocato dal ricorrente.

Riassumendo: si ha, nel caso, una detenzione cautelare legittimamente protrattasi per anni uno e mesi otto, e cioè per il periodo corrispondente alla pena inflitta — non sospesa condizionalmente, in relazione alla ritenuta pericolosità sociale dell'imputato — con la sentenza di condanna di primo grado per tutti i titoli contestati (ancorché derubricato il reato di tentato omicidio premeditato in quello di lesioni personali volontarie pluriaggravate). Ormai cessata la custodia, è sopravvenuta sentenza di secondo grado (poi divenuta irrevocabile), di condanna, per tre dei delitti ascritti, e di improcedibilità per difetto di querela, relativamente al quarto, ulteriormente derubricato in tale sede nel delitto previsto e punito dall'art. 590 c.p.; è stata conseguentemente disposta la riduzione della pena inflitta in primo grado ed accordata la sospensione condizionale della pena, all'esito di nuovo giudizio negativo in ordine alla pericolosità sociale, oltre alla non menzione della condanna.

Orbene, nella situazione data, non v'ha dubbio che il disposto dell'art. 314 c.p.p., come costantemente interpretato dalla Corte di cassazione non consente di ritenere ingiusta la detenzione e, per l'effetto, di affermare il diritto alla riparazione.

In termini generali, l'ambito di applicazione della norma dell'art. 314, comma 2 c.p.p. è stato definito dalla suprema Corte (Cass., sez. un., n. 20, 12 ottobre 1993, Durante, CED 195353, Cass. Pen., 1994, n. 162; 12 ottobre 1993, Stablum e Capitali, Cass. Pen., 1994, n. 1640) nel senso che non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione le violazioni degli artt. 274 e 275 c.p.p., mentre il diritto si configura ove sussista una causa di illegittimità enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 c.p.p.; con riferimento alla «decisione irrevocabile» di cui all'art. 314, comma 2 c.p.p., tali stesse pronunce hanno pure affermato che «in alcune ipotesi l'illegittimità della misura cautelare ai sensi del comma 2 del citato art. 314, può risultare, in modo implicito e tuttavia evidente, dalla stessa sentenza definitiva di merito. Ciò si verifica sicuramente nei casi in cui l'imputato sia stato condannato per un reato diverso da quello contestato ed inoltre punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, per cui la misura cautelare risulti *ex post* inflitta in violazione del cit. art. 280 c.p.p., ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato viceversa assolto perché il reato era estinto sin dal momento di applicazione o conferma della stessa misura»; «come per le ipotesi di cui all'art. 314, comma primo, c.p.p. l'ingiustizia sostanziale della custodia cautelare è individuata sulla base di una valutazione *ex post*, così l'ingiustizia formale o illegittimità della misura cautelare nelle ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 314 non deve necessariamente risultare *ex ante* (cioè in termini di errore nella valutazione sulla inesistenza dei presupposti al momento dell'emissione del provvedimento con il quale è stata disposta o mantenuta) ma può risultare sulla base di una valutazione *ex post*, alla luce delle emergenze probatorie confluite nella decisione irrevocabile che accerta l'illegittimità e che può essere quella terminativa del procedimento. (Nella fattispecie la custodia cautelare era stata revocata con la sentenza con cui era stato definito il giudizio, in quanto nel fatto contestato era stato ravvisato un reato diverso da quello configurato)» (Cass., sez. IV, n. 639, 11 maggio - 10 novembre 1993, Ric. Min. tesoro in proc. Franceschini, CED 196185).

Più in particolare, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) deve ritenersi che, nel caso di processo cumulativo, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola fra queste — sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà stessa — impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni» — (Cass., sez. IV, n. 421, 9 febbraio - 4 aprile 1996, Zaccaria, CED 204426); ed ancora, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel caso di diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato (che ha determinato il provvedimento restrittivo) in altro delitto che non consenta la custodia cautelare, il diritto alla riparazione sorge esclusivamente se, in seguito a tale «deru-

bricazione», la custodia cautelare sia illegittimamente mantenuta, come si ricava dall'espressione «o mantenuto» contenuta nell'art. 314, comma 2, c.p.p.» (Cass., sez. IV, n. 683, 11 marzo - 17 luglio 1997, Cesario, CED 208529); «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ingiustizia formale della detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, deve risultare da una decisione irrevocabile in fase (o comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche) cautelare: invero, la «derubricazione» che avvenga al di fuori del giudicato (con valenza) cautelare e nel giudizio di merito — per effetto della valutazione di circostanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice di ufficio, senza che abbiano costituito oggetto della controversia — è estranea alla categoria dell'errore giudiziario, giacché in tal caso l'applicazione della misura è originariamente legittima e manca il titolo del diritto alla riparazione, che sorge esclusivamente se, in seguito alla detta «derubricazione», la custodia cautelare sia illegittimamente mantenuta, come si ricava dalla seconda previsione contenuta nell'art. 314 cpv. c.p.p. (Nella fattispecie la decisione di merito che riconosceva il diritto all'indennità — annullata senza rinvio in applicazione del principio massimato — era relativa ad una detenzione disposta per il reato originariamente contestato di sequestro di persona, derubricato in ratto a fine di libidine e dichiarato improcedibile per la non equipollenza dell'atto di denuncia a querela, rilevata d'ufficio solo dalla Corte d'appello)» Cass., sez. IV, n. 36, 12 gennaio - 13 marzo 1999, Onori, CED 213231; conf. n. 12781, 26 febbraio - 19 marzo 2003. Cannavò, CED 223828).

Come s'è detto, nel caso di specie, la derubricazione di uno dei reati contestati in fattispecie procedibile a querela di parte, e la conseguente declaratoria di improcedibilità, si ebbe quando la vicenda cautelare si era ormai esaurita e la relativa detenzione era da tempo cessata (onde la stessa non venne ingiustamente ed ingiustificatamente «mantenuta»).

Ciò posto, non può non prendersi atto che le sezioni unite della Corte di cassazione (ord. n. 25084, c.c. 30 maggio 2006, dep. 19 luglio 2006) hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.

Sebbene la questione posta all'esame delle sezioni unite della Corte di cassazione concernesse un'ipotesi di detenzione per più titoli cautelari di pari durata, con assoluzione di merito da uno dei reati ascritti e declaratoria di estinzione per prescrizione relativamente ad altra fattispecie delittuosa, anche al caso all'esame della Corte di appello (condanna e declaratoria, di improcedibilità per difetto di querela) si attaglia la questione di legittimità costituzionale negli esatti termini testé evidenziati, posto che il Barazza ha oggettivamente sofferto un periodo di detenzione cautelare superiore alla misura della pena detentiva inflittagli.

Ed infatti, le sezioni unite, dopo aver richiamato i limiti di applicazione dell'istituto, come delineati nella costante interpretazione giurisprudenziale («In riferimento alla previsione della seconda parte del comma 4, il diritto vivente, nell'ipotesi di concorrenza di una pluralità di titoli cautelari, ammette il diritto alla riparazione alla tassativa condizione che tutte le imputazioni siano definite con un proscioglimento nel merito o che sia stata accertata l'illegalità della custodia cautelare a norma del comma 2 dell'art. 314, qualora per ciascuno di detti titoli l'art. 303 c.p.p. preveda pari durata... in una siffatta situazione, il periodo di detenzione cautelare è unico ed inscindibilmente imputabile ad ognuno e a tutti i titoli custodiali (Sez. IV, 9 maggio 2000, Comisso, rv. 217721), di guisa che se questi hanno un identico limite massimo di durata, è sufficiente la mancanza di proscioglimento nel merito per uno solo di essi perché l'intera detenzione cautelare debba essere ad esso riferita, indipendentemente dalla misura della pena che sarebbe stata in concreto inflitta se fosse intervenuta una pronuncia di condanna. Inoltre... la portata della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 314 può essere compiutamente definita soltanto coordinandola con quella contenuta nel comma 1, in quanto da quest'ultima traspare inequivocamente l'intenzione legislatore di escludere, integralmente la riparazione per ingiusta detenzione in tutti i casi di proscioglimento non di merito e, a maggior ragione, di condanna prescindendo totalmente dall'effettiva misura della pena applicabile o in concreto applicata, quand'anche questa risulti largamente inferiore al periodo di custodia cautelare effettivamente subita»), hanno rimarcato come due recenti sentenze della Corte (n. 1451, c.c. 6 luglio 2005, Cinanni; n. 1467, 8 luglio 2005, Femia), fossero pervenute a risultati asimmetrici rispetto all'ambito dell'istituto configurato dall'art. 314 c.p.p., finendo per riconoscere, in buona sostanza, «che il diritto all'indennizzo deve essere determinato non in riferimento alla durata massima della misura custodiale, ma all'entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna, aprendo, così, un varco che dilata a dismisura l'area della riparabilità e la estende oltre i precisi termini tassativamente fissati dalla normativa vigente», conclusione avvalorata «dalle implicazioni insite nel *dictum* delle predette due decisioni dal quale deriva che il diritto alla riparazione è

configurabile non solo in caso di proscioglimento non di merito per uno dei reati contestati, ma anche nell'ipotesi di condanna, giacché il periodo di privazione della libertà eccedente la misura della pena in concreto inflitta dovrebbe in ogni caso imputarsi al concorrente reato per il quale è stata pronunciata l'assoluzione nel merito».

Nella stessa ordinanza di rimessione si era rilevato che «l'aver l'imputato scontato una custodia cautelare di durata maggiore alla pena inflitta, se pure possa considerarsi oggettivamente ingiusto, non vale — nel presente quadro normativo e allo stato della giurisprudenza — a ritenere “ingiusta”... la detenzione cautelare eccedente il limite della pena» e tuttavia si osservava che alle citate decisioni sottostavano «valide ragioni sostanziali che consistono nel non ritenere conforme ad equità l'impossibilità di riparazione per ingiusta detenzione in presenza di una custodia cautelare ampiamente superiore a quella della pena che viene poi stabilita dal giudice», indicandosi «molteplici profili che potrebbero far dubitare della compatibilità con i principi sanciti dalla Carta costituzionale della normativa racchiusa nell'art. 314, commi 1 e 4 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, precludendo di riflesso — nell'ipotesi di più titoli cautelari con pari limiti di durata massima — la liquidazione dell'indennità in ordine all'imputazione per la quale è intervenuta assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta (o che sarebbe stata inflitta) per l'altra imputazione se il reato non fosse stato dichiarato prescritto».

Premesso che, nel caso sottoposto all'esame delle sezioni unite, andava riconosciuta l'impossibilità di utilizzare il metodo dell'interpretazione *secundum constitutionem*, non potendosi superare il limite rappresentato dall'univoco senso letterale delle disposizioni dei commi 1 e 4 dell'art. 314 e dalle convergenti ragioni logiche che sorreggono la specifica strutturazione della normativa, le stesse sezioni unite rilevavano — nell'ottica particolare della durata della custodia in carcere rispetto all'entità della pena applicata (o applicabile) — la possibilità di formulare fondati dubbi sulla compatibilità con le norme costituzionali della disciplina risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 314 c.p.p., e ciò in rapporto agli artt. 76 e 77 Cost., in riferimento alla non fedele attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, comma 1 n. 100 della legge di delega n. 81 del 1987, anche in relazione alla direttiva che impone di adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (artt. 5-5 della Convenzione europea e 9-5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici), nonché agli artt. 2, 3 e 24, quarto comma Cost.

Per i motivi esposti, ritiene conclusivamente questa corte che la questione di legittimità costituzionale, subordinatamente dedotta dal difensore del Barazza all'odierna udienza, sia rilevante nel presente procedimento e, per le ragioni e nei termini prospettati dall'ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione sopra citata, cui deve farsi integrale richiamo, sia non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, e 77 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, il 15 marzo 2007.

Presidente: DI SILVESTRE

Il consigliere estensore: RIFIORATI

N. 754

Ordinanza del 27 dicembre 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Berti Laura contro Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica ed altro

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del D.L. n. 240/2000 conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Estensione del beneficio, altresì, ai docenti abilitati con riserva, in seguito a procedura selettiva bandita con ordinanza ministeriale n. 153/1999, a parità di condizioni - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1170/2000 proposto da Berti Laura rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Brucoli ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Marsilio Ficino n. 19;

Contro Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento del decreto del Provveditorato agli studi di Firenze n. 2221/B13a del 15 ottobre 1999 con cui la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 153199 per il conseguimento della idoneità all'insegnamento nella scuola elementare; nonché dell'o.m. del Ministero della pubblica istruzione n. 153 del 15 giugno 1999, art. 2, comma 1, lettera a) *in parte qua*;

Visti i motivi aggiunti proposti il 26 luglio 2006: per l'annullamento del decreto del provveditorato agli studi di Firenze prot. n. 221/b13 del 15 ottobre 1999 già oggetto del ricorso introduttivo, del decreto del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2210 del 18 marzo 2000 di rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento prot. n. 14282 dell'8 febbraio 2006 della direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2006;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il consigliere dott. Saverio Romano;

Udito, altresì, per le parti gli avv. Carlo Brucoli e P. Pirollo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra Berti, per dodici anni a partire dall'a.s. 1986/1987, ha insegnato nella scuola elementare San Francesco di Sales di Firenze, istituto autorizzato dal Provveditore agli studi, i cui scolari, a completamento del ciclo, sono muniti di titolo di studio di scuola elementare analogo a quello delle scuole pubbliche.

Nel 1999 l'insegnante ha presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con o.m. n. 153/1999, al fine di conseguire l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare e l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite con la legge n. 124/1999 al fine del reclutamento del personale scolastico.

Con decreto del provveditore del 15 ottobre 1999 ne è stata esclusa in quanto «ha prestato servizio esclusivamente nella scuola elementare privata autorizzata», il cui insegnamento non costituisce presupposto idoneo a concretare il requisito del servizio scolastico richiesto ai fini dell'ammissione.

Avendo presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'o.m., ha partecipato con riserva al corso superandone le prove finali.

Essendosi formato il silenzio sul ricorso gerarchico ha impugnato il provvedimento del provveditorato, successivamente, ha impugnato il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.

Successivamente, è stata emanata l'o.m. n. 33/2000, che modificando la precedente ordinanza n. 153, ha disposto che le domande di ammissione potevano essere presentate entro il nuovo termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000), consentendo implicitamente che il computo del servizio utile ai fini dell'ammissione alla sessione di esami dovesse calcolarsi alla nuova data del 27 aprile 2000.

Ancora successivamente è stato emanato il d.l. 28 agosto 2000, n. 240, il cui art. 6-bis ha espressamente prorogato il predetto termine alla data anzidetta.

Convertito il decreto in legge 20 ottobre 2000, n. 306, l'O.M. n. 1/2001 ha disposto la riapertura dei termini per la partecipazione alle sessioni riservate di esami previste dalla legge n. 124/1999.

L'o.m. 1/2001 ha espressamente disposto, all'art. 3, che coloro che, avendo, maturato i titoli di servizio e di studio nei termini indicati dall'art. 2, comma 4, legge n. 124/1999, siano stati ammessi con riserva a frequentare i corsi attivati ai sensi delle oo.mm. n. 152/1999 e n. 33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino attualmente nelle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, primo comma della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da presentare nei termini di scadenza indicati nell'art. 4, lo scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti definitivi, la revoca — del provvedimento di esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale».

Avendo maturato, alla data prevista dalla legge (27 ottobre 2000), il requisito del servizio prestato e essendo ancora non definitivo in quanto impugnato davanti al T.a.r. della Toscana il provvedimento di esclusione dalla sessione di esami, la ricorrente chiedeva alla direzione scolastica regionale lo scioglimento della riserva ed il rilascio dell'idoneità.

Con provvedimento dell'8 febbraio 2006, facendo riferimento ad un parere del Ministero, alla ricorrente è stato comunicato che «lo scioglimento delle riserve deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001».

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con i motivi aggiunti del 26 luglio 2006.

Avverso l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) sarebbe illogico consentire il rilascio, da parte delle scuole elementari private autorizzate, di un titolo di studio analogo a quello rilasciato dalle corrispondenti scuole statali, senza riconoscere il servizio svolto dalle insegnanti nella medesima scuola;

2) sarebbe contraddittorio ammettere alla sessione riservata di esami il personale delle scuole materne autorizzate ed escludere il personale delle scuole elementari sussidiate o autorizzate.

Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato, sul presupposto della non assimilabilità tra scuole materne autorizzate, che sono scuole pubbliche ai sensi degli artt. 333 e ss. del d.lgs. n. 297/1994 e scuole elementari private autorizzate, che sono diverse da quelle parificate.

All'udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — Con l'atto introduttivo, la ricorrente, che ha svolto un pluriennale periodo di insegnamento presso una scuola elementare privata autorizzata, ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata di esami, indetta ai sensi dell'o.m. n. 153/1999, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, al fine del reclutamento del personale scolastico.

Il provvedimento impugnato in sede gerarchica, dopo aver richiamato il primo comma, punto a) dell'art. 2 della o.m. n. 153/1999 — che prescrive ai fini dell'ammissione la prestazione di un servizio di effettivo insegnamento prestato dall'anno scolastico 1989/1990 al 25 maggio 1999 nelle scuole elementari statali o non statali

parificate e/o materne statali o non statali autorizzate, per almeno 360 giorni anche non continuativi, di cui almeno 180 dall'a.s. 94/1995 — ha decretato l'esclusione della ricorrente la quale risulta avere prestato servizio esclusivamente nella scuola elementare privata autorizzata.

A sua volta, il provvedimento impugnato (di rigetto del ricorso gerarchico) ribadisce che sia in base alla legge n. 124/1999 che in base all'o.m. n. 153/1999, con cui sono stabiliti i requisiti di ammissione alla citata sessione riservata di esami, non è valido il servizio prestato nelle scuole elementari non statali autorizzate.

Avverso il provvedimento impugnato, con l'atto introduttivo, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999; eccesso di potere in quanto sia il provvedimento sia l'o.m. n. 153/1999 consentono l'accesso alla sessione di esami al personale della scuola materna autorizzata, ma non a quello delle scuole elementari sussidiate e/o autorizzate; carenza di motivazione poiché il provvedimento impugnato non fornirebbe risposte alle ragioni esposte con il ricorso gerarchico; ingiustizia manifesta ed illogicità dell'interpretazione restrittiva della norma di legge adottata dall'amministrazione che privilegia gli alunni delle scuole elementari autorizzate ma ne discrimina gli insegnanti.

I motivi dedotti sono infondati.

Le censure proposte partono dal presupposto, dal quale deducono i vari profili di illegittimità denunciati, della totale assimilabilità, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami di cui all'o.m. 153/1999, del servizio prestato nelle scuole materne autorizzate oppure nelle scuole elementari autorizzate.

Invero, ai sensi degli artt. 333 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, sono scuole pubbliche (non statali): le scuole materne autorizzate, le scuole elementari parificate, le quali (al pari delle scuole secondarie, legalmente riconosciute o pareggiate) rispondono ad una serie di requisiti quali: essere aperte alla generalità degli abitanti di una determinata località; avere programmi, orari ed ordinamento corrispondenti alle prescrizioni legislative e regolamentari; essere ubicate in locali riconosciuti idonei; nonché avere personale insegnante in possesso degli stessi titoli prescritti per l'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali.

Le scuole elementari private autorizzate, invece, come le scuole secondarie non legalizzate né pareggiate, non sono vincolate a tutti i requisiti richiesti per le scuole statali.

Da ciò consegue l'impossibilità di assimilare — come preteso dalla ricorrente — scuole materne ed elementari private, sulla base della circostanza di essere entrambe autorizzate.

Invero, l'omologia sussiste solo tra le scuole materne autorizzate e quelle elementari parificate, mentre le scuole elementari solo autorizzate hanno programmi ed orari di massima conformi a quelle statali (art. 350, comma 2), non godono di contributi e non sono legittimate a rilascio di titoli di studio, attribuzione che rientra nella competenza della direzione didattica statale che esercita la vigilanza (art. 347).

Conseguentemente, il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate non può essere assimilato a quello prestato nelle scuole elementari autorizzate, come reso evidente già dal testo dell'art. 2 della legge n. 124/1999 che prende in considerazione solo il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate.

La giurisprudenza amministrativa, nel merito, ha avuto modo di affermare che è perfettamente rispondente ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, la discriminazione operata dalle due scuole in esame, in relazione alla diversa valutazione della «effettività» del servizio prestato in ciascuna di esse, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata. Infatti, ai fini dell'equiparazione del servizio quale «effettivo» — ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 124/1999, ripreso dall'o.m. n. 153/1999 — a quello corrispondente svolto nella scuola statale, se, relativamente alla scuola materna privata, si rivela sufficiente un mero provvedimento autorizzativo, per le scuole elementari private, invece, necessita un regime di «pareggiamento» che — come rilevato — non si esaurisce nella mera autorizzazione all'apertura dell'istituzione scolastica, ma accompagna l'intera attività da quest'ultima svolta, sottoponendola all'osservanza di una serie di obblighi, a fronte del potere di vigilanza, di controllo e repressivo (T.a.r. Campania, Napoli, II, n. 5845/2003; *Idem*, n. 19503/2005).

2. — Con successiva memoria la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando il decreto provv.le del 15 ottobre 1999, già impugnato con il ricorso introduttivo, nonché il provvedimento della direzione scolastica regionale, adottato in data 8 febbraio 2006, con il quale è stato comunicato che «lo scioglimento delle riserve previsto dall'art. 2, comma 7-bis della legge n. 143/2004 deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001».

Premesso che, in mancanza dell'indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere, sussiste la possibilità di riconoscere l'errore scusabile della ricorrente nella proposizione del ricorso oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni della conoscenza dell'atto ed il conseguente diritto alla rimessione in termini, con il primo motivo aggiunto si deduce la violazione dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nella interpretazione che ne offre l'amministrazione secondo la quale l'estensione del termine di maturazione del requisito del servizio al 27 ottobre

2000 (prevista dalla norma) varrebbe esclusivamente per coloro che, ammessi con riserva, abbiano superato l'esame finale dei concorsi banditi ai sensi della legge n. 124/1999 con l'o.m. 1/2001 e non anche per coloro che abbiano partecipato alle sessioni di esami bandite con le oo.mm. n. 153/1999 e n. 33/2000.

Deduce in particolare la ricorrente:

la legge n. 124/1999 ha mutato il sistema di reclutamento degli insegnanti con l'istituzione delle graduatorie permanenti, nel quale dovrebbero essere inseriti gli insegnanti precari i quali, non abilitati ma in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'art. 2, comma 4 della legge, avessero partecipato alla sessione di esami bandita dal Ministero;

a tal fine, veniva bandita la sessione riservata di cui all'o.m. n. 153/1999 che prevedeva la sussistenza del requisito del servizio di almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno 1989/1990 e la data di entrata in vigore della legge, ovvero il 18 maggio 1999;

quindi, vista l'esclusione dalla partecipazione alla sessione di esami di buona parte del personale docente precario, in favore del quale la legge era stata emanata, il termine di maturazione del requisito fu spostato con l'o.m. n. 33/2000 al 27 ottobre 2000 e con l'o.m. n. 1/2001 al 27 ottobre 2000;

costituendo le sessioni indette con le predette oo.mm. 153/1999, 33/2000, 1/2001, una sola sessione riservata di esami bandita in base alla legge n. 124/1999, sarebbe contrario all'intento del legislatore interpretare l'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004 nel senso che lo scioglimento della riserva in senso positivo debba valere per coloro che avessero superato gli esami, essendo stati ammessi con riserva ed avendo partecipato alla sola sessione bandita con l'o.m. n. 1/2001 e non anche con le precedenti oo.mm. 153/1999 e 33/2000;

infatti, anche alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 136/2004), sarebbe irragionevole escludere dai benefici dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004 solo coloro che abbiano partecipato alle sessioni di esame indette con le oo.mm. n. 153/1999 e n. 33/2000 e abbiano maturato il requisito del servizio dopo il 27 aprile 2000, i quali verrebbero pertanto a subire un trattamento differenziato in modo irragionevole rispetto agli altri docenti precari che abbiano partecipato a una sessione d'esame indetta in base alla stessa legge e per i quali è stata in seguito prevista una proroga del termine di maturazione del requisito del servizio.

Osserva il Collegio:

a) il termine di maturazione del requisito del servizio di insegnamento prestatore per 360 giorni, ai fini della partecipazione alla sessione riservata di esami per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, originariamente fissato alla data del 18 maggio 1999 (di entrata in vigore della legge n. 124/1999) è stato poi prorogato al 27 aprile 2000 e, successivamente, al 27 ottobre 2000 (con il comma 7-bis dell'art. 2 della legge n. 143/2004);

b) entro tale data la ricorrente ha maturato il requisito richiesto dalla legge (cfr. stato di servizio aggiornato al 27 ottobre 2000);

c) alla richiesta di scioglimento della riserva di cui al comma 7-bis dell'art. 2 del d.l. n. 97/2004, aggiunto in sede di conversione con legge 4 giugno 2004, n. 143, l'amministrazione scolastica, in conformità ad un parere reso dalla direzione generale per il personale della scuola presso il Ministero, ha espresso l'avviso che il carattere tassativo della norma non consente l'estensione del beneficio a favore di categorie diverse da quella di «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001»;

d) l'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nel prolungare il termine finale riguardante il possesso dei requisiti di servizio dalla data originaria alla successiva data del 27 aprile 2000, risulta coerente con la disposta riapertura dei termini per partecipare alla sessione riservata (indetta con o.m. n. 33/2000) al fine di consentire l'ammissione alla stessa anche di quei candidati che *medio tempore* siano entrati in possesso del requisito dei 360 giorni di insegnamento maturati (T.a.r. Emilia-Romagna, Parma, 21 dicembre 2004, n. 870);

e) finalizzata alla medesima *ratio legis*, appare disposta la successiva proroga del termine di maturazione del requisito, fissata al 27 ottobre 2000 dalla legge n. 143/2004;

f) appare pertanto irragionevolmente discriminatoria la limitazione del beneficio della ulteriore proroga del termine anzidetto, sussistente nel testo letterale della norma, che ha indotto l'amministrazione scolastica a farne applicazione solo a favore di «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001», con esclusione di coloro i quali (come la ricorrente) siano stati ammessi con riserva al concorso bandito con o.m. n. 153/1999 superandone l'esame finale, costituendo l'o.m. 1/2001 solo una mera «riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate»;

g) l'intento del legislatore di sanare mediante inserimento nelle graduatorie permanenti il personale docente precario, con le proroghe progressivamente disposte del termine di maturazione del requisito del servizio

d'insegnamento ai fini della partecipazione alle sessioni riservate di esami, sarebbe immotivatamente contraddetto dall'esclusione dal beneficio dell'ultima proroga degli insegnanti che non hanno partecipato alla sessione di esami indetta con l'o.m. n. 1/2001, pur avendo maturato il requisito del servizio.

Per le ragioni esposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, sollevata in via subordinata dalla ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata, alla luce degli artt. 3 e 97 Cost. risultando irragionevole e contrario al buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione il trattamento differenziato che la ricorrente verrebbe a subire rispetto a chi, pur vantando il medesimo requisito previsto dalla legge, avrebbe titolo al beneficio solo in forza della partecipazione alla sessione d'esami indetta con l'o.m. n. 1/2001.

P. Q. M

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 21 novembre 2006.

Il Presidente: VACIRCA

Il consigliere estensore: ROMANO

07C1299

N. 755

Ordinanza del 27 dicembre 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Tondini Fiamma contro Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica ed altro

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Previsione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, della validità dell'abilitazione conseguita con il superamento degli esami finali da parte degli ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2000, n. 1, purché abbiano maturato il requisito della durata del servizio prestato di cui all'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000 conv. in legge n. 306/2000, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 306/2000 - Estensione del beneficio, altresì, ai docenti abilitati con riserva, in seguito a procedura selettiva bandita con ordinanza ministeriale n. 153/1999, a parità di condizioni - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, art. 2, comma 7-bis, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2813/2000 proposto da Tondini Fiamma rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cardillo e Carlo Bruccoli ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Marsilio Ficino n. 19;

Contro Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento del decreto del Ministero n. 5255 del 23 luglio 2000, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Provveditore agli studi di Firenze n. 1129/b13a del 16 marzo 2000 di

esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con o.m. n. 153/1999, impugnato con il ricorso introduttivo; nonché del provvedimento n. 14282 dell'8 febbraio 2006 della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, impugnato con motivi aggiunti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2006;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il consigliere dott. Saverio Romano;

Udito, altresì, per le parti gli avv. Carlo Bruccoli e P. Pirollo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

Conseguito il diploma di maturità magistrale nel 1983, la signora Tondini, per tredici anni a partire dall'a.s. 1985/1986, ha insegnato nella scuola elementare San Francesco di Sales di Firenze, istituto autorizzato dal provveditore agli studi, i cui scolari, a completamento del ciclo, sono muniti di titolo di studio di scuola elementare analogo a quello delle scuole pubbliche.

Nel 1999 l'insegnante ha presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con o.m. n. 153/1999, al fine di conseguire l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare e l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite con la legge n. 124/1999 al fine del reclutamento del personale scolastico.

Con decreto del Provveditore del 16 marzo 2000 ne è stata esclusa in quanto «ha prestato servizio esclusivamente nella scuola elementare privata autorizzata», il cui insegnamento non costituisce presupposto idoneo a concretare il requisito del servizio scolastico richiesto ai fini dell'ammissione.

Avendo presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'o.m., ha partecipato con riserva al corso superandone le prove finali.

Il Ministero ha respinto il ricorso gerarchico con il provvedimento del 23 luglio 2000, impugnato con il ricorso introduttivo.

Successivamente, è stata emanata l'o.m. n. 33/2000, che modificando la precedente ordinanza n. 153, ha disposto che le domande di ammissione potevano essere presentate entro il nuovo termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000), consentendo implicitamente che il computo del servizio utile ai fini dell'ammissione alla sessione di esami dovesse calcolarsi alla nuova data del 27 aprile 2000.

Ancora successivamente è stato emanato il d.l. 28 agosto 2000, n. 240, il cui art. 6-*bis* ha espressamente prorogato il predetto termine alla data anzidetta.

Convertito il decreto in legge 20 ottobre 2000, n. 306, l'o.m. n. 1/2001 ha disposto la riapertura dei termini per la partecipazione alle sessioni riservate di esami previste dalla legge n. 124/1999.

L'o.m. n. 1/2001 ha espressamente disposto, all'art. 3, che «coloro che, avendo maturato i titoli di servizio e di studio nei termini indicati dall'art. 2, quarto comma, legge n. 124/1999, siano stati ammessi con riserva a frequentare i corsi attivati ai sensi delle oo.mm. 152/1999 e n. 33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino attualmente nelle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, primo comma della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da presentare nei termini di scadenza indicati nell'art. 4, lo scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale».

Avendo maturato, alla data prevista dalla legge (27 ottobre 2000), il requisito del servizio prestato e essendo ancora non definitivo in quanto impugnato davanti al T.a.r. della Toscana il provvedimento di esclusione dalla sessione di esami, la ricorrente chiedeva alla Direzione scolastica regionale lo scioglimento della riserva ed il rilascio dell'idoneità.

Con provvedimento dell'8 febbraio 2006, facendo riferimento ad un parere del Ministero, alla ricorrente è stato comunicato che «lo scioglimento delle riserve deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001».

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con i motivi aggiunti del 26 luglio 2006. Avverso l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) sarebbe illogico consentire il rilascio, da parte delle scuole elementari private autorizzate, di un titolo di studio analogo a quello rilasciato dalle corrispondenti scuole statali, senza riconoscere il servizio svolto dalle insegnanti nella medesima scuola;

2) sarebbe contraddittorio ammettere alla sessione riservata di esami il personale delle scuole materne autorizzate ed escludere il personale delle scuole elementari sussidiate o autorizzate.

Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato, sul presupposto della non assimilabilità tra scuole materne autorizzate, che sono scuole pubbliche ai sensi degli artt. 333 e ss. del d.lgs. n. 297/1994, e scuole elementari private autorizzate, che sono diverse da quelle parificate.

All'udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — Con l'atto introduttivo, la ricorrente, che ha svolto un pluriennale periodo di insegnamento presso una scuola elementare privata autorizzata, ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata di esami, indetta ai sensi dell'o.m. n. 153/1999 — per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, al fine del reclutamento del personale scolastico.

Il provvedimento impugnato in sede gerarchica, dopo aver richiamato il primo comma, punto *a*) dell'art. 2 della o.m. n. 153/1999 — che prescrive ai fini dell'ammissione la prestazione di un servizio di effettivo insegnamento prestato dall'anno scolastico 1989/1990 al 25 maggio 1999 nelle scuole elementari statali o non statali parificate e/o materne statali o non statali autorizzate, per almeno 360 giorni anche non continuativi, di cui almeno 180 dall'a.s. 94/95 — ha decretato l'esclusione della ricorrente la quale risulta avere prestato servizio esclusivamente nella scuola elementare privata autorizzata.

A sua volta, il provvedimento impugnato (di rigetto del ricorso gerarchico) ribadisce che sia in base alla legge n. 124/1999 che in base all'o.m. n. 153/1999, con cui sono stabiliti i requisiti di ammissione alla citata sessione riservata di esami, non è valido il servizio prestato nelle scuole elementari non statali autorizzate.

Avverso il provvedimento impugnato, con l'atto introduttivo, la ricorrente deduce: violazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999; eccesso di potere in quanto sia il provvedimento sia l'o.m. n. 153/1999 consentono l'accesso alla sessione di esami al personale della scuola materna autorizzata, ma non a quello delle scuole elementari sussidiate e/o autorizzate; carenza di motivazione poiché il provvedimento impugnato non fornirebbe risposte alle ragioni esposte con il ricorso gerarchico; ingiustizia manifesta ed illogicità dell'interpretazione restrittiva della norma di legge adottata dall'amministrazione che privilegia gli alunni delle scuole elementari autorizzate ma ne discrimina gli insegnanti.

I motivi dedotti sono infondati.

Le censure proposte partono dal presupposto, dal quale deducono i vari profili di illegittimità denunciati, della totale assimilabilità, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami di cui all'o.m. n. 153/1999, del servizio prestato nelle scuole materne autorizzate oppure nelle scuole elementari autorizzate.

Invero, ai sensi degli artt. 333 e seguenti della d.lgs. n. 297/1994, sono scuole pubbliche (non statali): le scuole materne autorizzate, le scuole elementari parificate, le quali (al pari delle scuole secondarie, legalmente riconosciute o pareggiate) rispondono ad una serie di requisiti quali: essere aperte alla generalità degli abitanti di una determinata località; avere programmi, orari ed ordinamento corrispondenti alle prescrizioni legislative e regolamentari; essere ubicate in locali riconosciuti idonei; nonché avere personale insegnante in possesso degli stessi titoli prescritti per l'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali.

Le scuole elementari private autorizzate, invece, come le scuole secondarie non legalizzate né pareggiate, non sono vincolate a tutti i requisiti richiesti per le scuole statali.

Da ciò consegue l'impossibilità di assimilare — come preteso dalla ricorrente — scuole materne ed elementari private, sulla base della circostanza di essere entrambe autorizzate.

Invero, l'omologia sussiste solo tra le scuole materne autorizzate e quelle elementari parificate, mentre le scuole elementari solo autorizzate hanno programmi ed orari di massima conformi a quelle statali (art. 350, comma 2), non godono di contributi e non sono legittimate a rilascio di titoli di studio, attribuzione che rientra nella competenza della direzione didattica statale che esercita la vigilanza (art. 347).

Conseguentemente, il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate non può essere assimilato a quello prestato nelle scuole elementari autorizzate, come reso evidente già dal testo dell'art. 2 della legge n. 124/1999 che prende in considerazione solo il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate.

La giurisprudenza amministrativa, nel merito, ha avuto modo di affermare che è perfettamente rispondente ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, la discriminazione operata dalle due scuole in esame, in relazione alla diversa valutazione della «effettività» del servizio prestato in ciascuna di esse, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata. Infatti, ai fini dell'equiparazione del servizio quale «effettivo» — ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 124/1999, ripreso dall'o.m. n. 153/1999 — a quello corrispondente svolto nella scuola statale, se, relativamente alla scuola materna privata, si rivela sufficiente un mero provvedimento autorizzativo, per le scuole elementari private, invece, necessita un regime di «pareggiamento» che — come rilevato — non si esaurisce nella mera autorizzazione all'apertura dell'istituzione scolastica, ma accompagna l'intera attività da quest'ultima svolta, sottoponendola all'osservanza di una serie di obblighi, a fronte del potere di vigilanza, di controllo e repressivo (T.a.r. Campania, Napoli, II, n. 5845/2003; *Idem*, n. 19503/2005).

2. — Con successiva memoria la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando il decreto ministeriale del 23 luglio 2000, già impugnato con il ricorso introduttivo, nonché il provvedimento della Direzione scolastica regionale, adottato in data 8 febbraio 2006, con il quale è stato comunicato che «lo scioglimento delle riserve previsto dall'art. 2, comma 7-bis della legge n. 143/2004 deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001».

Premesso che, in mancanza dell'indicazione dei termini e dell'autorità cui ricorrere, sussiste la possibilità di riconoscere l'errore scusabile della ricorrente nella proposizione del ricorso oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni della conoscenza dell'atto ed il conseguente diritto alla rimessione in termini, con il primo motivo aggiunto si deduce la violazione dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nella interpretazione che ne offre l'amministrazione secondo la quale l'estensione del termine di maturazione del requisito del servizio al 27 ottobre 2000 (prevista dalla norma) varrebbe esclusivamente per coloro che, ammessi con riserva, abbiano superato l'esame finale dei concorsi banditi ai sensi della legge n. 124/1999 con l'o.m. n. 1/2001 e non anche per coloro che abbiano partecipato alle sessioni di esami bandite con le oo.mm. 153/1999 e 33/2000.

Deduce in particolare la ricorrente:

la legge n. 124/1999 ha mutato il sistema di reclutamento degli insegnanti con l'istituzione delle graduatorie permanenti, nel quale dovrebbero essere inseriti gli insegnanti precari i quali, non abilitati ma in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'art. 2, comma 4 della legge, avessero partecipato alla sessione di esami bandita dal Ministero;

a tal fine, veniva bandita la sessione riservata di cui all'o.m. n. 153/1999 che prevedeva la sussistenza del requisito del servizio di almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno 1989/1990 e la data di entrata in vigore della legge, ovvero il 18 maggio 1999;

quindi, vista l'esclusione dalla partecipazione alla sessione di esami di buona parte del personale docente precario, in favore del quale la legge era stata emanata, il termine di maturazione del requisito fu spostato con l'o.m. n. 33/2000 al 27 aprile 2000 e con l'o.m. n. 1/2001 al 27 ottobre 2000;

costituendo le sessioni indette con le predette oo.mm. 153/1999, 33/2000, 1/2001, una sola sessione riservata di esami bandita in base alla legge n. 124/1999, sarebbe contrario all'intento del legislatore interpretare l'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004 nel senso che lo scioglimento della riserva in senso positivo debba valere per coloro che avessero superato gli esami, essendo stati ammessi con riserva ed avendo partecipato alla sola sessione bandita con l'o.m. n. 1/2001 e non anche con le precedenti oo.mm. 153/1999 e 33/2000;

infatti anche alla luce del principio affermato dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 136/2004), sarebbe irragionevole escludere dai benefici dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004 solo coloro che abbiano partecipato alle sessioni di esame indette con le oo.mm. n. 153/1999 e n. 33/2000 e abbiano maturato il requisito del servizio dopo il 27 aprile 2000, i quali verrebbero pertanto a subire un trattamento differenziato in modo irragionevole rispetto agli altri docenti precari che abbiano partecipato a una sessione d'esame indetta in base alla stessa legge e per i quali è stata in seguito prevista una proroga del termine di maturazione del requisito del servizio.

Osserva il Collegio:

a) il termine di maturazione del requisito del servizio di insegnamento prestato per 360 giorni, ai fini della partecipazione alla sessione riservata di esami per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, originariamente fissato alla data del 18 maggio 1999 (di entrata in vigore della legge n. 124/1999) è stato poi prorogato al 27 aprile 2000 e, successivamente, al 27 ottobre 2000 (con il comma 7-bis dell'art. 2 della legge n. 143/2004);

b) entro tale data la ricorrente ha maturato il requisito richiesto dalla legge (cfr. stato di servizio aggiornato al 27 ottobre 2000);

c) alla richiesta di scioglimento della riserva di cui al comma 7-bis dell'art. 2 del d.l. n. 97/2004, aggiunto in sede di conversione con legge 4 giugno 2004, n. 143, l'amministrazione scolastica, in conformità ad un parere reso dalla Direzione generale per il personale della scuola presso il Ministero, ha espresso l'avviso che il carattere tassativo della norma non consente l'estensione del beneficio a favore di categorie diverse da quella di «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001»;

d) l'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nel prolungare il termine finale riguardante il possesso dei requisiti di servizio dalla data originaria alla successiva data del 27 aprile 2000, risulta coerente con la disposta riapertura dei termini per partecipare alla sessione riservata (indetta con o.m. n. 33/2000) al fine di consentire l'ammissione alla stessa anche di quei candidati che *medio tempore* siano entrati in possesso del requisito dei 360 giorni di insegnamento maturati (T.a.r. Emilia-Romagna, Parma, 21 dicembre 2004, n. 870);

e) finalizzata alla medesima *ratio legis*, appare disposta la successiva proroga del termine di maturazione del requisito, fissata al 27 ottobre 2000 dalla legge n. 143/2004;

f) appare pertanto irragionevolmente discriminatoria la limitazione del beneficio della ulteriore proroga del termine anzidetto, sussistente nel testo letterale della norma, che ha indotto l'amministrazione scolastica a farne applicazione solo a favore di «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001», con esclusione di coloro i quali (come la ricorrente) siano stati ammessi con riserva al concorso bandito con o.m. n. 153/1999 superandone l'esame finale, costituendo l'o.m. 1/2001 solo una mera «riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate»;

g) l'intento del legislatore di sanare mediante inserimento nelle graduatorie permanenti il personale docente precario, con le proroghe progressivamente disposte del termine di maturazione del requisito del servizio d'insegnamento ai fini della partecipazione alle sessioni riservate di esami, sarebbe immotivatamente contraddetto dall'esclusione dal beneficio dell'ultima proroga degli insegnanti che non hanno partecipato alla sessione di esami indetta con l'o.m. n. 1/2001, pur avendo maturato il requisito del servizio.

Per le ragioni esposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, sollevata in via subordinata dalla ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata, alla luce degli artt. 3 e 97 Cost., risultando irragionevole e contrario al buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione il trattamento differenziato che la ricorrente verrebbe a subire rispetto a chi, pur vantando il medesimo requisito previsto dalla legge, avrebbe titolo al beneficio solo in forza della partecipazione alla sessione d'esami indetta con l'o.m. n. 1/2001.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 21 novembre 2006.

Il Presidente: VACIRCA

Il consigliere estensore: ROMANO

N. 756

Ordinanza del 2 aprile 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Russello Natalino contro Ministero dell'Interno ed altro

Impiego pubblico - Procedimento disciplinare a carico di agente di P.S. - Obbligo dell'incolpato di avvalersi esclusivamente di un difensore appartenente all'Amministrazione della P.S. - Ingiustificato deterioro trattamento degli agenti di P.S. rispetto ai magistrati, a seguito della sentenza della Corte n. 497/2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di analogo contenuto riguardante i magistrati stessi - Lesione della garanzia difensiva dell'incolpato.

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, art. 20.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 805 del .2001 proposto da. Russello Natalino, rapp.to e difeso dagli avv. Amalia De Paola e Salvatore Buscemi nel cui studio è elett. dom. in Catania corso Italia n. 36;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*; il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in persona del direttore generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento del decreto 15 dicembre 2000, n. 333-D/0166145 con il quale il Capo della polizia - Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ha disposto la destituzione del ricorrente dall'amministrazione della P.S. a decorrere dal 28 settembre 2000, nonché di ogni altro atto e comportamento connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del giorno 8 marzo 2007 il consigliere Vincenzo Salamone;

Uditi i difensori delle parti come da verbale di pubblica udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

F A T T O

Con il ricorso si chiede l'annullamento del decreto 15 dicembre 2000 n. 333-D/0166145 con il quale il Capo della polizia — Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ha disposto la destituzione del ricorrente dall'Amministrazione della PS. a decorrere dal 28 settembre 2000, nonché di ogni altro atto e comportamento connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.

Si premette che con sentenza del 16 giugno 1998 il Tribunale di Agrigento aveva condannato il ricorrente alla pena, sospesa, di mesi nove di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 479 c.p. per avere redatto una relazione di servizio con falso contenuto, laddove lo stesso aveva dichiarato di essere rimasto ferito da un colpo di pistola durante uno spontaneo intervento presso un'abitazione privata dove era in corso un furto ad opera di un soggetto rimasto ignoto, mentre in realtà il colpo di pistola era stato accidentalmente esploso dallo stesso Russello.

Tale sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di Palermo con decisione dell'8 aprile 1999 ed il ricorso avverso la stessa era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza del 15 maggio 2000.

Conseguentemente sottoposto a procedimento disciplinare, su conforme parere del 27 settembre 2000 del Consiglio provinciale di disciplina, con decreto 15 dicembre 2000 n. 333-D/0166145 del Capo della polizia il ricorrente veniva destituito dall'amministrazione della P.S. a decorrere dal 28 settembre 2000.

Tale decreto è stato impugnato davanti a questo tribunale con ricorso n. 805/2001; la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 525/2001 del 10 marzo 2001.

All'atto impugnato si muovono le seguenti censure:

1) illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, dall'art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 nella parte in cui impone al dipendente dell'amm.ne della P.S. sottoposto a procedimento disciplinare di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amm.ne medesima; la sola possibilità, riconosciuta ai dipendenti dell'amm.ne P.S., di farsi assistere davanti al Consiglio di disciplina da un difensore dipendente dell'amm.ne medesima sarebbe incompatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., che lo estende anche alla garanzia dell'assistenza tecnica che può, tipicamente e professionalmente, essere assicurata da un avvocato del libero foro oltre che da un dipendente della p.a.;

2) illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 nella parte di cui prevede che la p.a. proceda alla nomina di un difensore d'ufficio al dipendente della P.S., che, sottoposto a procedimento disciplinare, non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia; la giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare non consentirebbe, infatti, che l'incolpato rimanga privo di un difensore;

3) illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 nella parte in cui prevede che il difensore del dipendente dell'amm.ne P.S., sottoposto a procedimento disciplinare, non possa intervenire davanti al Consiglio di disciplina allorché il dipendente medesimo rimanga assente; il divieto si risolverebbe in una compressione delle attività difensive non assistita da alcuna finalità di pubblico interesse;

4) illegittimità, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 28 e 97 della Costituzione, dell'art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 e dell'art. 9 della legge n. 19/1990 in quanto la sanzione espulsiva non sarebbe riconnessa ad alcuna tipizzazione di atti illeciti che specificatamente la commini essendo rimessa, invece, alla più ampia discrezionalità dell'amm.ne, peraltro difficilmente censurabile in sede di tutela giurisdizionale; altresì, mentre alla condanna per delitto non colposo il terzo comma, n. 2 dell'art. 6 del d.P.R. n. 737 del 1981 riconnette la sanzione della sospensione dal servizio, la stessa sanzione potrebbe essere riservata in presenza di condanna per gravi reati, lasciando così aperta la porta per il passaggio della discrezionalità al libero arbitrio;

5) violazione dell'ultimo comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 737 del 1981 e l'omessa motivazione del provvedimento di trasmissione del carteggio dell'inchiesta al Consiglio provinciale di disciplina in quanto il Questore di Catania non avrebbe adempiuto all'obbligo di corredare con le «opportune osservazioni» il carteggio dell'inchiesta trasmesso al Consiglio di disciplina;

6) violazione del quarto comma, lett. b) dell'art. 20 del d.P.R. n. 737/1981 e l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti in quanto sia il funzionario istruttore, nella fase dell'inchiesta, che il Presidente del Consiglio di disciplina, nel corso della trattazione orale, avrebbero omesso di rendere «noti i precedenti di servizio dell'inquisito» e, cioè, i dati positivi della sua attività, essendosi limitato il secondo a menzionare soltanto un provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente, peraltro sospeso da questo T.a.r. con ordinanza n. 1392/2000;

7) violazione dell'ultimo comma, lett. a) dell'art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 e l'eccesso di potere in quanto agli atti del giudizio disciplinare (ed anche a quelli dell'inchiesta istruttoria) non sarebbe stato acquisito, nonostante apposita richiesta del difensore dell'inquisito, il fascicolo relativo al procedimento penale celebrato a carico di quest'ultimo; su tale, inchiesta, che aveva natura di questione pregiudiziale, non sarebbe stata adottata alcuna formale decisione da parte del Consiglio di disciplina, che si sarebbe così sottratto all'onere di compiere, attraverso l'esame del predetto fascicolo, un'autonoma e sua propria valutazione dei fatti accertati in sede penale;

8) eccesso di potere per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per valutazione contrastante con i fatti e per illogicità manifesta e la violazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981 nel presupposto che la misura sanzionatoria dev'essere proporzionata all'infrazione accertata per cui il Consiglio di disciplina avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio dello stesso; tali dati, costituendo un limite alla discrezionalità della p.a., e imporrebbero alla stessa di circondare le sue determinazioni di pertinente motivazione che dia conto di come i predetti dati abbiano inciso nell'adozione del provvedimento finale;

9) violazione dell'art. 1, secondo comma e c.p.v. del d.P.R. n. 737 del 1981 e dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per omessa motivazione e per violazione della discrezionalità in quanto il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione sarebbe sindacabile dal giudice amm.vo allorché quest'ultima appaia manifestamente anomala rispetto all'infrazione commessa e non sia assistita, come nel caso di specie, da una adeguata motivazione che non può esaurirsi nella riproduzione di laconiche espressioni normative e, men che mai, nel richiamo a precedenti disciplinari privi del carattere della definitività;

10) eccesso di potere per omessa motivazione sulla sussistenza dei nn. 1, 2 e 4 di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981 in quanto l'impugnato decreto di destituzione non darebbe contezza dell'*iter* logico seguito non esplicitando in alcun modo in che cosa consisterebbe il grave pregiudizio subito dall'Amm.ne;

11) violazione dell'art. 103 del d.P.R. n. 737 del 1981 in quanto sarebbe stato violato il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, essendo questa intervenuta dopo ben cinque anni dall'accertamento del fatto.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2007 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

In relazione al primo (ed assorbente) motivo di censura va ritenuta rilevante al fine del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, dall'art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 nella parte in cui impone al dipendente dell'amm.ne della p.s. sottoposto a procedimento disciplinare di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amm.ne medesima.

La sola possibilità, riconosciuta ai dipendenti dell'amm.ne p.s., di farsi assistere davanti al Consiglio di disciplina da un difensore dipendente dell'amm.ne medesima sarebbe incompatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., che lo estende anche alla garanzia dell'assistenza tecnica che può, tipicamente e professionalmente, essere assicurata da un avvocato del libero foro oltre che da un dipendente della p.a.

La legittimità di una norma che, in sede di procedimento disciplinare, esclude che un dipendente della p.a. possa farsi assistere da un avvocato del libero foro è stata esaminata dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 497 del 16 novembre 2000, ne ha dichiarato l'incostituzionalità;

Con tale sentenza è stato infatti espunto dall'ordinamento giuridico il secondo comma dell'art. 34 del r.d. legislativo n. 511 del 1946 (garanzie della Magistratura) che, al pari dell'art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 imponeva all'incolpato di farsi assistere soltanto da un difensore appartenente alla sua amministrazione.

Nell'esaminare la predetta norma, il giudice dalle leggi ha affeittato che la stessa aveva dismesso la sua originaria caratterizzazione corporativa per rispondere alla diversa *ratio* di una scelta dell'incolpato che doveva cadere su un collega, in quanto ritenuto in possesso dell'idoneità tecnica per assumerne la difesa.

Essendo questa l'unica ragione che può sorreggere anche la disposizione di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 non pare dubbio che alla stessa sono sovrapponibili le medesime considerazioni svolte dalla Corte costituzionale sul secondo comma dell'art. 34 del d.lgs. n. 511/1946.

Rimarrebbe priva di qualunque fondamento giustificativo la limitazione dell'ufficio difensivo ai soli appartenenti all'amministrazione della p.s. e l'esclusione dallo stesso degli avvocati del libero foro.

Peraltro, riguardata anche in punto di pubblico interesse e, tuttavia, pure nella prospettiva della persona incolpata e del sub diritto di difesa, la pienezza della tutela paragiurisdizionale è anche funzionale, a giudizio della sentenza n. 497/2000, alla migliore e più efficace realizzazione dell'interesse, eminentemente pubblico, al corretto e regolare svolgimento delle funzioni dell'amministrazione della p.s. e del suo prestigio.

Anche nella vicenda in questione, il procedimento disciplinare incide sulla posizione del soggetto e ne coinvolge i beni della persona che richiedono, di per sé, le garanzie più efficaci con la conseguenza che il diritto di difesa non può prescindere, in primo luogo, dalla scelta del difensore che non possa subire limiti di sorta.

La posizione di estraneità del difensore esterno escluderebbe ogni sua soggezione ad alcuno dei poteri dell'amm.ne della p.s., che possono invece condizionare l'operato del difensore interno.

Dette considerazioni, già avvalorate dalla precitata sentenza n. 497/2000, rendono non manifestamente infondata la richiesta di sottoporre al vaglio costituzionale la norma di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 737/1981.

Tale questione risulta avvalorata anche dalla circostanza che:

per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che si trovi sottoposto a procedimento disciplinare l'art. 16 del d.lgs. n. 449/1992 prevede la possibilità che lo stesso possa farsi assistere anche da un «legale» e, cioè, da un avvocato del libero foro;

per il personale del settore del pubblico impiego «contrattualizzato» l'art. 55, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non pone limiti alla nomina di un procuratore con funzione di difensore.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità delle norme dell'art. 20 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui impone al dipendente dell'amm.ne della p.s. sottoposto a procedimento disciplinare di essere assistito esclusivamente da un difensore appartenente all'amm.ne medesima la sola possibilità, riconosciuta ai dipendenti dell'amm.ne p.s., di farsi assistere davanti al Consiglio di disciplina da un difensore dipendente dell'amm.ne medesima sarebbe incompatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., che lo estende anche alla garanzia dell'assistenza tecnica che può, tipicamente e professionalmente, essere assicurata da un avvocato del libero foro oltre che da un dipendente della p.a. per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2007.

Il presidente ff. estensore: SALOMONE

07C1301

N. 757

Ordinanza del 25 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti promossi da Vanni Massimo ed altra contro I.N.P.D.A.P.

Previdenza - Dipendenti della soppressa Agensud transitati nelle Amministrazioni dello Stato - Beneficio della restituzione dei contributi previdenziali versati in eccedenza rispetto alla riserva matematica necessaria ai fini pensionistici e, quindi, non utili a pensione - Limitazione al personale cessato dal servizio dopo il 13 ottobre 1993 e fino al 15 febbraio 1995 - Applicazione del beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della Agensud transitati presso amministrazioni statali che abbiano ricongiunto il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione di provenienza - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, art. 14-*bis*, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi nn.rr.gg. 217049/05; 217511/05 promossi da: Vanni Massimo, Perticaroli Paola contro: I.N.P.D.A.P., per l'accertamento del diritto alla restituzione dei contributi eccedenti la misura della riserva matematica utile a pensione ai sensi del disposto dell'art. 14-*bis*, comma 4, d.lgs. n. 96/1993 e condanna dell'I.N.P.D.A.P. alla restituzione della menzionata eccedenza; previa soluzione dei dubbi di legittimità costituzionale della norma invocata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui consente una interpretazione volta a non applicare il beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della ex Agensud che, cessato *ex lege* il rapporto di lavoro con tale agenzia ed esercitata l'opzione *b* di cui all'art. 14-*bis* comma 1 dello stesso decreto siano transitati presso le amministrazioni statali ricongiungendo il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza.

F A T T O

I ricorrenti adivano l'intestata giustizia con una azione di ripetizione di indebito previdenziale, il quale era maturato per il venir meno della causa, originariamente esistente, di parte del versamento dei contributi previdenziali a suo tempo dovuti in costanza di rapporto di lavoro con la (soppressa) Agensud. I ricorrenti allegavano i seguenti fatti:

L'art. 2, legge n. 488/1992 prescriveva la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (detta anche Agenzia o Agensud) a decorrere dal 1° maggio 1993; il rapporto di lavoro con i dipendenti cessava una volta decorsi 180 giorni dalla data del 15 ottobre 1993 (art. 14, d.lgs. n. 96 del 3 aprile 1993) ossia il 13 ottobre 1993.

La situazione dei dipendenti esige una regolamentazione che faticosamente veniva raggiunta con un complesso impianto normativo costituito da un decreto legislativo (n. 96/1993), nove decreti legge in modifica di quello ed una definitiva legge di conversione, la legge n. 8 febbraio 1995 n. 104.

Il Governo reputava necessario garantire primariamente a tutti i dipendenti il proprio posto di lavoro: il d.lgs n. 96/1993 facultava i dipendenti della soppressa Agensud ad essere collocati in soprannumero presso le Amministrazioni dello Stato per essere in seguito formalmente assegnati presso le amministrazioni statali con successivo e definitivo decreto di inquadramento (giuridico ed economico), con una serie di opzioni: fra queste, la possibilità di ricongiungere d'ufficio i periodi previdenziali — e la relativa contribuzione maturata e accantonata presso l'INPS fino al 13 ottobre 1993 — con i periodi previdenziali maturandi come dipendenti dell'amministrazione statale (di destinazione) gestiti dall'ente previdenziale competente (opzione «b» dell'art. 14-bis d.lgs. n. 93/1996 introdotto dal d.l. n. 355/1994) come reiterato sino al d.l. n. 32/1995, convertito in legge n. 104/1995. Tale norma rinviava ad altra legge: «ai fini previdenziali si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29»; l'art. 6, legge n. 29/1979 testualmente dispone: «*omissis* la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato *omissis*.... avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati».

Il trasferimento dei dipendenti Agensud nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato comportava una serie di problematiche, prima su tutti la disparità di trattamento economico che si sarebbe venuta a creare con i dipendenti delle varie amministrazioni statali di destinazione di pari grado e qualifiche: questi ultimi infatti percepivano uno stipendio sensibilmente inferiore a quello percepito dai loro colleghi Agensud, a parità di livello. Il d.l. n. 355 del 10 giugno 1994 operava una sostanziale equiparazione, così i dipendenti provenienti dalla Agensud subivano una riduzione del 40 % del trattamento economico precedentemente percepito (sia retributivo sia previdenziale).

La ricongiunzione dei periodi previdenziali comportava una ulteriore problematica, cioè una eccedenza dei contributi già versati rispetto alla riserva matematica necessaria ai fini pensionistici.

Questa anomalia è presto spiegata: la legge n. 29/1979 — cui il d.lgs. n. 96/1993 rinviava — assume l'ultima retribuzione (di norma la più alta in ordine temporale) come uno dei parametri fondamentali di calcolo: i dipendenti ex Agensud all'atto dell'immissione nelle amministrazioni di destinazione (in data 13 ottobre 1993) subivano una decurtazione dello stipendio pari al 40% circa; pertanto il calcolo della riserva matematica veniva effettuato con la nuova ridotta base stipendiale.

Questa anomalia — ovvero la eccedenza di contributi rispetto la riserva matematica — era nota al legislatore quando prevedeva il trasferimento nello Stato dei dipendenti ex Agensud, tanto è vero che contestualmente all'abbattimento del trattamento economico operato con il d.l. 10 giugno 1994 n. 355, prevedeva la restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici introducendo l'art. 14-bis, comma 4 al d.l. n. 96/1993. La norma testualmente dispone: «il personale cessato, dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini pensionistici». Tale norma veniva reiterata dai successivi dd.l. sino all'ultimo d.l. n. 32/1995, convertito nella legge n. 104/1995, invariata nella sua originaria formulazione (ed attualmente vigente).

Deducevano i ricorrenti di aver diritto ad ottenere la restituzione dei contributi versati, non computati a fini pensionistici ed indebitamente trattenuti dall'ente previdenziale di destinazione, avendo esercitato l'opzione *b*) di cui all'art. 14-bis, d.lgs. n. 96/1993 e pur se ancora in servizio. Sostengono infatti che la *ratio* della disciplina è infatti di compensare i dipendenti (della soppressa Agenzia) della diminuzione del trattamento retributivo e di quello pensionistico quale conseguenza dell'esercizio della opzione *b* (art. 14-bis); in questo contesto, l'intervallo temporale indicato nel comma 4 dell'art. 14-bis serve per accedere al beneficio della restituzione dei contributi anche coloro che avevano scelto di andare in pensione fra il 13 ottobre 1993 ed il 9 febbraio 1995 (non mantenendo

la posizione pensionistica di provenienza) e che, senza una espressa previsione di legge, sarebbero stati esclusi dal beneficio anzidetto il quale veniva introdotto solo con il d.l. 10 giugno 1994, n. 355, successivamente reiterato sino all'ultimo d.l. 8 febbraio 1995, n. 32 convertito in legge n. 104/1995.

La tesi dei ricorrenti viene fondata su pronunce di vario tenore emesse da T.a.r. e Consiglio di Stato, ed inoltre su una sentenza della Corte costituzionale, la n. 219 del 1°-19 giugno 1998. Il giudice delle leggi chiamato a pronunciare sulla legittimità della cennata riduzione del trattamento retributivo e pensionistico, riconosceva la legittimità costituzionale della descritta decurtazione perché la disciplina complessiva prevedeva una serie di altri benefici, quali la garanzia del posto di lavoro ed inoltre l'assunzione dell'onere della contribuzione integrativa da parte dello Stato e la restituzione dei contributi a seconda che il dipendente avesse esercitato l'opzione *a*) o *b*) dell'art. 14-*bis*.

L'I.N.P.D.A.P. si costituiva in giudizio contestando la pretesa dei ricorrenti; deducendo che la formulazione letterale della norma non lascia adito a dubbi in ordine ai soggetti che possono accedere alla restituzione della menzionata eccedenza; inoltre a seguito di Conferenza di servizi tenutasi fra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ... in data ... le amministrazioni intervenute hanno concordato che soltanto i dipendenti della soppressa Agensud, transitati presso le amministrazioni statali e optanti per il non mantenimento del regime pensionistico di provenienza, collocati in pensione fra il 13 ottobre 1993 ed il 15 febbraio 1995, hanno diritto alla restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici; l'I.N.P.D.A.P. si è uniformata a tale decisione con la informativa n. 46/2000. Nè esiste nel nostro ordinamento giuridico un generale principio di restituzione di contributi, vigendo invece l'opposto principio dell'acquisizione delle eventuali eccedenze nel patrimonio dello Stato per finalità di carattere solidaristico.

In ogni caso la restituzione spetterebbe nella sola misura del terzo del versamento, quello a carico del lavoratore, e non di tutto il complesso dell'eccedenza, comprensiva anche della porzione versata dall'ente datore di lavoro.

Alle eccezioni dell'I.N.P.D.A.P. i ricorrenti rispondono sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-*bis*, comma 4, d.lgs. n. 96/1993 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui consente una interpretazione volta a limitare il beneficio della restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici ai soli dipendenti della soppressa Agensud che, esercitata l'opzione *b* di cui all'art. 14, d.lgs. n. 96/1993, siano andati in pensione fra il 13 ottobre 1993 ed il 15 febbraio 1995:

La discriminazione opererebbe a più livelli:

1) rispetto ai colleghi della ex Agensud, pur essi transitati presso le amministrazioni statali ed andati in pensione prima del 10 giugno 1994: questi infatti hanno conservato lo stesso trattamento economico retributivo e previdenziale goduto presso l'Agensud, perché il legislatore ha introdotto la decurtazione dello stipendio e del trattamento previdenziale solo con il d.l. n. 355 del 10 giugno 1994, e per di più avrebbero diritto alla restituzione dei contributi eccedenti la riserva matematica utile a pensione — se prodottasi — per la lettera dell'art. 14-*bis*;

2) rispetto ai colleghi della ex Agensud pur essi transitati presso le amministrazioni statali e cessati dal servizio dopo il 10 giugno 1994 ed entro il 10 febbraio 1995 perché questi, a parità di stipendio e di regime previdenziale — decurtati di circa il 40% per il d.l. n. 355/1994 — beneficerebbero anch'essi della restituzione dei contributi eccedenti la riserva matematica ancora per la lettera di cui all'art. 14-*bis*, comma 4».

In un caso e nell'altro il beneficio della restituzione opererebbe non per meriti particolari, non per oggettive ragioni di diritto, ma per un mero dato temporale: e ciò sarebbe del tutto irragionevole, perché privo di una qualsiasi parvenza di *ratio legis*.

3) rispetto ai nuovi colleghi dell'amministrazione statale di destinazione. perché con questi condividerebbero lo stesso regime previdenziale ma sopportando oneri contributivi maggiori — quelli già versati in costanza di rapporto di lavoro con l'Agensud e risultanti non utili a fini pensionistici, privi pertanto della originaria giustificazione causale — e ciò del tutto irragionevolmente;

4) rispetto ai colleghi degli enti collegati all'Agensud e pur essi disciolti: ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 32/1995 essi seguivano la stessa procedura per la cessazione dal servizio prevista per i dipendenti ex Agensud, ma i dipendenti degli enti disciolti (Finam, Italtrade, Iasm, Casmez, Formez, e via di seguito) sono tutti cessati *ex lege* dopo il 13 ottobre 1993 e prima del 10 giugno 1994 e quindi, tutti aventi diritto al beneficio della restituzione dei contributi, ancora non per meriti particolari, ma unicamente per un mero dato temporale.

D I R I T T O

La controversia riguarda il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud), soppressa con la legge n. 488/1992.

Ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 96/1993 il personale dell'Agensud cessava dal servizio trascorsi 180 giorni dal 15 aprile 1993, ossia il 12 ottobre 1993. Tale norma subiva una serie di modifiche con successivi dd.ll., i quali, non convertiti in legge, si reiteravano con piccole variazioni sino alla definitiva sistemazione con legge n. 104/1995: il personale aveva facoltà di permanere in servizio transitando in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 96/1993 dispone «il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica inquadrato anche in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali alle quali sia rassegnato su richiesta delle stesse con decreto del ministro competente, di concerto con i ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. Nelle amministrazioni statali il personale inquadrato nelle qualifiche attribuite sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro». Il comma 3 dello stesso articolo «il personale della soppressa Agenzia che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1 ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego». Il comma 4 «nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie della amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto e cessa l'iscrizione previdenziale presso l'I.N.A. e la polizza ivi intestata all'Agenzia dall'I.N.A. gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia e ripartita per ogni singolo dipendente».

Il successivo art. 14-*bis* comma 1 prevede per il personale di cui all'art. 14, comma 1 nonché per l'altro già volontariamente cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, la possibilità di optare per uno dei seguenti trattamenti economici: *a)* cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'I.N.A. del trattamento di fine rapporto alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993 della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento computando, ai fini della progressione economica secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'Inps e Inpdai alla stessa data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'I.N.A. non sono riscattabili ai fini della indennità di buonuscita; *b)* ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza fra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale».

Il comma 4 dello stesso articolo dispone: «il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali».

I ricorrenti hanno tutti esercitato l'opzione *b*) prevista dall'art. 14-*bis* prima citato e sono a tutt'oggi in servizio presso l'amministrazione di assegnazione; pertanto non rientrano nella previsione della norma di cui al comma 4 dell'art. 14-*bis*; pur tuttavia agiscono in giudizio per ottenere la restituzione dei contributi non utili a fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali, in base al disposto della stessa norma.

Il Consiglio di Stato si è ripetutamente interessato della questione; inizialmente sollecitato dai Ministeri, in due distinte occasioni ha reso pareri sull'ambito applicativo della norma.

In particolare, la sez. III, verso nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 28 aprile 1997 n. 1180, si esprimeva con il parere n. 1018/1996 in data 30 giugno 1999: «omissis con tale nota — tra l'altro — trovano soluzione anche i dubbi sollevati nella originaria relazione, non potendosi non concordare con quanto affermato dal Dipartimento circa il fatto che «la disposizione di cui all'art. 14-*bis* comma 4, vada compiutamente attuata a nulla valendo invocare le disposizioni precedenti, pur se aventi il carattere della generalità (art. 6, legge n. 29/1979; Circ. min. n. 21 del 1981) per circoscrivere o mitigare l'ampia portata dell'art. 14-*bis* comma 4 del d.lgs. n. 96 che si rivolge — come norma speciale — ad una ristretta platea di destinatari, garantendo loro una tutela che non possa essere nemmeno parzialmente misconosciuta».

Il Consiglio di Stato a sezioni II e III unite con parere n. 472/2000: «Le sezioni II e III unite ritengono che il principio della ripetibilità dei contributi che risultano in eccedenza rispetto la riserva matematica si estenda in ragione dell'*eadem ratio* che presiede alle situazioni in esame, sia a quelle per le quali tale ripetibilità è espressamente prevista, sia per quelle per le quali sembra esservi lacuna nella legge. Per effetto di ciò il trattenimento da parte dell'I.N.P.S. (oggi I.N.P.D.A.P.) risulta privo di un titolo che possa giustificarlo. Ne consegue che gli interessati, ove non soddisfatti direttamente dall'I.N.P.S., potranno agire in giudizio per la tutela del loro corrispondente diritto».

Il T.a.r. Lazio decideva le controversie insorte secondo i pareri resi dal Consiglio di Stato: «si ritiene che il riferimento temporale operato dalla cennata disposizione legislativa vada interpretato non già nel senso che il beneficio della restituzione dei contributi non utili ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali è applicabile solo nei confronti del personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993, e prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 32/1995, ma nel senso che la particolare norma di settore ha voluto attribuire tale beneficio anche a coloro che — *medio tempore* — erano già stati collocati a riposo. Posto che in mancanza di tale precisazione chi era cessato dal servizio prima della entrata in vigore del d.l. n. 32/1995 non avrebbe potuto usufruire del beneficio *de quo*, si deve invero rilevare che se la «causa» della restituzione dei maggiori contributi versati è il loro mancato computo ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali, tale causa sussiste per tutti i dipendenti della ex Agensud: e non soltanto per coloro che sono cessati dal servizio tra il 13 ottobre 1993 e il 9 febbraio 1995» (Sez. III con sentenza del 9 ottobre 2002).

La Corte costituzionale — sollecitata in verità sulla cennata decurtazione dello stipendio e della pensione ai dipendenti ex Agensud — si esprimeva con sentenza del 1-19 giugno 1998 n. 219 anche sulla questione di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, d.lgs. n. 96/1993 riconoscendo la legittimità di decurtazione di stipendio e del trattamento pensionistico dei dipendenti ex Agensud perché la disciplina complessiva prevedeva una serie di altri benefici, quali la garanzia del posto di lavoro ed inoltre l'assunzione dell'onere della contribuzione integrativa da parte dello Stato e la restituzione dei contributi a seconda che il dipendente avesse esercitato l'opzione *a*) o *b*) dell'art. 14-*bis*. La Consulta testualmente esprime «Il definitivo assetto dato agli *ex* dipendenti dell'Agensud con la legge n. 104/1995 appare immune dall'asserito vizio di irragionevolezza anche avuto riguardo ai complessivi contenuti della disciplina. In vista della garanzia primaria del posto di lavoro, il legislatore ha offerto al personale di cui trattasi una serie di possibilità che vanno dalla cessazione del rapporto, con deroga dell'allora vigente regime di sospensione dei pensionamenti sino all'alternativa tra l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto di impiego a livello iniziale della qualifica (con pagamento del TFR e computo della pregressa posizione assicurativa nella futura determinazione della pensione) e il ricongiungimento dei servizi (pregressi presso l'Agensud e presso l'amministrazione statale di destinazione) con un nuovo inquadramento (accompagnato dal riconoscimento, sia pure in dati limiti dell'anzianità maturata). Inoltre sono state previste — come pure già detto — l'assunzione dell'onere della contribuzione integrativa da parte dello Stato, nonché la restituzione dei contributi versati e non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali: ancora sulla asserita violazione dell'art. 38 Cost. «al riguardo sono ancora una volta da sottolineare l'operatività del già citato meccanismo di restituzione dei contributi e gli oneri nascenti a carico dello Stato».

Il T.a.r. mantiene invariato l'orientamento sopra indicato con recentissime sentenze rese il 9 giugno 2005; non altrettanto la giurisdizione ordinaria di merito, il cui orientamento maggioritario è per il rigetto dei ricorsi proposti.

Invece il Consiglio di Stato ha variato l'orientamento originario riesaminando, nell'adunanza della III sezione del 29 ottobre 2002, il parere n. 604/2001 reso nei termini sopra riportati. Questa volta il Consiglio di Stato nega che il beneficio della restituzione dei contributi sia estensibile a tutto il personale ex Agensud cessato anche dopo l'8 febbraio 1995 così motivando: «la *ratio* della norma è evidentemente quella di non discriminare il personale nelle identiche condizioni il quale, per circostanze accidentali e per l'incertezza legislativa che si è protratta per anni, non ha potuto usufruire di uguale trattamento. Infatti, il personale che ha optato ai sensi dell'art. 14-*bis* in questione, per il ricongiungimento dei servizi è stato assoggettato — senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro — alla disciplina regolamentare dei restanti dipendenti statali, mentre quello che è cessato dal servizio prima dell'8 febbraio 1995, in un periodo caratterizzato da una situazione retributiva e previdenziale non definitiva, non è stato posto in condizione di scegliere il trattamento più conveniente. Così, il legislatore si è preoccupato di consentire ai dipendenti dell'ex Agensud, cessati dal servizio prima dell'introduzione dell'art. 14-*bis*, che abbiano versato contributi non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali, di chiederne la restituzione. *omissis* Ritenere che il beneficio in questione sia estensibile indistintamente a tutto il personale ex Agensud, anche se cessato successivamente all'8 febbraio 1995 e persino tutt'ora in servizio, significherebbe non già eliminare una situazione discriminatoria, ma introdurre un'altra (più grave in quanto generalizzata) a favore del personale ex Agensud ed a carico degli altri dipendenti pubblici transitati presso l'Amministrazione statale per mobilità» ...

Invero suscita non poche perplessità il diverso orientamento restrittivo del Consiglio di Stato.

Non trova riscontro normativo che i dipendenti cessati dal servizio prima dell'8 febbraio 1995 non siano stati messi in condizione di scegliere il trattamento più conveniente e che per tale ragione il legislatore si sia preoccupato di concedere la restituzione dei contributi solo a coloro cessati dal servizio prima dell'introduzione dell'art. 14-*bis*: come correttamente evidenziato dai ricorrenti, l'art. 14-*bis* è stato introdotto con il d.l. 10 giugno 1994 n. 355, ed è stato introdotto come norma con effetti retroattivi perché ha consentito che tutti potessero scegliere fra l'opzione *a)* e *b)*, anche mediante revoca espressa di scelte operate precedentemente (*cf.* art. 9 stesso d.l.), e beneficiare della restituzione dei contributi, anche coloro che, per effetto di diversa normativa posta in essere fra il 12 ottobre 1993 (data di cessazione del rapporto con l'Agenzia) ed il 9 giugno 1994 (data antecedente l'introduzione dell'art. 14-*bis*), non avrebbero potuto accedere alle nuove «provvidenze». L'art. 14-*bis* è stato poi reiterato dagli altri dd.ll. succedutisi nel tempo, sino alla legge di conversione dell'8 febbraio 1995, consentendo l'accesso alle previsioni di cui all'art. 14-*bis* comma 4 anche a coloro cessati successivamente alla sua introduzione.

Sotto il profilo di trattamento giuridico ed economico, dal succedersi dei vari dd.ll. emerge che non vi è differenza fra coloro cessati dopo il 10 giugno 1994 e coloro cessati successivamente a tale data, ed anche sino all'8 febbraio 1995: tutti infatti sono cessati dall'Agensud al 12 ottobre 1993; sono transitati presso l'amministrazione statale, sono stati messi in condizioni di effettuare le scelte fra quelle possibili previste dalla normativa, ed hanno beneficiato del medesimo livello stipendiale goduto presso l'Agensud sino al 9 giugno 1994, subendone la riduzione di circa il 40% (in uno con il trattamento pensionistico) in data 10 giugno 1994 con il d.l. n. 355. Coloro invece cessati prima dell'introduzione della norma, ossia prima del 10 giugno 1994, hanno goduto del medesimo livello stipendiale da dipendente *ex* Agensud anche nel transito presso l'amministrazione statale, sono andati in pensione con il medesimo livello di trattamento che avrebbero fruito se l'Agensud non fosse stata soppressa, ed in più hanno ottenuto l'accesso alla restituzione dei contributi che, per effetto della ricongiunzione, fossero risultati eccedenti.

Allora, se i presupposti del diniego del diritto da parte del Consiglio di Stato sono quelli sopra riportati, essi non trovano fondamento nelle norme e dunque decade la tesi adottata dal superiore organo di giustizia amministrativa.

Ancora con sentenza n. 13 del 15 settembre 2006 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nega il diritto alla restituzione dei contributi non più utili a pensione per quei dipendenti non cessati dal servizio fra il 13 ottobre 1993 ed il 9 febbraio 1995 perché ... *omissis* «la norma costituisce eccezione al principio, vigente nel regime della assicurazione generale obbligatoria dell'acquisizione alla gestione previdenziale di appartenenza dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico. *Omissis* L'interpretazione seguita dall'adunanza plenaria non comporta la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza a causa della diversità di situazioni in cui versano i dipendenti considerati dall'art. 14-*bis*, comma 4» d.lgs. n. 96/1993 e quelli poi transitati nei ruoli di altre amministrazioni. I dipendenti cui spetta la restituzione ai sensi del comma 4 del citato art. 14-*bis* per gli aspetti economici e previdenziali non hanno mantenuto il trattamento in precedenza spettante (non rientrando nel novero del personale disciplinato dall'art. 14, comma 3) e, per gli aspetti economici, non hanno potuto effettuare l'opzione prevista dall'art. 14-*bis* perché cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore.

Inoltre i dipendenti transitati nei ruoli di altre amministrazioni — nel cui novero rientra la parte ricorrente in primo grado — hanno acquisito *ex novo* uno *status* uguale a quello dei loro colleghi, tranne il trattamento economico scelto in base alla facoltà di opzione prevista dall'art. 14-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 96/1993 che ha consentito un trattamento innovativo anche se di minore entità (ritenuto conforme ai principi costituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza 19 giugno 1998, n. 219). Così che non rileva la circostanza per la quale il personale ex Agensud verrebbe a conseguire lo stesso trattamento pensionistico del personale cui è stato economicamente parificato a fronte invece di una maggiore contribuzione; la quale ultima ha trovato giustificazione nel trattamento particolarmente favorevole prima goduto dai dipendenti dell'Agensud in confronto con quello erogato dalle amministrazioni di nuova destinazione.

Valga quanto già rilevato dal rimettente sulla prima decisione negativa del Consiglio di Stato.

Le successive decisioni negative delle corti di merito ed anche di questo tribunale ripropongono sostanzialmente la tesi del Consiglio di Stato, non condivisibile dal rimettente per quanto già sopra detto.

La fattispecie è una ripetizione di indebito previdenziale insorto per venir meno della causa, originariamente esistente, del versamento dei contributi; l'indebito matura per effetto della soppressione dell'ente datore di lavoro (Agensud ed enti collegati) e degli interventi legislativi conseguenti a tale evento, posti a tutela della posizione dei dipendenti.

I fatti di causa vanno valutati entro il contesto normativo della soppressione di enti, ove è prevista, a fini perequativi, la restituzione di contributi previdenziali che, per effetto del passaggio a nuova e diversa gestione previdenziale non siano più utili a fini pensionistici.

Si cita, a titolo esemplificativo, il d.P.R. n. 761/1979, e la giurisprudenza applicativa costituita dal C.d.S. Ad.pl. n. 3/1992, e successive pronunce conformi a questa costituite da C.d.S. nn. 916 e 989/1999 e 505/1998. Afferma il C.d.S. in adunanza plenaria ... *omissis* è pertanto certo che per il personale trasferito si è verificata una concreta diminuzione nel livello atteso delle prestazioni all'atto del pensionamento, diminuzione che sarebbe anomala qualora non fosse possibile conseguire la restituzione dei contributi, il cui versamento risulta ormai privo di ogni finalità ... *omissis* l'interpretazione qui disattesa determinerebbe così una sensibile disparità di trattamento tra le varie categorie di personale confluito nelle UU.SS.LL., nello Stato e negli enti pubblici per effetto dello scioglimento degli enti, nel senso che per alcuni, in corrispondenza dei servizi pregressi, sono affluiti alle nuove gestioni di destinazione i solo contributi derivanti dal regime di assicurazione generale, mentre per gli altri dovrebbero essere versati sia tali contributi sia quelli di carattere integrativo ... la disposizione rinvia all'art. legge n. 29/1979 il quale nello stabilire che la ricongiunzione avviene d'ufficio e senza oneri a carico dei lavoratori soggiunge che a tal fine le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza deve concludersi che qualora la situazione derivante dalla ricongiunzione sia tale da non offrire alcuna utilità ai lavoratori, non può ipotizzarsi il trasferimento delle somme da essi versati nei predetti periodi ciò ad evitare che essi si trovino rispetto ad altri dipendenti in posizione ingiustificatamente deteriore in quanto fruiscono della medesima posizione previdenziale ma con oneri maggiori. Si tratta del resto di un principio perequativo che emerge in linea di massima dalla citata normazione regolamentare dei singoli enti ed anche dalla legge n. 29/1979 l'art. 8 di tale legge prevede infatti che in caso di ricongiunzione che comporti l'impossibilità di utilizzare determinati periodi coperti da contribuzione, gli importi dei versamenti volontari non possono essere incamerati. E non si vede perché tale principio, giustificato dalle illustrate esigenze logiche, non dovrebbe essere utilizzato in mancanza di esplicite disposizioni in contrario, in circostanze analoghe, vale a dire nelle situazioni contemplate dal d.P.R. n. 761/1979 che delle disposizioni della legge n. 29/1979 costituisce applicazione e svolgimento in casi particolari *omissis*» (C.d.S. ad.pl. n. 3/1992 pagg. 32 e ss.).

I fatti di causa costituiscono una casistica particolare, per la quale è stata dettata una complessa normativa speciale. Il problema interpretativo ed applicativo della norma di cui all'art. 14-*bis* comma 4, d.lgs. n. 96/1993 (introdotto dal d.l. n. 355/1994 e successivamente convertito con legge n. 104/1995) è posto da una formulazione letterale che parte ricorrente ha ritenuto infelice per gli effetti incompatibili con la Costituzione che ne deriverebbero dalla sola interpretazione ed applicazione letterale; il rimettente ritiene di dover condividere la posizione del ricorrente.

È pur vero che l'inserimento del dato temporale per l'accesso al diritto a pensionamento è frequente nel nostro sistema giuridico, verificandosi di norma che le varie riforme susseguitesi nel tempo incidano sui rapporti di durata modificando il trattamento economico e previdenziale della generalità dei lavoratori: si tratta in ogni caso di previsioni temporali che hanno una logica, normalmente quella di scaglionare nel tempo il transito della totalità dei lavoratori agli interventi riformatori, generalmente migliorativi. A titolo esemplificativo si cita Corte cost. n. 95/1992: sul punto stabilisce che inserire il fluire del tempo come elemento diversificatore non è irrazionale o irragionevole nel caso di modificazione normativa in cui sono stabilite differenziazioni temporali agevolative nei confronti di una stessa categoria di soggetti.

Invece nella casistica di causa l'inserimento del dato temporale appare privo di ogni logica giuridica se si considera che la storia lavorativa e giuridica del ricorrente rispetto a quella degli altri dipendenti Agensud cessati

entro il 9 febbraio 1995 presenta i medesimi presupposti di diritto sostanziale per l'applicazione del beneficio della restituzione della eccedenza maturata di contributi: infatti se il testo letterale della norma individua la causa della restituzione dei contributi già versati nella loro (sopravvenuta) non utilità a fini pensionistici, tale causa sussiste nei confronti di tutto il personale che ha operato determinate scelte (transito presso il ministero con opzione di non mantenimento della posizione pensionistica di provenienza) e che ha maturato una eccedenza di contributi rispetto alla riserva matematica utile alla pensione secondo il nuovo e diverso regime previdenziale di dipendente statale.

Né — richiamando il principio perequativo di cui si diceva — può opporsi che il legislatore abbia voluto circoscrivere temporalmente l'accesso al beneficio della restituzione dei contributi ai soli dipendenti cessati dal servizio nella fascia temporale indicata nell'art. 14-*bis*, comma 4 per compensarli del trattamento economico deteriore da essi subito rispetto agli altri, perché invece sotto tale profilo effettivamente esiste una forte discriminazione fra coloro cessati dal servizio fino al 10 giugno 1994 e quelli cessati successivamente a tale data: infatti solo questi ultimi hanno subito la gravosa riduzione (40% circa) di stipendio (e trattamento pensionistico): fra questi, solo a coloro cessati dal servizio fino al 9 febbraio 1995 è consentito — dal dato meramente letterale della norma — di ripetere i contributi non più utili a pensione. Tutti gli altri, quelli transitati presso le amministrazioni statali e cessati entro il 9 febbraio 1995 hanno goduto del mantenimento del livello stipendiale fino al 10 giugno 1994 e pure del beneficio della restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici. I dati normativi (l'originario d.lgs. n. 96/1993 veniva parzialmente modificato con primo d.l. n. 285 dell'8 agosto 1993 e via via fino alla vigenza del d.l. 7 dicembre 1993, n. 506, ancora con il successivo d.l. n. 95 del 7 febbraio 1994, e successivo d.l. n. 228 del 9 aprile 1994) dimostrano che tutti i dipendenti della ex Agensud fino alla data del 10 giugno 1994 hanno fruito un trattamento economico assolutamente migliore a quanto successivamente loro attribuito, in quanto esattamente pari al trattamento economico percepito presso l'Agensud.

Al 10 giugno 1994, con il d.l. n. 355 (del 10 giugno 1994), accade che il trattamento economico del dipendente ex Agensud viene parificato a quello dei dipendenti statali, con una decurtazione di circa il 40% del trattamento economico originariamente attribuito loro. Contemporaneamente, con lo stesso d.l., viene introdotto l'art. 14-*bis*, comma 4 al d.lgs. n. 96/1993 con le già descritte possibilità di opzioni *a)* e *b)* e restituzione dei contributi non utili a fini pensionistici; con l'art. 9 del medesimo d.l. (n. 355/1994) viene data a tutti la possibilità di revocare scelte operate precedentemente, e dunque di avvalersi del nuovo meccanismo di cui all'art. 14-*bis*, con esercizio dell'opzione *b)* e conseguente diritto alla restituzione dei contributi non più utili a pensione: «il personale di cui all'art. 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994 cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994 può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici: *a)* cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto a ... *omissis* ... *b)* ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia» ... *omissis*.

Ora, affermare che l'art. 14-*bis*, comma 4 sia stato posto per sanare gli effetti pregiudizievoli dei numerosi d.l. non convertiti, susseguiti nel tempo, equivale affermare che il legislatore abbia voluto introdurre i pregiudizi e le discriminazioni di cui si diceva.

Per la giurisprudenza della suprema Corte, il criterio teleologico deve prevalere sul criterio letterale quando quest'ultimo dia un effetto incompatibile con il sistema normativo (Cass. n. 10874/2005). Anche il giudice delle leggi ha in più occasioni ribadito che l'indagine sulla *ratio* della norma è tanto più necessaria non solo per l'assenza, nel caso specifico, di diritto vivente, ma anche per l'esigenza di una doverosa ricerca, tra più soluzioni interpretative possibili, di quella costituzionalmente adeguata, posto che l'incostituzionalità di una disposizione può dirsi solo ove sia impossibile dare una interpretazione costituzionale e non perché è possibile dare una interpretazione costituzionale (Corte cost. n. 127/2002); ricordato che i giudici di primo livello sono chiamati ad interpretare ed applicare la legge in modo conforme alla Costituzione rimettendo, solo in ipotesi di impossibilità, gli atti alla Corte (*ex plurimis* Corte costituzionale 11 dicembre 2001, n. 395); la qual cosa il rimettente osserva si verifichi nel caso di specie.

È incontestabile che le giurisdizioni superiori (Corte di cassazione e Corte costituzionale) abbiano reiteratamente affermato che nel nostro sistema giuridico non è prevista la restituzione dei contributi previdenziale qualora essi non vengano più utilizzati per alcun trattamento pensionistico; tuttavia sono fatte salve le norme speciali, derogatorie di questo generale principio (Cass. n. 13382/2001, Cass. n. 2436/2005 e Corte cost. n. 439/2005).

È in ragione di una norma speciale (l'art. 14-*bis*, comma 4) che i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto alla restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici, sollevando il problema della incostituzionalità della formulazione della norma e chiamando nel contempo il giudice a dare una interpretazione (ed applicazione) secondo Costituzione — eventualmente supportandosi con i principi adottati dal Legislatore e dall'interprete negli altri casi di soppressione di enti — o a rimettere la questione al giudice delle Leggi.

La Corte costituzionale ha pronunciato in materia (con la sentenza n. 219/1998) sollecitata in realtà su due norme diverse, l'art. 14 e l'art. 14-*bis*, comma 1 e 3, e rigettava le censure d'illegittimità costituzionale delle decur-

tazione dello stipendio e del trattamento pensionistico dei dipendenti *ex Agensud* perché la disciplina andava considerata nel suo complesso, ed a fronte delle diminuzioni di stipendio e pensione erano concessi dei benefici, fra cui la restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici (*cfr.* pag. 52 sentenza n. 219/1998, par. 3.3-3.6), come già evidenziato.

Ora, la Corte costituzionale non ha affrontato specificamente il problema posto dall'art. 14-*bis*, comma 4 d.lgs. n. 96/1993 e della compatibilità dello stesso ai precetti costituzionali: pertanto non ha specificato se quei benefici vadano circoscritti secondo la lettera della norma: ma, secondo logica giuridica, se le decurtazioni di stipendio e trattamento pensionistico (futuro) erano un disagio subito da tutti i dipendenti della *ex Agensud* (almeno a partire dal giugno 1994) e loro legittimità è nella fruizione di una serie di benefici, è evidente che anche i benefici devono essere accordati a tutti; con l'aggravante che in ogni caso coloro cessati dal servizio fino al 10 giugno 1994 in ogni caso hanno goduto dei maggiori benefici della decretazione d'urgenza in quanto non hanno subito decurtazioni stipendiali (avendo mantenuto lo stesso livello stipendiale goduto presso l'*Agensud*, a norma dei d.l. precedenti al d.l. n. 355/1994) accedendo però ugualmente al beneficio della restituzione dei contributi non più utili a fini pensionistici (come detto al paragrafo precedente).

In primo luogo, va considerato che le somme versate all'ente previdenziale, erano finalizzate al conseguimento di un proporzionale trattamento pensionistico, secondo le norme proprie del regime assicurativo obbligatorio vigente, all'epoca, per i dipendenti della *ex Agensud*. Nel momento in cui il legislatore ha deciso di sopprimere l'Agensud e di consentire il transito, a domanda, del personale dipendente all'amministrazione dello Stato, poteva ben rideterminare il trattamento previdenziale collegandolo alla posizione lavorativa presso tale amministrazione (così come da sentenza della Corte costituzionale n. 219/1998 in atti), ma non poteva far trattenere le somme aggiuntive percepite agli indicati fini previdenziali, che non costituivano più titolo per un proporzionale trattamento pensionistico: la diminuzione del livello atteso delle prestazioni all'atto del pensionamento sarebbe del tutto anomala qualora non fosse possibile conseguire la restituzione dei contributi, il cui versamento risulta ormai privo di ogni finalità. Se così non fosse, sarebbe violato il principio di eguaglianza *ex* art. 3 Cost., di imparzialità *ex* art. 97 Cost., il principio di parità di retribuzione a parità di qualità e quantità di lavoro svolto, di cui all'art. 36 Cost., nonché i principi che governano il diritto a pensione di cui all'art. 38 Cost.

A tal ultimo riguardo non si può trascurare che è principio generale dell'ordinamento previdenziale — ora cristallizzato con legge n. 355/1995 — collegare il diritto a pensione al versamento di contributi in misura predeterminata, in riferimento alla prestazione pensionistica finale, con preclusione del versamento, ad opera dell'interessato, di contributi eccedenti la misura predeterminata dalla legge: nella fattispecie dei dipendenti *ex Agensud* perdura il denegato risultato di una prestazione pensionistica finale di contributi in eccesso rispetto alla misura richiesta dalla legge e rispetto alla misura versata dai colleghi di pari livello dell'amministrazione statale ove sono stati destinati. Una applicazione restrittiva della norma a quei soli dipendenti cessati dal servizio presso le amministrazioni statali dal 13 ottobre 1993 al 9 febbraio 1995 discriminerebbe — come già detto — immotivatamente tutti gli altri dipendenti della *ex Agensud* che non hanno optato per il regime pensionistico di provenienza e che pur non rientrano nella fascia temporale espressamente indicata dalla norma, ed in particolare, nei confronti dei colleghi della *ex Agensud* che, esercitata l'opzione «*b*», e conseguentemente transitati presso le amministrazioni statali non scegliendo il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, siano andati in pensione nel periodo temporale indicato dalla norma (dopo il 13 ottobre 1993 e prima dell'entrata in vigore del d.l. 10 giugno 1994, n. 355); i colleghi delle amministrazioni statali di destinazione con i quali condividerebbero lo stesso regime previdenziale, lo stesso trattamento pensionistico ma con oneri contributivi maggiori, del tutto irragionevolmente; i colleghi degli enti collegati all'*Agensud* e pur essi disciolti: ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 32/1995 essi seguivano la stessa procedura per la cessazione dal servizio prevista per i dipendenti *ex Agensud*, ma i dipendenti degli enti disciolti (Finam, Italtrade, Iasm, Casmez, Formez, e via di seguito) sono tutti cessati dopo il 13 ottobre 1993 e prima del 10 giugno 1994 e quindi, tutti aventi diritto al beneficio della restituzione dei contributi.

In secondo luogo, si deve considerare che secondo l'autorevole interpretazione della Corte costituzionale il legislatore ha disposto *ex lege* la restituzione dell'indebito trattenimento delle somme anche per il personale transitato presso le amministrazioni statali. Ciò è stato sottolineato particolarmente dalla Corte costituzionale con la già citata pronuncia n. 219 del 1998 (doc. 28 in atti), che ha riconosciuto come la «restituzione dei contributi versati e non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali» rientri tra le compensazioni dovute per far fronte alla «inderogabile esigenza da questa Corte più volte riconosciuta quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata».

Più in generale, andrebbe considerato il «principio dell'affidamento», che secondo la Corte costituzionale costituisce un «elemento essenziale dello Stato di diritto» e «non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti» (*ex plurimis*, Corte cost. n. 525 del 2000). Va anche considerato che la Corte costituzionale (sentenza n. 1/2006) ammette norme retroattive purché

comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole (sent. n. 419/2000) onde la retroattività può risultare giustificata dalla sistematicità dell'intervento innovatore e dall'esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni future.

Se si considera che la norma dell'art. 14-*bis*, comma 4, d.lgs. n. 96/1993 posta con d.l. n. 355/1994 e reiterata da successivi d.l. fino alla legge di conversione n. 104/1995 dispone per il pregresso, e non per il futuro (come avviene di regola nel nostro sistema) anche sotto tale profilo sarebbe incostituzionale, se si privilegia la interpretazione ed applicazione meramente letterale, con l'effetto di escludere dalla restituzione dei contributi previdenziali non più utili a pensione coloro cessati dal servizio dopo il 9 febbraio 1995.

RILEVANZA

La questione è a tutt'oggi irrisolta e più che mai attuale, se si considera la pendenza di un contenzioso gravoso innanzi le corti di merito, il contrasto di orientamenti giurisprudenziali recentemente insorto fra i giudici sia ordinari sia amministrativi, la difficoltà di orientamento nelle condotte da adottare da parte dei ministeri a fronte della persistente negazione del diritto da parte della gestione previdenziale di competenza (I.N.P.D.A.P.), la soddisfazione (in gran parte coattiva) del diritto di alcuni dipendenti della ex Agensud a fronte della negazione dello stesso diritto ad altri dipendenti che versano in identiche condizioni.

Se la situazione è questa, è evidente che l'intervento del giudice delle leggi (con la sentenza n. 219/1998) non è stato definitivamente chiarificatore in quanto, avendo affrontato la questione sotto i profili della legittimità costituzionale delle riduzioni economiche (stipendio e pensione) ai dipendenti della soppressa Agensud e toccato solo incidentalmente la disposizione del comma 4, art. 14-*bis* cit., non ha dettato i principi guida del meccanismo della restituzione dei contributi (non utili a pensione) e soprattutto il relativo ambito applicativo.

In conclusione, il tribunale ritiene rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 14-*bis*, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993 successivamente modificato come da vari dd.ll. sino al d.l. n. 32 del 1995, come convertito in legge n. 104 del 1995, nella parte in cui consente una interpretazione volta a non applicare il beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della ex Agensud, che, cessato *ex lege* il rapporto di lavoro con tale Agenzia ed esercitata l'opzione «b» di cui all'art. 14-*bis*, comma 1 dello stesso decreto, siano transitati presso amministrazioni statali ricongiungendo il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, per violazione degli artt. 3, e 97 Cost.

L'esame di tale questione deve quindi essere rimessa al vaglio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., della norma di cui all'art. 14-*bis*, comma 4 d.lgs. n. 96 del 1993 nella parte in cui consente una interpretazione volta a non applicare il beneficio della restituzione dei contributi a tutti i dipendenti della ex Agensud, che, cessato ex lege il rapporto di lavoro con tale Agenzia ed esercitata l'opzione «b» di cui all'art. 14-*bis*, comma 1 dello stesso decreto, siano transitati presso amministrazioni statali ricongiungendo il servizio prestato in precedenza presso l'Agensud e non abbiano scelto il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza.*

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, addì 25 maggio 2007.

Il giudice: TOTI

N. 758

*Ordinanza del 12 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Minturno
nel procedimento civile promosso da Leo Teresa contro Prefetto di Latina ed altro*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionale imputazione di responsabilità oggettiva in capo al proprietario del veicolo confiscato che non sia autore della violazione e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incidenza sul diritto di difesa del proprietario non trasgressore - Asserita lesione del principio di personalità della responsabilità penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata lesione della tutela costituzionalmente garantita ai privati contro gli atti della pubblica amministrazione.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Il giorno 12 luglio 2006 in Minturno, dinanzi al Giudice di pace avv. L. Sorrentino, chiamato il ricorso n. 425/2006 promosso da Leo Teresa contro Prefettura di Latina e Monte Paschi di Siena per la ricorrente è comparso l'avvocato Giancarlo Ciuffo il quale si riporta al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento; preliminarmente chiede disporsi in via provvisoria il dissequestro del motociclo e restituzione dei documenti alla proprietaria in attesa della decisione di merito; insiste nella sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della norma. È presente di persona la ricorrente Leo Teresa; nessuno è comparso per i resistenti.

Il giudice di pace, esaminati gli atti e la eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente in ordine all'art. 213, comma 2-*sexies* del codice della strada (come introdotto dalla legge n. 168/2005 in sede di conversione del d.l. n. 15/2005) il quale prevede la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motocicli nelle ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., e nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato, e disponendo pertanto l'applicazione di tale sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli [numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalità di uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e così via];

Ritenuto che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragione per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto, incidente di costituzionalità per i seguenti

M O T I V I

La norma è in palese contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 113 della Costituzione i quali sanciscono: il principio di uguaglianza; la inviolabilità della difesa; la personalità della responsabilità penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a.

Infatti, la estensione della sanzione accessoria della confisca amministrativa anche nei confronti del responsabile in solido configura un caso di responsabilità oggettiva nei confronti del proprietario, di guisa che questi risponde per fatto altrui senza essere ammesso alla minima difesa; il ricorso a tale modello di responsabilità risulta irragionevole in quanto il proprietario del veicolo viene punito per un fatto che non ha commesso o che non ha concorso a realizzare, in violazione del principio recepito nell'art. 3, legge n. 689/1981 e nell'art. 210/4 del d.lgs. n. 285/2002.

La violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione deriva dalla circostanza che l'applicazione della sanzione accessoria della confisca in capo al semplice proprietario oblitera completamente il diritto alla difesa prevedendo una responsabilità — oggettiva — che prescinde completamente da qualsivoglia accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva dalla violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, nel senso che la norma in argomento dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*,

in quanto la stessa non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale [cfr. Corte costituzionale n. 27/2005].

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953 così provvede:

ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 introdotto dalla legge n. 168/2005, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115/2005, per aperto contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. o per commettere un reato, anche nel caso in cui il soggetto sanzionato non sia responsabile diretto della violazione ma semplice proprietario della cosa e quindi, quale responsabile in solido;

sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;

ordina alla Prefettura di Latina e/o al Comando stazione Carabinieri di Minturno, in via cautelare, la restituzione del libretto di circolazione e dei documenti alla ricorrente Leo Teresa, autorizzando la stessa alla libera disponibilità, ed utilizzo del veicolo fino alla decisione di merito;

manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Minturno, addì 12 luglio 2006

Il giudice di pace: SORRENTINO

07C1303

N. 759

Ordinanza del 20 giugno 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Zingale Pino contro Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed altri

Contabilità pubblica - Regione Siciliana - Revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. - Potere di scelta attribuito all'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli Uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia - Violazione del principio di indipendenza ed imparzialità dei magistrati contabili per il coinvolgimento istituzionale di un magistrato contabile con sede di servizio in Sicilia nell'attività di controllo interno mediante scelta *intuitu personae* e con delimitazione territoriale inderogabile anziché mediante selezione operata dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con procedura concorsuale.

- Legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2006, n. 21, art. 3.
- Costituzione, artt. 100, comma terzo, e 108, comma secondo.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 173/2007, sezione prima, proposto da Zingale Pino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pitruzzella e Fabio Raneri, come da procure a margine, rispettivamente, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Palermo, via Di Marco n. 29;

Contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, la Corte dei conti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio studi e rapporti istituzionali, servizio per il personale delle Magistrature, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso cui domiciliavano per legge in via Alcide De Gasperi n. 81, e nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A. e della Presidenza della Regione Siciliana, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento previa sospensione.

Quanto al ricorso principale:

del diniego di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. deliberato dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti nella seduta del 18 gennaio 2007;

della deliberazione dello stesso Consiglio di Presidenza n. 30 del 19 gennaio 2007, e per la declaratoria del diritto all'autorizzazione ad accettare l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A.

Quanto ai motivi aggiunti:

del diniego di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. deliberato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nella seduta del 18 gennaio 2007;

della deliberazione dello stesso Consiglio di Presidenza n. 30 del 19 gennaio 2007;

dell'ulteriore deliberazione di diniego n. 164 del 20 aprile 2007, e per la declaratoria del diritto all'autorizzazione ad accettare l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A.

Visti il ricorso introduttivo al giudizio ed i motivi aggiunti;

Visti l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime e la memoria prodotta dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Achille Sinatra;

Uditi in occasione dell'adunanza camerale del primo giugno 2007, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

F A T T O

1. — Con il ricorso principale del giudizio n. 173/2007 r.g., notificato il 24 gennaio 2007 e depositato il successivo giorno 26, il Consigliere della Corte dei conti dott. Pino Zingale, in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte per la Regione Siciliana, ha impugnato la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, assunta nell'adunanza del 17-18 gennaio 2007, che ha respinto l'istanza del magistrato di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la «Riscossione Sicilia» S.p.A. per la durata di tre anni, ed ha indetto una procedura concorsuale riservata ai magistrati della Corte in servizio presso gli uffici aventi sede in Sicilia.

Il diniego è stato pronunciato sulla scorta della seguente motivazione: «Considerato che il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 20 dicembre 2006, ha ritenuto — anche alla luce dei principi esplicitati nella sentenza della Corte costituzionale n. 224/1999, in particolare al punto 9 della parte normativa (*recte*: motiva) — che detto incarico non sia autorizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388/1995, e dei relativi criteri applicativi, approvati con deliberazione n. 227 in data 28 giugno 2002 e successive modificazioni (art. 6, comma 1, lettera c)».

La nomina del consigliere Zingale a revisore dei conti della «Riscossione Sicilia» S.p.A. è stata richiesta sulla scorta dell'art. 3 della legge regionale siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 7 dicembre 2006, ed entrata in vigore, per disposizione dell'art. 8 della medesima legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione), che prevede che l'incarico di revisore contabile della «Riscossione Sicilia» S.p.A. debba essere ricoperto da un magistrato della Corte dei conti in servizio presso gli uffici della stessa Corte dislocati nella Regione Siciliana.

La «Riscossione Sicilia» S.p.A., a norma dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie») è la società a capitale pubblico maggioritario regionale cui sono riferiti, in Sicilia, gli obblighi, i diritti e i rapporti che in ambito nazionale fanno capo alla Riscossione S.p.A. ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

In particolare, per l'art. 2, comma 2, della suddetta l.r. n. 19/2005, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla regione mediante la «Riscossione Sicilia» S.p.A.

2. — Il ricorso principale in questione censura il provvedimento richiamato per i seguenti motivi (si seguirà la numerazione contenuta in ricorso):

2) Difetto di motivazione - disparità di trattamento.

Il diniego d'autorizzazione impugnato si esprime nel senso che l'incarico in questione non sarebbe autorizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 355/1995 e dell'art. 6, comma 1, lettera *c*) della deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 227/2002; ma la prima delle due norme richiamate dispone che il Consiglio medesimo deve valutare l'istanza dell'interessato alla luce di numerosi parametri, quali natura e tipo dell'incarico, il suo fondamento — normativo, la compatibilità dell'attività d'istituto, e così via; mentre la seconda fa riferimento all'assenza di condizioni che, tenuto conto delle circostanze ambientali (e, in particolare, dell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza) siano tali da determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato.

Il provvedimento difetterebbe di idonea motivazione in quanto non avrebbe sufficientemente specificato quali sarebbero, nel caso in esame, le circostanze ambientali atte a determinare, in concreto, la situazione pregiudizievole contemplata dall'art. 6, comma 1, lettera *c*) della citata deliberazione; né, a questo fine, gioverebbe il richiamo a Corte cost. n. 224/1999, giacché tale pronuncia, da un canto, riguarderebbe unicamente gli incarichi conferiti dalla Corte (mediante procedura concorsuale), e non quelli solo autorizzati dalla medesima; e, d'altro canto, la medesima sentenza ha affermato che anche per gli incarichi previsti dalla leggi regionali il Consiglio di presidenza della Corte dei conti conserva intatti i suoi poteri-doveri di deliberazione sulla sola base della normativa statale che disciplina in generale la materia.

Non potrebbe neppure ipotizzarsi che la motivazione dell'atto impugnato abbia inteso fare riferimento al fatto che il Consigliere Zingale presta servizio in Sicilia, poiché in tal caso, per ravvisare l'incompatibilità, sarebbe stato utilizzato dal Consiglio, inammissibilmente, un criterio meramente presuntivo.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388/1995 dell'art. 6, comma 1, lettera *c*) della deliberazione n. 227 del 22 giugno 2002.

L'art. 3 della l.r. n. 21/2006 prevede che l'incarico di revisore contabile della «Riscossione Sicilia» S.p.A. debba essere ricoperto da un magistrato in servizio presso gli uffici siciliani della Corte dei conti, così escludendo che possa ravvisarsi, in astratto, una causa di incompatibilità nel solo fatto che il magistrato prescelto operi nell'isola, e consentendo, residualmente, che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti possa valutare unicamente cause di incompatibilità in concreto, ossia — eventualmente — relative al singolo magistrato.

La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 1999, inoltre, non avrebbe escluso che, nel sistema di cui all'art. 3, comma 4, d.P.R. n. 388/1995, possano essere autorizzati anche incarichi di tipo nominativo ed ispirati all'*intuitu personae*, e che il criterio dell'esercizio di funzioni in un dato ambito regionale possa valere unicamente quale semplice delimitazione territoriale della scelta; criterio, quest'ultimo, che nel caso in esame sarebbe coerente con l'esigenza che il prescelto sia in possesso di una specifica competenza in tema di riscossione nella Regione Siciliana (competenza che certamente è riscontrabile in capo al consigliere Zingale). Ed il meccanismo delineato dalla norma regionale in parola sarebbe proprio quello della scelta da parte dell'amministrazione regionale, e non quello della procedura concorsuale.

Ancora, la citata pronuncia della Corte non avrebbe interdetto che l'incarico venga conferito anche ad un magistrato in servizio in Sicilia, bensì che la designazione sia effettuata tra i soli magistrati operanti nella regione.

Sulla scorta di tali motivi, il consigliere Zingale ha chiesto l'annullamento del diniego impugnato, previa la sua sospensione in sede cautelare.

3. — Con l'ordinanza n. 191/2007, adottata nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007, depositata in segreteria in pari data, questo t.a.r. ha ritenuto che il ricorso principale presentasse profili di fondatezza, e che al danno prospettato dal ricorrente si potesse ovviare mediante un riesame del provvedimento impugnato alla stregua di una complessiva valutazione della normativa statale e regionale di riferimento e dei criteri di cui alla deliberazione n. 227/2002 del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Quest'ultimo, nell'adunanza del 28-29 marzo 2007, in ottemperanza al disposto dell'ordinanza cautelare, ha emesso, in sede di riesame dell'istanza del ricorrente, un nuovo provvedimento diniego, motivato sulla scorta delle seguenti considerazioni:

come precisato da Corte cost. n. 224/1999, rientra nella discrezionale potestà del legislatore prevedere l'attribuzione di determinati incarichi a magistrati operanti sul territorio, purché la delimitazione territoriale, per il contesto normativo e le caratteristiche degli incarichi, non comporti la lesione dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati, di cui agli artt. 100 e 108 Cost., e purché la normativa stessa non confligga con le regole che governano la materia di competenza (per la loro incidenza sulla *status* magistratuale) del legislatore statale;

la citata pronunzia della Corte ha sottolineato che alcuna norma regionale può generare un obbligo di autorizzazione in capo all'Organo di autogoverno della magistratura contabile;

nel caso di specie la scelta diretta effettuata dall'amministrazione regionale comporterebbe l'accentuarsi di rischi di intreccio fra le funzioni istituzionali assegnate al consigliere Zingale e l'incarico da svolgere, evidenziando profili di incompatibilità in concreto, in violazione dell'art. 2, commi 2 e 3, d.P.R. n. 388/1995, trasfusi nella deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 227/2002;

anche le concrete modalità con cui si è evoluta la vicenda (il probabile riferimento è ad un precedente diniego del 5 maggio 2006, cui hanno fatto seguito una nuova istanza del Consigliere Zingale — quella oggetto dei provvedimenti impugnati in questo giudizio, l'intervenuta approvazione della l.r. n. 21/2006, ed una nota di sollecito inviata al Consiglio di presidenza dal Presidente della Regione Siciliana il 21 marzo 2007) evidenzerebbero un rischio di concreta incompatibilità;

un'interpretazione costituzionalmente orientata della l.r. n. 21/2006 consentirebbe di ritenere ammissibile l'indizione di una procedura selettiva di tipo concorsuale fra tutti i magistrati della Corte dei conti adibiti agli uffici siciliani, in alternativa alla diretta investitura da parte dell'amministrazione regionale, la quale comporterebbe la violazione di elementari principi di indipendenza ed imparzialità, anche in considerazione delle dimensioni e della complessità operativa dell'incarico.

4. — La determinazione assunta dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti è stata gravata dinanzi a questo t.a.r. dal consigliere Zingale mediante la proposizione di motivi aggiunti al ricorso n. 173/2007, notificati il 26 aprile 2007 e depositati in data 11 maggio 2007.

Tale atto — non formalmente suddiviso in separati motivi di doglianza, e, quindi, valutato da questo decidente nel suo complesso in modo da intendere l'oggetto dell'impugnazione secondo il senso in cui può essere normalmente inteso dal destinatario per il suo tenore (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 838) censura nuovamente il provvedimento citato per difetto di motivazione o motivazione apparente; nega, inoltre, che l'applicazione della citata norma regionale possa comportare rischi di intreccio fra le funzioni istituzionali assegnate al magistrato e l'attività extraistituzionale da svolgere ed evidenzia l'unanimità di consensi che tale norma avrebbe incontrato in sede di sua approvazione; nega, ancora, che le concrete modalità di svolgimento della vicenda possano comportare profili d'incompatibilità; conferma, in definitiva, i motivi d'impugnazione già espressi nel ricorso principale.

Anche nell'ambito dei motivi aggiunti, in uno alla richiesta d'annullamento del provvedimento adottato dall'amministrazione in sede di riesame, è stata proposta dal consigliere Zingale una domanda cautelare di sospensione del provvedimento con essi gravato, nella quale il ricorrente ha messo in luce i profili di danno grave ed irreparabile — alle sue prerogative di arricchimento professionale e alla sua immagine professionale — che egli verrebbe a subire per effetto del provvedimento impugnato.

Nella Camera di consiglio del primo giugno 2007 l'istanza cautelare formulata nell'ambito dei motivi aggiunti è stata posta in decisione.

5. — Frattanto, con successivo ricorso iscritto al n. 256/2007 r.g. di questo t.a.r., il consigliere Zingale ha impugnato anche il bando per il conferimento dell'incarico di revisore contabile della «Riscossione Sicilia» S.p.A. indetto dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con il medesimo provvedimento del 18 gennaio 2007 (già impugnato con il ricorso n.r.g. n. 173/2007, qui in esame) e diramato con la circolare n. 764 del 30 gennaio 2007, riservato ai magistrati della Corte che prestano servizio in Sicilia. Tale atto è stato censurato mediante due motivi.

Il primo di essi è rubricato «Violazione di legge - incompetenza», ed espone che l'art. 3 della l.r. n. 21/2006, formulato nel senso che il revisore contabile «è scelto dall'amministrazione regionale» tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli uffici siciliani, avrebbe riservato all'amministrazione regionale il potere-dovere di scelta del revisore, con l'assunzione delle relative responsabilità politiche, sicché, da un lato, l'amministrazione

regionale non potrebbe rinunciare ad esercitare il potere di scelta demandatole dalla legge regionale, e, d'altro lato, al Consiglio di presidenza della Corte dei conti non residuerebbero margini di scelta del revisore, neppure mediante una procedura di tipo concorsuale (il c.d. interpello), nel quale il voto c.d. discrezionale dei componenti assumerebbe valore determinante.

Il secondo motivo è intitolato «Illogicità - contraddittorietà manifesta - disparità di trattamento», e deduce che l'essere incardinato in un ufficio siciliano non comporterebbe incompatibilità con l'incarico per il quale era stato prescelto il consigliere Zingale.

L'efficacia del bando in questione era stata, successivamente, sospesa dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che, tuttavia, aveva poi provveduto a riattivarla mediante il provvedimento assunto nell'adunanza del 27-28 marzo 2007.

Avverso tale determinazione relativa all'interpello il consigliere Zingale è insorto attraverso la proposizione di un primo ricorso per motivi aggiunti al già menzionato ricorso n. 256/2007, ritualmente proposto, nel quale sono stati riprodotti, i due motivi d'impugnazione già svolti nel ricorso principale.

All'esito della selezione di cui al citato bando il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha designato per la nomina a revisore dei conti della «Riscossione Sicilia» S.p.A. il Consigliere dott. Maurizio Graffeo, in servizio presso la Sezione di Controllo della Corte per la Regione Siciliana.

I relativi provvedimenti (graduatoria finale dell'interpello ed atto di designazione) sono stati censurati mediante un secondo ricorso per motivi aggiunti — anch'esso ritualmente proposto — nel medesimo giudizio n.r.g. n. 256/2007, nel quale sono stati riprodotti i due motivi di doglianza contenuti nei precedenti atti, e sono stati, inoltre, proposti una censura d'illegittimità derivata ed una relativa alla asserita incompatibilità del vincitore e di un altro magistrato il cui nominativo figura nella graduatoria finale.

Anche mediante tale ultimo atto di ricorso per motivi aggiunti il consigliere Zingale ha proposto domanda di sospensione degli atti gravati, che è stata assunta in decisione nella camera di consiglio del primo giugno 2007, nella quale il Collegio ha adottato un provvedimento di sospensione del giudizio in relazione alla pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza.

D I R I T T O

1. — Con i motivi aggiunti al ricorso n. 173/2007 r.g. il consigliere Zingale censura il provvedimento di diniego assunto in sede di riesame (conseguente all'ordinanza cautelare n. 191/2007 di questo t.a.r.) della sua istanza di autorizzazione ad assumere l'incarico della «Riscossione Sicilia» S.p.A., e, nell'ambito di tale impugnazione, propone la domanda cautelare di sospensione dell'atto gravato.

La materia del contendere ruota intorno all'art. 3 della l.r. n. 21/2006, il quale dispone:

«Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-*quinquies* del codice civile».

Il Collegio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale della su riportata norma regionale, nei termini che di seguito si enunciano.

2. — A proposito della rilevanza della questione nel presente giudizio, compresa la fase cautelare, il Collegio osserva quanto appresso.

2.1. — In via preliminare è opportuno premettere che — come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale, ad esempio, con ordinanza 27 gennaio 2006, n. 25 —, il giudice amministrativo ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce.

Nel caso in esame, la rilevanza della questione già in sede cautelare è attestata, innanzitutto, dalla effettiva sussistenza dei profili di danno prospettati dal ricorrente, che il Collegio aveva riscontrato già in occasione dell'ordinanza propulsiva n. 191/2007, in esecuzione della quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha provveduto in sede di riesame dell'istanza del magistrato interessato, opponendo al consigliere Zingale un nuovo diniego.

Il pregiudizio in parola, non ristorabile per equivalente, è certamente ravvisabile nella perdita dell'occasione, per il magistrato interessato, di arricchire la propria esperienza professionale mediante l'effettivo svolgimento di un incarico la cui assunzione riveste profili di alta responsabilità e di indiscutibile, primario, rilievo per la finanza regionale — specie ove si consideri che la «Riscossione Sicilia» S.p.a. è ente di nuova costituzione; e che, di conseguenza, garantirebbe al consigliere Zingale l'accrescimento ulteriore della sua già ben nota qualità di esperto della materia della riscossione.

2.2. — Con riguardo al *fumus boni juris*, che pure deve essere valutato in sede cautelare, il Collegio rileva quanto segue.

Le motivazioni del provvedimento del 28-29 marzo 2007, esposte in narrativa, fanno perno — in sintesi — su di un'interpretazione dell'art. 3 della l.r. n. 21/2006 che il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti definisce «costituzionalmente orientata» (in quanto essa sarebbe ispirata ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1999), e che, alla — asserita — possibilità che l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato siano vulnerate dalla designazione nominativa operata dall'amministrazione regionale, tende a contrapporre una lettura della norma tesa a privilegiare la sussistenza del potere del Consiglio di presidenza di indire una procedura selettiva di tipo concorsuale riservata ai magistrati operanti in Sicilia.

Con i motivi aggiunti al ricorso n. 173/2007 il consigliere Zingale contesta espressamente la legittimità di tale impostazione, e, di converso, sostiene che spetti, esclusivamente, alla stregua del compendio normativo di riferimento, all'amministrazione regionale il potere di scelta del magistrato cui affidare l'incarico di revisore dei conti della «Riscossione Sicilia» S.p.A.

La doglianza appare fondata.

Milita in favore dell'accoglimento del motivo in esame la lettera della norma sospettata d'incostituzionalità, la quale testualmente, dispone che «il revisore contabile è scelto dall'amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia».

Siffatta espressione non sembra far residuare spazi di sorta per l'esercizio di poteri da parte di soggetti diversi dall'amministrazione regionale Siciliana, alla quale, inoltre, pare demandare esclusivamente una scelta *intuitu personae*, svincolata da altri parametri che non quello — previsto dalla stessa norma — del possesso dei requisiti di cui all'art. 2409-*quinquies* del codice civile.

In effetti, nei casi in cui il legislatore regionale ha voluto affidare il compito di scegliere i revisori dei conti di un ente regionale alla magistratura del quale il soggetto designato avrebbe dovuto essere espressione, lo ha fatto *expressis verbis*: è il caso, ad esempio, dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), peraltro oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva che i magistrati della Corte nominati revisori dovessero essere scelti fra quelli in servizio in Sicilia ad opera della più volte citata sentenza n. 224/1999.

La rilevanza della questione sollevata dal Collegio appare, evidente: la ravvisata fondatezza del motivo ricordato alla luce della norma sospettata di incostituzionalità comporterebbe la sussistenza del *fumus boni juris*, necessario ai fini della concessione della cautela, nonché, in sede di esame di ricorso nel merito, il suo accoglimento, con il conseguente annullamento del provvedimento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti impugnato.

Laddove, per contro, con il riferimento al profilo della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata, il Collegio ritiene che l'art. 3 della l.r. n. 21/2006 contrasti con gli articoli 100, terzo comma, Cost., per il quale la legge assicura l'indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo (e, ovviamente, anche di fronte all'esecutivo regionale), nonché dell'art. 108, secondo comma, Cost., secondo cui la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

3. — Delle nomine dei revisori dei conti in vari enti dipendenti dalla Regione Siciliana si è occupata la sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 1999, n. 224, che entrambe le parti del presente giudizio richiamano ripetutamente — sebbene, ovviamente, prospettandone letture tendenti a fini opposti tra di loro.

In quella circostanza, in cui si trattava di vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, il Giudice delle leggi ha stabilito i seguenti principi:

occorre distinguere fra la disciplina legislativa che determina la possibilità, i limiti, le condizioni e le modalità per l'attribuzione a magistrati (dell'ordine giudiziario o delle magistrature speciali) di incarichi estranei ai loro compiti di istituto, e una disciplina legislativa che, sul presupposto di quella, preveda l'attribuzione a magistrati di determinati incarichi;

la prima attiene allo *status* del magistrato, e rientra dunque nell'ambito della riserva di legge statale sancita dall'art. 108, primo comma, della Costituzione;

la seconda, invece, presuppone l'esistenza della prima, e non incide sulla materia regolata da essa, in quanto dispone in merito all'organizzazione di apparati e di attività della regione stessa, o da essa dipendenti, prevedendo l'utilizzo di singoli magistrati, per compiti che comportino l'attribuzione di incarichi, estranei a quelli di istituto, conferiti o autorizzati nei limiti, sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla normativa di *status* applicabile;

la delimitazione territoriale, di per sé considerata, non esprime altro che un criterio di scelta delle persone da incaricare in base alle esigenze proprie del soggetto che provvede in tal modo;

tuttavia, la delimitazione territoriale contrasta con le esigenze di salvaguardia e di indipendenza dei magistrati, e, dunque, risulta lesiva dell'art. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost. nel caso in cui — per il contesto normativo in cui si colloca e per le caratteristiche concrete degli incarichi — renda palese la contaminazione fra controlli interni agli enti (operati proprio dai revisori dei conti) e controlli esterni operati dalle sezioni siciliane della Corte dei conti.

4. — Ritiene il Collegio che l'art. 3 della l.r. n. 21/2006, formulato nel senso che il revisore contabile «è scelto dall'amministrazione regionale» tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli uffici siciliani, contrasti con le norme costituzionali indicate in precedenza, proprio in quanto rende operante detta contaminazione.

Come è noto, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti operanti in Sicilia è attribuito, a norma dell'art. 3, commi 5 e 6, legge n. 20/1994, il controllo della gestione concernente il perseguimento degli obiettivi stabiliti per l'amministrazione regionale dalle leggi di principio e di programma, in ordine al quale la Corte dei conti riferisce, periodicamente, all'Assemblea regionale.

Più in generale, alla Corte spetta il controllo successivo sulla gestione delineato dal comma quarto dell'art. 3, legge n. 20/1994, che riguarda la gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, le gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria; essa verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa, definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti.

A norma dell'art. 2, comma quinto, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, la Riscossione Sicilia S.p.A. svolge le attività previste dall'art. 3, comma quarto, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria). Essa, in particolare:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

D'altra parte, non v'è dubbio che, nell'ambito dell'organizzazione societaria, il revisore contabile rivesta un ruolo fondamentale, essendo istituzionalmente preposto al controllo interno sulla gestione; egli, infatti, ai sensi dell'art. 2409-ter del codice civile, esercita le funzioni di controllo contabile, individuate nella verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; nella verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano; nel giudizio sul bilancio, che comprende una valutazione sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Orbene, non v'è chi non veda come le due funzioni sopra — sommariamente — ricordate siano strettamente legate da un vincolo di necessaria complementarietà; e come, in particolare, la funzione del revisore contabile — che si esplica principalmente sui bilanci di una società dal valore strategico centrale per le finanze regionali e sui documenti ad esso correlati — si ponga a monte del controllo successivo sulla gestione demandato alla Corte.

Il vincolo in questione, poi, risalta maggiormente ove si pensi che l'analisi condotta dalla Corte dovrebbe individuare ed evidenziare gli obiettivi perseguiti dai soggetti controllati quali evidenziati nei documenti di bilancio, al fine di valutare in concreto la coerenza delle scelte adottate dall'Ente controllato sulla base delle sue effettive disponibilità.

A riprova di ciò basti considerare, a titolo di esempio, quanto riporta la pronuncia adottata dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo nell'adunanza del 27 ottobre 2006, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2007:

«In sede regionale le sezioni ivi istituite sono chiamate a verificare il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni.

(...)

I controlli che hanno attinenza con il programma da definire sono:

- 1) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- 2) il controllo sulla gestione *stricto jure*;
- 3) la valutazione dei risultati della gestione per settori;
- 4) la valutazione strategica degli andamenti e dei risultati complessivi della finanza pubblica.

(...)

Le sezioni regionali di controllo sono chiamate a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni ai fini dei referti da rendere ai consigli degli enti controllati. Ciò possono fare sia attraverso l'esame dei rendiconti generali degli enti stessi, che danno ragione dei risultati conseguiti nella gestione del bilancio annuale e pluriennale, quali atti di programmazione a breve e medio termine, sia valutando selettivamente singoli settori di attività oggetto di specifiche leggi di principio e/o di programma nonché l'attuazione e le ricadute dei controlli interni».

5. — In questo substrato normativo e programmatico si inserisce l'art. 3 della l.r. n. 21/2006, il quale — come evidenziato — attribuisce all'amministrazione regionale controllata il potere di scegliere il revisore dei conti della società di riscossione delle entrate regionali proprio fra i soggetti istituzionalmente preposti ad effettuare il controllo sulla gestione della società medesima e, in generale, di tutto l'apparato amministrativo regionale, ossia fra i magistrati preposti agli uffici siciliani della Corte.

Tale disposizione, in disarmonia con i principi di cui agli articoli 100, terzo comma e 108, secondo comma Cost., si rivela, quindi, idonea a vulnerare l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato contabile sul quale cada la scelta ampiamente discrezionale dell'amministrazione regionale, proprio perché appare atta a realizzare quella «linea di coinvolgimento istituzionale» di tali magistrati nell'attività di controllo interno nell'ambito dell'organiz-

zazione delle amministrazioni, poi soggette ai poteri di controllo esterno delle sezioni siciliane della magistratura contabile, che la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 1999 ha ritenuto in conflitto con le norme costituzionali citate.

L'intreccio in questione, nel caso in esame, si palesa — se possibile — ancora più disarmonico, rispetto agli indicati parametri costituzionali, che non quello vagliato dal Giudice delle leggi nel 1999, in quanto, alla delimitazione territoriale inderogabile (che rende imprescindibile la nomina di un magistrato operante in Sicilia) si affianca la scelta *intuitu personae* — e, quindi, non mediata neppure dalla selezione concorsuale operata dal Consiglio di presidenza — dell'amministrazione regionale della persona del revisore: il che, in linea teorica — e ferma l'incontestabile elevata statura morale e professionale del ricorrente nel giudizio *a quo*, e, in generale, dei magistrati della Corte dei conti attualmente in servizio in Sicilia, la quale, tuttavia, non può refluire sulla valutazione di una norma generale ed astratta — per ragioni intuitive, ben potrebbe condurre ad un'accentuazione del condizionamento insito nella citata istituzionalizzazione dell'intreccio di competenze.

6. — In conclusione, la norma regionale indicata contrasta, per le ragioni di cui in motivazione, con gli articoli 100, comma terzo e 108, comma secondo della Costituzione.

Posta la sua rilevanza nel presente giudizio, quest'ultimo deve essere sospeso, e deve essere ordinata la trasmissione dei relativi atti alla Corte Costituzionale.

La sospensione del giudizio riguarda anche la sua fase cautelare, che il Collegio reputa opportuno definire — per le ricadute istituzionali di un eventuale accoglimento dell'istanza che agevolmente si desumono dal precedente *excursus* — soltanto dopo la pronuncia della Corte costituzionale sulla norma da applicare nel caso di specie.

P. Q. M.

Riservata ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese, visti gli articoli 34 della Costituzione, 1 della legge cost. n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953:

1) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale siciliana 5 dicembre 2006, n. 21, con riguardo ai profili specificati in motivazione;*

2) *dispone la sospensione del presente giudizio;*

3) *ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

4) *ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Siciliana, nonché comunicata alla Presidenza dell'Assemblea regionale Siciliana.*

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del primo giugno 2007.

Il Presidente: GIALLOMBARDO

Il referendario-estensore: SINATRA

N. 760

*Ordinanza del 13 luglio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Venezia
sul reclamo proposto da Peotta Angela*

Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del tribunale che ha rigettato l'istanza di esdebitazione presentata da persona fisica dichiarata fallita anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare - Omessa previsione, nell'ipotesi che il procedimento per la liberazione dai debiti non integralmente soddisfatti sia attivato da istanza prodotta dal debitore entro un anno dalla pronuncia del decreto di chiusura del fallimento, della necessaria partecipazione dei creditori non soddisfatti, nonché di formalità idonee a consentire ai creditori medesimi di avere contezza della pendenza del procedimento di esdebitazione - Denunciata violazione del diritto di difesa.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE DI APPELLO

Sul reclamo proposto con ricorso prodotto in data 2 gennaio 2007 da Peotta Angela, rappresentata e difesa dai procc. avv. Aldo Campesan ed Alberto Righi del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso lo studio in Venezia, San Marco n. 4590, dell'avv. Enrico Tonolo per mandato in ricorso introduttivo del reclamo, reclamante; in punto: reclamo *ex art. 26 l.f.* Oggetto: riforma del decreto del Tribunale di Vicenza, depositato in data 19 dicembre 2006 e comunicato in data 21 dicembre 2006, causa trattata all'udienza di Camera di consiglio del 7 giugno 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Angela Peotta interpone reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Vicenza rigettò l'istanza di essa reclamante intesa all'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, sul rilievo che in forza della previsione recata dall'art. 150 del d.lgs. 29 gennaio 2006, n. 5, la disposizione dell'art. 142 legge fallimentare, introdotta con il richiamato d.lgs., non trovi applicazione per le procedure che, pur concluse nella vigenza della legge di riforma, abbiano avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

La Corte, sul riflesso della natura sostanziale della previsione recata dall'art. 142 legge fallimentare introdotta dalla legge di riforma, è orientata, viceversa, a ritenere che l'istituto delineato da detta norma sia applicabile alle procedure che, quale quella che ne occupa, pur iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma, siano dichiarate chiuse con decreto pronunciato nella vigenza di questa.

Tanto premesso quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale del sistema introdotto dal combinato disposto degli artt. 142 e 143 legge fallimentare, si osserva, quanto al merito della questione stessa:

lo speciale istituto introdotto dalla disposizione dell'art. 142 legge fallimentare come modificata dal d.lgs. 29 gennaio 2006, n. 5, è preordinato alla liberazione del fallito persona fisica dai debiti concorsuali che residuano insoddisfatti e si conclude, in caso di esito favorevole del procedimento, con la dichiarazione di inesigibilità, nei confronti del debitore già dichiarato fallito, dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, producendo effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, ma nei limiti della sola eccedenza rispetto a quanto avrebbero avuto diritto a percepire nel concorso;

la disposizione dell'art. 143 legge fallimentare, nel regolare il procedimento adducendo al provvedimento di liberazione dai debiti sopra descritto, prevede che il tribunale vi provveda con il decreto di chiusura del fallimento ovvero su ricorso del debitore, presentato entro l'anno successivo alla chiusura del fallimento, verificate le condizioni di cui all'art. 142 stessa legge e «sentito il curatore ed il comitato dei creditori»;

il tenore di detta previsione, tale da non lasciare adito a dubbi in ordine alla non necessarietà della partecipazione dei creditori concorsuali (che con l'intervento nella procedura concorsuale, hanno esercitato il proprio diritto) mentre non pone problemi di partecipazione degli stessi nell'ipotesi in cui il provvedimento di liberazione

dai debiti sia pronunciato contestualmente al decreto di chiusura del fallimento, tale provvedimento costituendo epilogo di un procedimento nel quale i creditori ammessi sono in condizione di esercitare un ruolo attivo di interlocuzione, appare, viceversa, gravemente pregiudizievole del diritto dei detti creditori alla difesa delle proprie ragioni nell'ipotesi in cui la liberazione dai debiti non integralmente soddisfatti venga pronunciata successivamente alla chiusura del fallimento, su istanza del debitore, non predisponendo alcuno stanziamento (notificazione, comunicazione, pubblicazione) idoneo a portare a conoscenza dei creditori concorsuali (che, come detto, svolgendo la domanda di ammissione al passivo hanno esercitato il proprio diritto) l'inizio di un procedimento foriero, in caso di accoglimento dell'istanza del debitore, di sostanziali conseguenze sui loro diritti di credito;

in relazione alla mancata previsione della necessità se non della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti quanto meno della messa a conoscenza degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento, onde garantire ai detti soggetti l'esercizio del diritto ad intervenire, è legittimo il dubbio sulla compatibilità della disposizione dell'art. 143 legge fallimentare con il diritto, garantito a chiunque dalla norma dell'art. 24 della Costituzione, ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, nella misura in cui non assicura al titolare del diritto di credito della cui esigibilità si decide, l'effettiva possibilità di partecipare, con facoltà di interlocuzione, al procedimento;

né l'esigenza di assicurare il pieno esercizio del richiamato diritto costituzionale sembra soddisfatta dall'attribuzione, ai creditori non integralmente soddisfatti, della facoltà di proporre reclamo avverso il decreto che pronuncia l'inesigibilità di tali crediti, giacché superate anche le pur legittime riserve sia sulla doverosità, per l'ipotesi di procedimento instaurata su istanza del debitore successivamente alla chiusura del fallimento, degli strumenti predisposti dalla legge per rendere conoscibile il decreto di chiusura del fallimento, che dell'idoneità degli stessi ad assicurare un'utile (considerati i ristrettissimi termini concessi per l'impugnazione) conoscenza del provvedimento, rimane comunque il fatto che la piena esplicazione del diritto di difesa dei creditori è preclusa per il procedimento di primo grado.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 8;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, della norma dell'art. 143, legge fallimentare introdotta dal d.lgs. 29 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui, nell'ipotesi che il procedimento di liberazione dai debiti non integralmente soddisfatti sia attivato da istanza prodotta dal debitore entro un anno dalla pronuncia del decreto di chiusura del fallimento, non prevede la necessità della partecipazione al procedimento dei creditori non soddisfatti né prescrive l'assolvimento di formalità idonee a rendere nota ai creditori concorsuali non integralmente soddisfatti la pendenza del procedimento per la dichiarazione di inesigibilità dei detti crediti per la parte non soddisfatta;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 7 giugno 2007

Il Presidente estensore: GARBELLOTTO

07C1305

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|---------|----------|
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | PALERMO | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | PERUGIA | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52) | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28) | - annuale € 309,00 - semestrale € 167,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46) | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |
| Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22) | - annuale € 682,00 - semestrale € 357,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 1 1 2 1 *

€ 8,00